



Comune di San Colombano al Lambro Provincia di Milano



45°10'56.94"N - 9°29'28.47"E - elev 71m

Alt 1.29km

Piano di governo del territorio L.R. n°12/2005

PdR 01 Piano delle Regole Relazione – Norme attuative modificate a seguito delle osservazioni accolte

Rev. 05/12 del 18/11/2012

allegata alla delibera di adozione

C. C. n. 16 del 25/05/2012

parere di conformità Ptcp

C.P. n. 335 del 02/10/2012

allegata alla delibera delle controdeduzioni

C.C. n° del .. / .. / ..

allegata alla delibera di approvazione

C.C. n° del .. / .. / ..

il Tecnico
Arch. Primo Bionda

il Sindaco

il Segretario



Arch. Giovanni Gaspa

.....

.....



TITOLO I.	MODALITA' DI LETTURA DEL PIANO DELLE REGOLE	8
1	VALORE PRESCRITTIVO DELLE NORME	8
2	ARTICOLAZIONE E CONTENUTO	9
3	MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE	10
3.1	Attuazione tramite piani attuativi.....	10
3.2	Attuazione tramite Permesso di costruire convenzionato.....	11
3.3	Verifiche di compatibilità degli interventi.....	12
4	TRASFERIMENTO DELLA CAPACITA' INSEDIATIVA	13
5	COMPENSAZIONE, INCENTIVAZIONE E PEREQUAZIONE URBANISTICA	13
5.1	Compensazione urbanistica.....	14
5.2	Incentivazione urbanistica.....	14
5.3	Perequazione urbanistica	15
TITOLO II.	CONTENUTI DI CARATTERE GENERALE	17
6	DEFINIZIONE DEI PARAMETRI E DEGLI INDICI URBANISTICI E EDILIZI	17
6.1	St (mq) - Superficie territoriale.....	17
6.2	It (mc/mq) - Indice di fabbricabilità territoriale.....	17
6.3	Ut (mq/mq) - Indice di utilizzazione territoriale.....	17
6.4	Sf (mq) - Superficie fondiaria	18
6.5	If (mc/mq) - Indice di fabbricabilità fondiaria	18
6.6	Uf (mq/mq) - Indice di utilizzazione fondiaria.....	18
6.7	Su (mq) - Superficie Utile netta.....	18
6.8	SLP (mq) - Superficie Lorda complessiva di Pavimento	18
6.8.1	Per i fabbricati residenziali sono esclusi dal calcolo della SLP:.....	18
6.8.2	Per gli insediamenti industriali e commerciali sono esclusi dal calcolo della SLP:.....	19
6.9	SV (mq) - Superficie di vendita	20
6.10	V (mc) - Volume	20
6.11	Sc (mq) - Superficie coperta	20
6.12	Rc (%) - Rapporto di copertura	21
6.13	Spd (%) - Superficie permeabile drenante.....	21
6.14	H (ml) - Altezza dei fabbricati.....	21
6.15	Distanze	22
6.15.1	Dc (ml) - Distanza minima dei fabbricati dal confine.....	22
6.15.2	Df (ml) - Distanza minima tra i fabbricati	23
6.15.3	Ds (ml) - Distanza minima dei fabbricati dal confine stradale.....	23
6.16	Urbanizzazioni	23
6.16.1	Urbanizzazione primaria	23
6.16.2	Urbanizzazione secondaria.....	23
7	DEFINIZIONI DI CARATTERE GENERALE	24
7.1	Androni e vestiboli.....	24
7.2	Ballatoio	24
7.3	Confine stradale.....	24
7.4	Delimitazioni perimetrali esterne.....	24
7.5	Edificio.....	24
7.6	Porzione di edificio.....	24
7.7	Linea di colmo	24
7.8	Linea di gronda	25
7.9	Loggia	25
7.10	Piano di campagna o quota zero	25

7.11	Piano interrato.....	25
7.12	Piano seminterrato.....	25
7.13	Piano sottotetto.....	25
7.14	Piano terra o terreno.....	25
7.15	Piano abitabile.....	25
7.16	Portico.....	26
7.17	Soppalco.....	26
7.18	Spazi residenziali accessori.....	26
7.19	Spazi residenziali primari e di servizio.....	26
7.20	Sporti aggettanti aperti.....	26
7.21	Superficie non residenziale (Snr).....	26
7.22	Superficie utile abitabile (Su).....	27
7.23	Tettoia.....	27
7.24	Volumi tecnici.....	27
8	DEFINIZIONE DEI TIPI EDILIZI	27
8.1	CASE A CORTE:.....	27
8.2	CASE A SCHIERA:.....	28
8.3	VILLA E VILLINO:.....	28
8.4	CASA UNIFAMILIARE.....	29
8.5	CASA IN LINEA O "CASAMENTO":.....	29
8.6	EDIFICI SPECIALISTICI:.....	29
8.7	CASA A TORRE:.....	29
8.8	ELEMENTI SUPERFETATIVI:.....	30
9	DESTINAZIONI D'USO	30
9.1	Generalità.....	30
9.2	Destinazioni principali e destinazioni escluse.....	31
9.3	Classificazione delle destinazioni d'uso.....	31
10	MUTAMENTI DELLE DESTINAZIONI D'USO	33
10.1	Mutamenti di destinazione d'uso senza opere.....	34
10.2	Mutamenti di destinazione d'uso con opere.....	34
11	DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI	35
12	RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI	35
13	AREE DI PERTINENZA URBANISTICA	37
14	PARCHEGGI PRIVATI	38
15	VALUTAZIONE DELL'INCIDENZA PAESISTICA DEI PROGETTI	40
15.1	Componenti paesistiche del territorio.....	40
15.2	Valutazione della sensibilità paesistica dei luoghi.....	42
15.3	Verifica paesistica dell'impatto paesistico di un progetto.....	43
15.4	Ricognizione speditiva del contesto paesistico.....	43
16	VINCOLI E FASCE DI RISPETTO DI CARATTERE INSEDIATIVO ED INFRASTRUTTURALE	44
16.1	Fascia di rispetto del Cimitero.....	44
16.2	Fascia di rispetto stradale.....	45
16.3	Fascia di rispetto dei pozzi di acqua potabile.....	47
16.4	fascia di rispetto degli elettrodotti.....	48
16.5	fascia di rispetto Linea ferroviaria.....	49

TITOLO III. DEFINIZIONE DEGLI AMBITI DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO
50

17	AMBITI DI TUTELA DEI VALORI STORICO/AMBIENTALI DEI NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE	51
17.1	Definizione degli obiettivi generali	51
17.2	Gli ambiti di tutela dei valori storico ambientali.....	52
17.3	Definizioni relative agli ambiti in esame.....	53
17.3.1	Definizione degli elementi e dei parametri urbanistici in ambito di tutela dei valori storico/ambientali.....	53
17.3.2	Definizione dei componenti edilizi	54
17.3.3	Definizione delle tipologie di intervento.....	55
17.3.4	Principio di flessibilità dell'attribuzione dei valori e delle tipologie di intervento.	59
17.4	AMBITO – Centro storico urbano.....	62
17.4.1	Definizioni.....	62
17.4.2	Obiettivi	62
17.4.3	Destinazione d'uso	63
17.4.4	Allineamento edilizio.....	63
17.4.5	Percorsi pedonali di interesse generale, storico e ambientale	63
17.4.6	Modalità di intervento, parametri edilizi e urbanistici caratterizzanti il Tessuto Storico	63
17.4.7	Edifici di valore storico/architettonico.....	65
17.4.8	Edifici di interesse documentale	66
17.4.9	Edifici trasformati.....	67
17.4.10	Edifici di recente costruzione	67
17.4.11	Ambito di riqualificazione urbana	68
17.5	EMERGENZE ARCHITETTONICHE di interesse storico/monumentale (D.Lgs. 42/2004).....	71
17.5.1	Definizioni.....	71
17.5.2	Obiettivi	73
17.5.3	Destinazioni d'uso	73
17.5.4	Parametri edilizi e urbanistici	73
17.5.5	Altri edifici di particolare interesse storico e architettonico	74
17.6	AMBITO – di antica formazione agricola esterna all'ambito urbano, cascina Bovera e S. Bruno... 76	76
17.6.1	Definizioni.....	76
17.6.2	Obiettivi	76
17.6.3	Destinazioni d'uso	77
17.6.4	Parametri edilizi e urbanistici	77
18	AMBITI DEL TESSUTO CONSOLIDATO DI RECENTE EDIFICAZIONE	78
18.1	AMBITO – Tessuto urbano consolidato ad alta densità residenziale.....	79
18.1.1	Obiettivi	79
18.1.2	Destinazioni d'uso	79
18.1.3	Parametri edilizi e urbanistici	80
18.1.4	Modalità di attuazione degli interventi.....	80
18.2	AMBITO – Tessuto urbano consolidato da pianificazione attuativa.	81
18.2.1	Obiettivi	81
18.2.2	Destinazioni d'uso	81
18.2.3	Parametri edilizi e urbanistici	82
18.2.4	Modalità di attuazione degli interventi.....	82
18.3	AMBITO – Tessuto urbano consolidato media densità	83
18.3.1	Obiettivi	83
18.3.2	Destinazioni d'uso	83
18.3.3	Parametri edilizi e urbanistici	83
18.3.4	Modalità di attuazione degli interventi.....	84
18.4	AMBITO – Tessuto urbano consolidato bassa densità	85
18.4.1	Obiettivi	85
18.4.2	Destinazioni d'uso	85
18.4.3	Parametri edilizi e urbanistici	85
18.4.4	Modalità di attuazione degli interventi.....	86
18.5	AMBITO 7 – Verde privato tutelato.....	87

18.5.1	Obiettivi	87
18.5.2	Destinazioni d'uso	87
18.5.3	Parametri di edificabilità e modalità di attuazione	88
18.6	AMBITO – Piani attuativi	89
18.6.1	Definizione	89
18.6.2	Obiettivi	89
18.6.3	Modalità d'intervento, indici e parametri	89
18.6.4	Parametri di edificabilità e modalità di attuazione	90
18.6.5	Piani Attuativi previgenti	92
18.7	AMBITO 11 – Produttivo/artigianale consolidato	93
18.7.1	Definizione	93
18.7.2	Destinazioni d'uso	93
18.7.3	Parametri di edificabilità e modalità di attuazione	93
18.8	AMBITO – Terziario, commerciale e direzionale consolidato	96
18.8.1	Definizione	96
18.8.2	Destinazioni d'uso	97
18.8.3	Parametri di edificabilità e modalità di attuazione	97
18.8.4	Dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale	100
18.8.5	Disposizioni relative a compatibilità viabilistica	100
18.8.6	Contestualità delle procedure urbanistiche ed edilizie con quelle amministrative e commerciali 101	
18.8.7	Centri di telefonia in sede fissa	101
18.9	AMBITO – Turistico e ricettivo del tessuto consolidato (Loc. Gerette)	102
18.9.1	Definizione	102
18.9.2	Destinazioni d'uso	102
18.9.3	Parametri di edificabilità e modalità di attuazione	103
18.10	AMBITO – Impianti tecnologici	103
18.10.1	Definizione	103
18.10.2	Modalità d'intervento	104
18.10.3	Indici e parametri	104
18.10.4	Impianti ripetitori per telecomunicazioni	104
18.10.5	Impianti di distribuzione carburanti	105
18.10.6	Campo fotovoltaico loc. S. Bruno	109
18.11	Ambito – per il Deposito materiale esplosivo	110
18.11.1	Definizione	110
18.11.2	Destinazioni d'uso	111
18.11.3	Parametri di edificabilità e modalità di attuazione	111
18.11.4	Prescrizioni di carattere generale	112

TITOLO IV. DEFINIZIONE DEGLI AMBITI ESTERNI AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO DI MATRICE AGRICOLA E DI VALENZA PAESISTICA 113

19	AMBITI ESTERNI AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO DI MATRICE AGRICOLA	114
19.1	AMBITO a destinazione prevalentemente agricola	115
19.1.1	Obiettivi	116
19.1.2	Destinazioni d'uso	116
19.1.3	Parametri di edificabilità e modalità di attuazione	117
19.2	AMBITO agricolo di sviluppo e di tutela ambientale;	120
19.2.1	Obiettivi	121
19.2.2	Destinazioni d'uso	121
19.2.3	Parametri di edificabilità e modalità di attuazione	122

TITOLO V. DEFINIZIONE DEGLI AMBITI DI VALORE PAESAGGISTICO AMBIENTALE ED ECOLOGICO 123

20	AMBITI DEL PLIS DELLA COLLINA DI SAN COLOMBANO DI VALORE PAESAGGISTICO/AMBIENTALE ED ECOLOGICO	123
21	VINCOLI PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	124
22	ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO	124
TITOLO VI.	DEFINIZIONE DEGLI AMBITI NON SOGGETTI A INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE EDILIZIA	125
TITOLO VII.	LA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT	126
23	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A PERICOLOSITA'/VULNERABILITA' GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA	126
23.1	Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano.....	126
23.2	Classi di pericolosità sismica	128
23.3	Carta PAI Norme di Attuazione.....	129
23.4	L'individuazione del reticolo principale, minore e consortile.....	130
23.5	Normativa zone di rispetto captazioni idropotabili	131
24	VINCOLO IDROGEOLOGICO E FASCIA DI RISPETTO DEL RETICOLO MINORE	131
25	SCARPATA MORFOLOGICA	131
26	GEOSITO del Colle di San Colombano	132
27	ELENCO DELLE TAVOLE DEL PIANO DELLE REGOLE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	133

TITOLO I. MODALITA' DI LETTURA DEL PIANO DELLE REGOLE

1 VALORE PRESCRITTIVO DELLE NORME

Il Piano delle Regole è lo strumento di controllo della qualità urbana e territoriale, considera e disciplina (sia a livello cartografico che normativo) l'intero territorio comunale, fatta eccezione per le aree comprese negli ambiti di trasformazione individuati dal Documento di Piano da attuarsi mediante pianificazione attuativa da individuarsi nelle singole schede. Il Piano delle Regole riguarda dunque sia le parti del territorio urbanizzato, nelle quali il tessuto urbano si è consolidato e necessita pertanto di interventi conservativi, integrativi o sostitutivi (tra cui quelli di nuova edificazione nei lotti interclusi e nelle aree di completamento) sia, pur sotto molteplici aspetti, le parti del territorio non urbanizzate e non urbanizzabili perché destinate all'agricoltura o perché non suscettibili di trasformazione urbanistica.

Il piano delle Regole concorre al perseguimento degli obiettivi dichiarati nel Documento di Piano per un coerente disegno di pianificazione dal punto di vista insediativo, tipologico e morfologico e per un miglioramento della qualità paesaggistica delle diverse parti del territorio urbano ed extraurbano. Inoltre, il coordinamento con il piano dei Servizi disciplina, sotto l'aspetto insediativo, tipologico e morfologico, anche le aree e gli edifici destinati a servizi, al fine di assicurare l'integrazione tra le diverse componenti del tessuto edificato e di questo con il territorio rurale.

In particolare, come desunto dall'art. 10 comma 1 della L.R. n. 12/2005, il Piano delle Regole disciplina gli ambiti del tessuto urbano consolidato all'interno dell'intero territorio comunale, quali insiemi delle parti di territorio su cui è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento, in base alla vigente legislazione urbanistica statale e regionale.

Sono ammesse deroghe alle prescrizioni del presente Piano delle Regole esclusivamente ai fini della realizzazione di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico previa deliberazione del Consiglio Comunale, così come disposto dall'art. 40 della L. R. 12/2005. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente limiti di densità edilizia, altezza e distanza tra i fabbricati stabiliti dagli strumenti di pianificazione comunali, nonché la destinazione d'uso.

2 ARTICOLAZIONE E CONTENUTO

Il Piano delle Regole è costituito dalle presenti Norme di Attuazione e dai seguenti elaborati:

- PR01_1A – Ambiti omogenei – scala 1:5000
- PR01_1B – Ambiti omogenei – scala 1:2000
- PR01_2 – Tavola dei vincoli – scala 1:5000
- PR01_3A – Valore degli edifici in ambito di centro storico – scala 1:2000
- PR01_3B – Interventi ammissibili in ambito di centro storico – scala 1:2000
- PR01_4 – Classi di sensibilità – scala 1:5000
- PR01_5 – Confronto tra le aree agricole allo stato di fatto (art. 43 L.R. 12/2005) e le aree agricole del PGT– scala 1:5000
- Fanno parte integrante tutti gli elaborati relativi a componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio con particolare riferimento alle “Norme Tecniche di attuazione” e la “Tavola 5 Carta di Fattibilità delle azioni di piano”.

Per l'ambito collinare compreso all'interno del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (P.L.I.S.) della Collina di San Colombano, il Piano delle Regole conferma la validità ed efficacia del Piano Particolareggiato del Parco medesimo e delle relative Norme Tecniche di Attuazione, ai cui documenti ed elaborati quindi si rimanda per la disciplina degli interventi eseguibili in tale porzione di territorio.

Fa parte integrante del Piano delle Regole lo studio della componente geologica, idrogeologica e sismica redatta ai sensi dell'art. 57, comma 1 lett. b) della LR 12/2005, e corredato dalla documentazione di analisi e normativa ad esso allegata.

Il Documento di Piano contiene la definizione dell'assetto geologico, idrogeologico e sismico comunale sulla base dei criteri ed indirizzi regionali.

Il Piano delle Regole contiene la verifica di coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni del PTCP con individuazione delle aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica, definite quale parte integrante, nelle carte dei vincoli, di sintesi e di fattibilità geologica e sismica.

Si rimanda pertanto allo studio geologico la definizione delle limitazioni imposte dalle varie classi di fattibilità e le relative indagini prescrittive eventualmente richieste.

In caso di discordanza fra diversi elaborati del Piano delle Regole prevalgono:

- fra tavole in scala diversa, quelle di maggior dettaglio;
- fra tavole di Piano delle Regole e Norme di Attuazione, queste ultime.

In caso di discordanza tra le definizioni contenute nel Piano delle Regole con quelle del Regolamento Edilizio, prevalgono quelle contenute nel Piano delle Regole.

3 MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE

Il Piano delle Regole si attua tramite:

- Attività edilizia libera in coerenza con quanto stabilito dalla vigente legislazione nazionale e regionale.
- Intervento edilizio diretto e precisamente: permesso di costruire e denuncia di inizio attività, segnalazione certificata di inizio attività, secondo quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale.
- Permesso di costruire convenzionato per gli aspetti planivolumetrici, nei casi previsti dalle norme degli ambiti.
- Permesso di costruire per la realizzazione di nuovi fabbricati nelle aree destinate all'agricoltura ai sensi dell'art.60 della L.R. 12/2005.
- Deliberazione di approvazione del progetto, assistita dalla relativa validazione, per le Opere pubbliche del Comune, in coerenza con quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale.
- Piani attuativi di iniziativa pubblica o privata, prescritti dal Piano o proposti dai privati.

3.1 Attuazione tramite piani attuativi

Nel Piano delle Regole sono individuati, con apposita simbologia grafica, gli ambiti dove è possibile procedere alla trasformazione urbanistica subordinata alla predisposizione di un piano attuativo. La tipologia di ogni singolo Piano Attuativo viene descritta nelle singole schede di dimensionamento così come il volume o la SLP realizzabili all'interno di ciascun ambito assoggettato a piano attuativo.

Negli ambiti soggetti a piani attuativi in corso di attuazione, sono vigenti le norme e le prescrizioni stabilite dalla convenzione urbanistica fino alla scadenza della stessa in coerenza con quanto stabilito dall'art. 17 della L. 1150/1942 e dall'art. 46 della L.R. n. 12/2005. Alla scadenza della convenzione, al completamento delle opere di urbanizzazione convenzionate e collaudate si applicheranno gli indici e i parametri descritti negli ambiti entro cui ricadono.

Ove non diversamente specificato, si applicano ai piani attuativi gli indici ed i parametri dettati per l'ambito nel quale ricadono. Per i comparti di piano attuativo non specificamente individuati dal presente Piano delle Regole, è ammessa, in alternativa alla cessione delle aree per la realizzazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie all'interno del piano attuativo, la cessione di altre aree individuate all'interno del Piano dei Servizi, oppure la corresponsione di una somma commisurata al valore venale dell'immobile da acquisire.

Per detti comparti, la misura delle aree da cedere per attrezzature pubbliche e/o di interesse generale è stabilita nel seguente modo:

1) Aree per attrezzature funzionali degli insediamenti residenziali:

- pari a 26,50 mq/abitante/150 mc edificabili di cui almeno il 50% a verde o attrezzature per il gioco e lo sport (escluse le fasce di rispetto stradale, ferroviario e cimiteriale);

2) Aree per attrezzature funzionali ai nuovi insediamenti artigianali e industriali:

- pari al 10% della superficie lorda di pavimento destinata a tale attività.

3) Aree per attrezzature funzionali ai nuovi insediamenti commerciali, direzionali, alberghieri e terziari:

- pari al 100% della superficie lorda di pavimento;

- pari al 75% della superficie lorda di pavimento degli edifici previsti negli ambiti di tutela di valori storico-ambientali;

- di tali aree almeno la metà dovrà, di norma, essere destinata a parcheggi di uso pubblico, anche realizzati con tipologia edilizia multipiano, sia fuori terra che in sottosuolo.

Per le destinazioni commerciali (Af5) si applicano le disposizioni dettate dall'ambito in cui ricadono delle presenti norme.

Secondo quanto disposto dall'art.9 comma 2 del DPR n°380/2001, nelle aree nelle quali non siano stati ancora approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l'edificazione, sono consentiti:

- gli interventi indicati alle lettere a), b), c) dell'art. 27 della L.R. 12/2005;
- gli interventi indicati alla lettera d) dell'art 27 della L.R. 12/2005 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a corrispondere gli oneri di urbanizzazione vigenti.

3.2 **Attuazione tramite Permesso di costruire convenzionato**

Nei casi in cui gli interventi edilizi riguardano immobili ricadenti in zone di particolari caratteristiche fisico-tipologico e morfologiche che connotano l'esistente, da rispettare in caso di eventuali interventi integrativi o sostitutivi e/o di particolare valore ambientale, le norme dell'ambito assoggettano gli interventi stessi al rilascio di un permesso di costruire convenzionato, secondo quanto disposto dalla LR 12/2005, art. 10, comma 2.

Il ricorso al Permesso di Costruire Convenzionato, ove non diversamente specificato, è ammissibile unicamente in ambito di tessuto urbano consolidato; in particolare è ritenuto ammissibile nei seguenti casi:

- in tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia, ivi compresi quelli consistenti nella demolizione di un edificio e nella sua ricostruzione anche non fedele;
- tutti gli interventi di nuova costruzione, relativi ad un solo edificio;
- gli interventi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione relativi a più edifici, che essendo volti al completamento o alla riorganizzazione di un isolato di impianto urbano consolidato, pur completando la creazione di nuovi spazi pubblici, non configurino un disegno urbano nuovo e un nuovo assetto infrastrutturale.

Il Permesso di Costruire Convenzionato nell'ambito del tessuto storico, salvo diversa indicazione, non può prevedere una volumetria superiore a quella esistente.

Il Permesso di Costruire Convenzionato, essendo alternativo allo strumento urbanistico attuativo, al pari di esso deve prevedere la cessione gratuita al comune di una dotazione di aree a servizi commisurata alla superficie di pavimento o al volume oggetto di intervento.

Tale dotazione deve rispettare i seguenti parametri:

- 26,50 mq/150 mc residenziali;
- 100% della superficie lorda di pavimento destinata ad uffici, attività commerciali o attività ricettive;
- 10% della superficie lorda di pavimento destinata ad attività industriali o artigianali.

Laddove la cessione gratuita delle aree a servizio, a insindacabile giudizio del Comune, risulta impossibile od inopportuna per il pubblico interesse, è possibile procedere alla loro monetizzazione.

3.3 Verifiche di compatibilità degli interventi

Troveranno applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia di ecologia e di valutazione dell'impatto ambientale.

Per gli interventi in aree per le quali è previsto il cambio di destinazione da precedente attività produttive è fatto obbligo al Comune di richiedere, a corredo della documentazione del piano attuativo o di quella prodotta per l'ottenimento del titolo abilitativo, il progetto degli interventi di bonifica da attuarsi a monte di quelli edilizi ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

In particolare per il riutilizzo di aree industriali/artigianali dismesse è obbligatorio:

- l'accertamento della compatibilità delle caratteristiche qualitative di suolo e sottosuolo, con la specifica destinazione d'uso, mediante realizzazione di piani di indagini preliminari da concordare con l'ARPA;
- qualora gli accertamenti preliminari evidenzino superamenti delle CSC di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta Titolo V, dovranno essere attivate tutte le procedure previste dal medesimo decreto;
- nelle aree dove sia stata effettuata un'analisi di rischio ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e siano state individuate delle CSR, dovrà essere prevista, per le operazioni che comportino una modifica dello stato dei luoghi, una preliminare valutazione con gli Enti competenti circa la conformità con l'analisi di rischio già eseguita o la necessità di modifica della stessa;

Per ogni singolo intervento edilizio è inoltre prescritto:

a) in caso di presenza di amianto:

- il PRAL (Piano Regionale Amianto Lombardia) per realizzare il censimento e la mappatura dei siti e dei manufatti contenenti amianto prevede per i soggetti pubblici e privati l'obbligo di notificare all'ASL competente per territorio la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto in matrice friabile (coibentazioni di tubazioni, guarnizioni di caldaie, intonaci speciali, ecc....) e compatta (eternit, canne fumarie, mattonelle in vinil-amianto, controsoffittature, ecc...) presenti in edifici, luoghi, impianti e mezzi di trasporto.
- dovrà essere pertanto compilato il prescritto questionario conoscitivo ed il programma di controllo e manutenzione da trasmettere all'ASL di Lodi, nonché, ove necessario, il piano di rimozione dell'amianto;

b) rifiuti vari:

- tutti i materiali non riutilizzabili tal quali in loco, dovranno essere classificati ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/2006) ed avviati a smaltimento o recupero in siti autorizzati;

c) pozzi di prelievo acque sotterranee:

- nel caso in cui un pozzo provato debba essere dismesso, dovranno essere seguite le procedure previste dalla circolare 38/SAN/83, dalla D.G.R. 22502/92 e dal Regolamento Locale d'Igiene;

d) terre da scavo:

- la gestione delle terre da scavo dovrà avvenire secondo quanto previsto dall'art. 186 del D.Lgs. 152/2006.

Dovrà inoltre essere verificata, per gli interventi da realizzare nelle nuove aree residenziali e per come già indicato nel Documento di Piano del P.G.T., la capacità residua dell'impianto di depurazione e la sostenibilità dei fabbisogni idrici, nonché, ove previsto dall'art. 8 della Legge 447/95, effettuata la valutazione previsionale del clima acustico o la valutazione di impatto acustico.

4 TRASFERIMENTO DELLA CAPACITA' INSEDIATIVA

Il trasferimento della capacità insediativa prevista dal Piano delle Regole è consentito solo tra lotti contigui aventi la medesima destinazione d'uso. Per il trasferimento è necessario un atto di asservimento registrato e trascritto e depositato anche in Comune.

Non sono ammessi trasferimenti volumetrici tra aree separate da strade pubbliche o di uso pubblico ancorché aventi la medesima disciplina.

Sono fatti salvi i trasferimenti volumetrici derivanti dai criteri perequativi, compensativi e incentivanti così come descritti nelle presenti Norme di Attuazione.

Nelle zone agricole è ammessa, ai fini del computo dei volumi realizzabili, l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti su terreni di Comuni contermini, così come previsto dall'art. 59 comma 5 della L.R. 12/2005.

5 COMPENSAZIONE, INCENTIVAZIONE E PEREQUAZIONE URBANISTICA

L'applicazione dei criteri di compensazione, incentivazione e perequazione urbanistica comporta, da parte del soggetto richiedente, la presentazione di uno strumento di pianificazione attuativa, ove specificatamente previsto, o della richiesta di titolo abilitativo mediante sottoscrizione di una convenzione con il Comune.

5.1 Compensazione urbanistica

Ai sensi dell'art. 11 comma 3 della l.r. 12/05, l'Amministrazione Comunale potrà regolamentare la cessione gratuita delle aree destinate alla realizzazione di opere di urbanizzazione, ovvero di servizi ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale, da effettuarsi all'atto della utilizzazione delle potenzialità edificatorie, calcolate tenendo conto dell'onere gravante sul fondo, con aggiunta di un credito compensativo alla dotazione base stabilita nei vari ambiti del Piano del Regole.

Il meccanismo della compensazione è finalizzato a consentire la demolizione di volumetrie private e la loro ricostruzione in posizione coerente con le finalità di riqualificazione urbanistica e paesistico ambientale del PGT.

Lo sfruttamento dei crediti compensativi, assegnati contestualmente alla cessione a vantaggio del comune delle aree destinate a servizi, avviene tramite permesso di costruire convenzionato.

Il Comune può utilizzare, ai fini dell'applicazione della compensazione, anche il proprio patrimonio di aree, indipendentemente dalla destinazione originaria di Piano, con permuta o altre forme consentite dalla legge. A tal fine il Comune definisce il Regolamento per l'attuazione e gestione del principio di Compensazione nell'ambito del territorio comunale.

5.2 Incentivazione urbanistica

L'Amministrazione comunale, sempre sulla base dei criteri definiti dall'art. 11 della L. 12/05, ha inoltre previsto di attivare una disciplina di incentivazione edilizia volta al risparmio e al miglioramento dell'ambiente, contribuendo inoltre alla qualità, al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale del territorio comunale.

L'Amministrazione comunale, sempre sulla base dei criteri definiti dall'art. 11 della L. 12/05, ha inoltre previsto di attivare una disciplina di incentivazione edilizia volta al recupero di ambiti fortemente compromessi. Le tavole grafiche individueranno ambiti in cui sarà possibile attivare tali principi.

La promozione potrà operare nella qualità delle dotazioni impiantistiche, strutturali e nell'uso di materiali dell'edilizia residenziale e produttiva, e verrà applicata a tutti gli edifici che, per la loro qualità controllata e dotazione di dispositivi per l'utilizzazione di energie alternative, verranno promossi con il possibile recupero di parte degli oneri di urbanizzazione secondaria, o con incrementi della possibilità edificatoria.

Il Piano delle regole detta le norme a cui il comune si attiene per l'attribuzione di diritti edificatori premiali esplicabili sul fondo al dimostrato raggiungimento degli obiettivi e delle soglie prestazionali indicate in documenti comunali all'uopo deliberati

Alla presentazione del titolo abilitativo convenzionato il richiedente deve corredare il progetto con ogni documento e studio (sottoscritti da tecnici abilitati) utile e necessario per comprovare i caratteri dell'intervento, anche in relazione al mantenimento in efficienza nel tempo di manufatti ed impianti che consentono il perseguimento delle prestazionali, delle quali si deve fare menzione nella convenzione e per le quali devono altresì essere previste le garanzie finanziarie a vantaggio del comune in caso di mancato assolvimento delle prestazioni.

La sottoscrizione della convenzione che accede al permesso di costruire consente l'assegnazione e l'utilizzo del

diritto volumetrico incentivante.

L'Ufficio Tecnico alla richiesta dell'agibilità/abitabilità, verifica la effettiva rispondenza delle opere a quanto previsto nel progetto.

La dichiarazione di fine lavori è corredata da una dichiarazione del direttore lavori, il quale attesta il rispetto degli impegni assunti in relazione al progetto presentato.

In caso di mancato adempimento di obbligazioni per l'efficienza energetica e di qualificazione paesaggistica dedotte ai fini dell'ottenimento del diritto edificatorio, viene assegnato un termine temporale per conformarsi al permesso di costruire ed alle ulteriori prescrizioni che possono essere impartite. In caso di inadempimento, il comune dichiara la decadenza del diritto edificatorio incentivante trovando pertanto applicazione l'art. 38 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

5.3 Perequazione urbanistica

Le disposizioni del presente articolo, in ottemperanza a quanto previsto l.r. 11 marzo 2005, n. 12, art. 11, trovano applicazione sulle seguenti aree, come definite all'interno del PGT:

- a) ambiti di trasformazione di nuova previsione definiti nel Documento di Piano – Schede Ambiti di Trasformazione
- b) aree destinate a servizi pubblici o viabilità di nuova previsione.

La perequazione si articola come segue:

- a) perequazione di comparto
- b) perequazione diffusa
- c) altri incentivi.

La tecnica perequativa che più evidentemente realizza una forma di "giustizia amministrativa" si traduce nella ripartizione della capacità edificatoria delle aree interessate dalla trasformazione urbanistica in maniera proporzionale tra i proprietari delle aree stesse, a prescindere dalla destinazione d'uso assegnata alla singola area e dunque dalla edificabilità effettiva. Ne discende che anche i proprietari di aree inedificabili diventano titolari di diritti edificatori "virtuali" o "potenziali". Tali diritti possono poi essere ceduti a titolo oneroso ai proprietari delle aree effettivamente edificabili, così determinandosi una trasformazione in diritti edificatori "reali". E' evidente che può costruire solamente chi possiede un'area cui il piano urbanistico assegni una edificabilità effettiva, ma egli deve acquistare, da chi non può usarla, la cubatura necessaria per raggiungere l'edificabilità effettiva. A seguito dell'attribuzione dei diritti edificatori, i proprietari di aree destinate ad opere pubbliche o infrastrutture pubbliche devono cederle gratuitamente al Comune.

La perequazione urbanistica, nel caso di San Colombano al Lambro, è ottenuta applicando lo stesso indice territoriale (It) alle aree incluse nel perimetro che definisce fisicamente l'Ambito di Trasformazione da attuarsi mediante pianificazione esecutiva; le volumetrie consentite in applicazione di tale indice saranno poi realizzate sulle aree di concentrazione volumetrica indicate negli Ambiti di Trasformazione e definite in sede di pianificazione attuativa (aree fondiarie) sulla base dell'indice fondiario minimo (If).

Il raggiungimento dell'indice fondiario minimo è la condizione essenziale per il rilascio del titolo abilitativo.

Si configura pertanto la necessità di una perequazione diffusa ottenuta attribuendo a tutte le aree private e pubbliche destinate a servizi e individuate nell'apposito elaborato grafico (PS01_2), non comprese all'interno degli A.T., di uno stesso indice territoriale identico a quello attribuito all'interno dei singoli A.T.

La volumetria così generata, ovvero la capacità teorica edificatoria, delle aree destinate a servizi sia esterne sia interne agli A.T. determina il raggiungimento dell'indice minimo fondiario così come prescritto nelle schede degli Ambiti di Trasformazione.

La capacità teorica precedente si traduce in diritti edificatori che si generano a favore dei privati proprietari delle aree medesime nel momento in cui esse vengono cedute al Comune per la realizzazione di servizi pubblici.

I privati proprietari detentori dei diritti volumetrici hanno facoltà di conferire gli stessi, traducendoli in beneficio economico, alle aree di trasformazione per il raggiungimento dell'indice minimo fondiario previsto negli A.T.

I diritti edificatori determinati si intendono a destinazione residenziale in quanto generati in aree destinate a viabilità o a servizi di tipo residenziale. I diritti volumetrici residenziali sono utilizzabili esclusivamente per le destinazioni di tipo residenziale da realizzarsi all'interno delle aree di espansione residenziali;

La differenza tra indice fondiario minimo di edificazione e indice territoriale definisce la volumetria necessaria per la realizzazione delle previsioni dello strumento attuativo, che deve essere acquisita attraverso il meccanismo di conferimento di diritti edificatori delle aree destinate a servizi esterne agli A.T. ovvero delle aree destinate a viabilità e servizi poste anche all'interno degli A.T. Il conferimento dei diritti volumetrici necessari alla verifica dell'indice minimo di edificazione delle aree di trasformazione deve essere documentato nella convenzione allegata allo strumento attuativo, all'atto della sua sottoscrizione.

Il Comune, per svolgere efficacemente un'azione di programmazione rispetto ai propri obiettivi strategici ha a disposizione, in relazione alla sua effettiva proprietà di aree già destinate a servizi, una quota volumetrica di diritti edificatori così come descritto negli elaborati di piano. Tali diritti edificatori possono essere ceduti dal Comune ai privati che ne facciano richiesta ad un prezzo stabilito in apposito atto deliberativo, periodicamente aggiornato in sede di approvazione del bilancio comunale.

I proventi derivanti dalla cessione di queste aree sono obbligatoriamente impiegati per l'acquisizione di aree tra quelle riportate nell'elaborato PS01_1 del Piano dei Servizi o per l'attuazione del programma delle opere pubbliche.

TITOLO II. CONTENUTI DI CARATTERE GENERALE

6 DEFINIZIONE DEI PARAMETRI E DEGLI INDICI URBANISTICI E EDILIZI

I seguenti indici e parametri servono alla definizione e all'organizzazione planivolumetrica ed urbanistica degli ambiti definiti dal Piano delle Regole. Tali definizioni assumono carattere prescrittivo e sono la base dell'impianto normativo.

A tale scopo si elencano di seguito le abbreviazioni relativamente alle unità di misura utilizzate:

- mq: valore espresso al metro quadrato
- mc: valore espresso al metro cubo
- ml: valore espresso al metro lineare
- mc/mq: valore espresso mediante il rapporto tra metro cubo e metro quadrato
- mq/mq: valore espresso mediante il rapporto tra metro quadrato e metro quadrato
- %: valore espresso in percentuale

6.1 St (mq) - Superficie territoriale

Per superficie territoriale si intende la superficie dell'area compresa all'interno del perimetro di un comparto soggetto a intervento di trasformazione urbanistica con capacità edificatoria, la quale comprende, oltre alla superficie fondiaria (Sf), la superficie necessaria alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed esclude le strade pubbliche, esistenti alla data di adozione del Piano delle Regole, eventualmente ricadenti all'interno di detto perimetro.

6.2 It (mc/mq) - Indice di fabbricabilità territoriale

Definisce il volume massimo edificabile su ciascuna unità di superficie territoriale, escluso il volume relativo alle opere di urbanizzazione primarie e secondarie.

6.3 Ut (mq/mq) - Indice di utilizzazione territoriale

Definisce la massima Superficie Lorda di Pavimento (SLP) edificabile per ciascuna unità di superficie territoriale. Esso è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie territoriale ($Ut = SLP/St$), ovvero rappresenta il numero di mq di superficie utile lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale.

6.4 **Sf (mq) - Superficie fondiaria**

Per Superficie fondiaria si intende la superficie del lotto edificabile al netto delle superfici per opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

6.5 **If (mc/mq) - Indice di fabbricabilità fondiaria**

Definisce il volume massimo edificabile per ogni unità di superficie fondiaria.

6.6 **Uf (mq/mq) - Indice di utilizzazione fondiaria**

Definisce la massima Superficie Lorda di Pavimento (SLP) edificabile per ciascuna unità di superficie fondiaria.

6.7 **Su (mq) - Superficie Utile netta**

E' la somma delle superfici di tutti i piani, calcolata come la SLP, al netto delle murature verticali interne e perimetrali.

6.8 **SLP (mq) - Superficie Lorda complessiva di Pavimento**

Per Superficie Lorda di Pavimento si intende la somma della superficie lorda di tutti i piani dell'edificio: fuori terra, sotto suolo, sotto tetto e soppalchi, misurata entro il profilo esterno delle pareti perimetrali.

Dal calcolo della SLP è escluso quanto indicato ai successivi punti 6.8.1 e 6.8.2.

6.8.1 Per i fabbricati residenziali sono esclusi dal calcolo della SLP:

- a. le superfici degli spazi aperti dei porticati e delle logge, con eccezione di quelli aventi profondità (misurata dal limite della delimitazione perimetrale esterna dell'edificio cui sono addossati al limite del lato aperto) maggiore di m. 2.50-, nonché degli androni passanti. Nel caso di profondità maggiori è computata solamente la parte eccedente la misura massima sopra descritta. Non concorrono in ogni caso alla determinazione della SLP i portici assoggettati a servitù di uso pubblico;
- b. le superfici degli spazi aperti dei balconi, ballatoi e sporti aggettanti, con eccezione di quelli aventi profondità (misurata dal limite della delimitazione perimetrale esterna dell'edificio cui sono addossati e che costituisce il perno dell'aggetto, al limite dello sporto stesso) maggiore di m. 2.50. Nel caso di profondità maggiori è computata solamente la parte eccedente la misura massima sopra descritta;
- c. le superfici degli spazi aperti dei cavedi e delle tettoie;
- d. le superfici dei vani scala e ascensore a servizio di più di 2 alloggi, calcolate in mezzeria dei muri in condivisione con le unità immobiliari o con altri vani condominiali;

- e. le superfici destinate ad autorimessa e relativi spazi di manovra anche in eccedenza a quanto previsto dalla L. 122/89 e s.m.i.;
- f. le superfici dei piani interrati o parzialmente interrati costituenti pertinenze dell'unità immobiliare principale, qualora non sporgano per più di m 1,60, misurati dalla quota del marciapiede all'estradosso del solaio del primo piano abitabile; detti spazi devono avere altezza interna netta non superiore a m. 2,40 e rapporto aeroilluminante inferiore a 1/20;
- g. le superfici degli ambienti sottostanti i tetti qualora le falde del tetto siano impostate a non più di 60 cm. rispetto all'estradosso dell'ultimo solaio orizzontale e la pendenza delle falde non sia superiore al 40%;
- h. le superfici strettamente necessarie alla collocazione degli impianti tecnologici, cioè i vani e gli spazi necessari a contenere le apparecchiature degli impianti idrici, delle centrali termiche, delle centrali di condizionamento dell'aria, delle centraline e dei contatori dell'energia elettrica o del gas, i locali macchine degli ascensori, i locali per la raccolta delle immondizie,
- i. per i soli edifici aventi oltre due piani fuori terra e costituiti da più di quattro alloggi, gli spazi destinati a deposito carrozzine, biciclette, compresi i relativi spazi d'accesso fino ad un massimo del 4% della SLP.
- j. gli elementi di facciata degli edifici, quali i cappotti termici, le pareti ventilate e tutti gli accorgimenti tecnici finalizzati esclusivamente al risparmio energetico, nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla L.R. 20 aprile 1995 n°26 e s.m.i.

6.8.2 Per gli insediamenti industriali e commerciali sono esclusi dal calcolo della SLP:

- k. gli spazi per gli impianti di depurazione, per gli impianti termici, per gli impianti elettrici e altri impianti tecnologici a stretto servizio dell'attività svolta;
- l. i serbatoi esterni in soprassuolo e sottosuolo;
- m. le superfici delle scale di sicurezza e dei relativi impianti di sollevamento realizzati in ottemperanza a normative statali o regionali o alle disposizioni impartite da organi pubblici di vigilanza, aggiunte all'esterno di edifici che ne siano sprovvisti, esistenti alla data di adozione del presente Piano delle Regole, ove fosse dimostrata, con specifica documentazione, l'impossibilità di realizzare dette strutture all'interno della sagoma del fabbricato;
- n. le superfici dei piani interrati o seminterrati adibiti a magazzino, deposito di valori, archivio, autorimesse, costituenti pertinenze delle unità immobiliari soprastanti, aventi altezza netta interna non superiore a m. 2.40 e nella misura massima del 30% della slp, ad eccezione delle superfici destinate ad autorimessa;
- o. i soppalchi realizzati all'interno dei fabbricati per attività produttive per esigenze di produzione o stoccaggio, che abbiano un'estensione inferiore al 20% della superficie del locale nel quale sono realizzati;
- p. gli spazi delle tettoie.

La modalità di calcolo della SLP sopra esposta deve essere utilizzata anche per la verifica della SLP dei fabbricati esistenti, ove questa risultasse necessaria ai fini dell'attuazione delle indicazioni del Piano delle Regole.

6.9 SV (mq) - Superficie di vendita

Per superficie di vendita si intende l'area destinata all'esercizio dell'attività di vendita, comprensiva della superficie di esposizione o occupata da banchi, scaffalature ed altre attrezzature, con esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

Nel caso di attività esclusiva di vendita di merci ingombranti, non immediatamente amovibili ed a consegna differita (ad es. mobilifici, autoconcessionarie, legnami, materiali edili e simili) la SV è computata nella misura di 1/10 della SLP per la quota di superficie non superiore a mq 1.500 e di 1/4 della SLP per la quota di superficie superiore al predetto limite. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo che chiedano ed ottengano le prescritte autorizzazioni per l'intera ed effettiva superficie di vendita.

6.10 V (mc) - Volume

Ai soli fini del dimensionamento del carico urbanistico, nonché della quantificazione degli oneri di urbanizzazione, il volume delle costruzioni si ricava moltiplicando la SLP per una altezza virtuale di mt. 3,00.

Ai fini del calcolo volumetrico per tutti gli edifici la cui destinazione risulta diversa da quella residenziale, l'altezza è convenzionalmente fissata nella misura di ml. 3, a prescindere dall'effettiva minore o maggiore altezza interna dei locali, anche nel caso di piani terra destinati ad usi commerciali o simili.

In ambito di tutela dei valori storico/ambientali valgono le disposizioni di cui all'art. 17.3.1 – *Volume degli edifici esistenti*.

6.11 Sc (mq) - Superficie coperta

Per superficie coperta si intende la proiezione sul terreno delle parti edificate fuori terra, comprese quelle non considerate agli effetti del calcolo della SLP e compresi i fabbricati accessori permanenti (depositi, porticati, tettoie).

Sono esclusi dal calcolo della Sc:

- a. le parti aggettanti aperte, sporgenti dal filo dei fabbricati, come balconi, gronde e simili, con eccezione di quelli aventi profondità (misurata dal limite della delimitazione perimetrale esterna dell'edificio cui sono addossati al limite del lato aperto) maggiore di m. 1.50. Nel caso di profondità maggiori è computata solamente la parte eccedente la misura massima sopra descritta.

6.12 Rc (%) - Rapporto di copertura

Definisce la quantità massima di superficie copribile (S_c) in rapporto alla superficie fondiaria del lotto (S_f), espressa in percentuale.

6.13 Spd (%) - Superficie permeabile drenante

Definisce la quantità minima di superficie che possa assorbire le acque meteoriche senza alcun impedimento sottostante dovuto a manufatti impermeabili di qualsiasi natura. Il rapporto Spd è misurato in percentuale sulla S_f , in analogia al rapporto Rc. Tale superficie deve essere drenante in senso naturale senza alcun impedimento sotto e soprasuolo e non deve essere interessata da alcun tipo di pavimentazione ancorché parzialmente drenante.

6.14 H (ml) - Altezza dei fabbricati

Definisce l'altezza massima consentita dei fabbricati, secondo quanto indicato nelle disposizioni relative a ciascun ambito del piano.

L'altezza è verificata su tutti i fronti del fabbricato a partire dal piano di riferimento fino alla quota più alta tra:

- l'intradosso dello sporto di gronda;
- la quota d'imposta del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile o agibile;
- la parte superiore dell'eventuale parapetto pieno di coronamento delle fronti.

Nei casi in cui il solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile o agibile non sia orizzontale, l'altezza è riferita al punto medio del solaio stesso, al suo intradosso, tra l'imposta e il colmo.

Nel caso di coperture a falde inclinate aventi pendenza superiore al 45% la quota più alta al fine della verifica dell'altezza è quella della linea di colmo.

Qualora le falde del tetto siano impostate a più di 60 cm rispetto all'estradosso dell'ultimo solaio orizzontale, oppure abbiano pendenza superiore al 40%, l'altezza va riferita al punto medio delle falde stesse, al loro intradosso, tra l'imposta e il colmo.

Per i fronti che prospettano su spazi pubblici (vie, piazze, parchi, ecc..) e che da questi sono arretrati non più di 10 metri, l'altezza viene computata partendo dalla quota media del marciapiede stradale (esistente o previsto) posto lungo il lotto di intervento. Qualora il marciapiede non esista e non sia previsto, l'altezza si inizia a computare dalla quota media del colmo stradale o della piazza nel tratto antistante il lotto.

Per i fronti che non prospettano su spazi pubblici o che sono arretrati rispetto ai medesimi di oltre 10 metri, la quota di riferimento ai fini del computo dell'altezza è quella del piano di campagna rilevato al momento della richiesta di approvazione del progetto. Qualora la morfologia del lotto sia stata precedentemente modificata a seguito di interventi di qualunque genere o comunque risulti incoerente con l'assetto plani-altimetrico delle aree confinanti, la quota di riferimento può essere ricavata quale raccordo delle quote relative alle suddette aree.

L'altezza degli edifici non dovrà superare l'altezza massima (H_{max}) raggiungibile nelle varie zone.

Non sono soggetti al rispetto della Hmax, se compatibile con le esigenze di natura paesistico-ambientale, i manufatti di particolari funzioni e gli impianti tecnici quali: campanili, serbatoi idrici, torri piezometriche e per le telecomunicazioni, tralicci di elettrodotti, camini, torri di raffreddamento, di esalazione e depurazione, silos e impianti simili connessi e necessari per la produzione o funzionalità delle opere.

Ove l'altezza viene espressa come numero massimo di piani realizzabili fuori terra, nel conteggio di detti piani si devono considerare anche i piani seminterrati sporgenti per oltre m. 1,50 dalla quota di riferimento per come sopra stabilita.

6.15 Distanze

Le distanze minime da osservare fra i fabbricati, indipendentemente dal fatto che siano abitabili o meno, ed i confini del lotto asservito, dagli altri fabbricati e dal confine stradale, si determinano misurando la distanza sulla retta orizzontale fra la proiezione delle superfici esterne delle murature perimetrali dell'edificio, al netto dei corpi aggettanti aperti sino alla sporgenza massima di m. 1,50, e detti riferimenti.

Le distanze minime da osservare nelle costruzioni sono indicate separatamente per ciascun ambito negli articoli delle presenti Norme a queste riferiti.

È ammessa l'edificazione a confine o in aderenza ad altri edifici nei seguenti casi:

- quando esista già un edificio a confine, privo di parete finestrata, sulla proprietà confinante: in tal caso l'altezza del nuovo edificio potrà superare quella dell'edificio preesistente nel rispetto dell'altezza massima (H max) raggiungibile nell'ambito;
- quando vengano costruiti a confine contemporaneamente due edifici che formino un unico organismo architettonico;
- quando i proprietari confinanti si accordino (con regolare convenzione registrata e trascritta) per costruire a confine o in aderenza: in questo caso la convenzione deve contenere l'impegno da parte del confinante che non edifica per primo a costruire sul proprio terreno esclusivamente sul confine in aderenza all'edificio del vicino ed in armonia con le caratteristiche architettoniche del medesimo;
- lungo le strade pubbliche ove sia consentita l'edificazione a cortina.

Nel caso di pareti, o parti di pareti, entrambe non finestate appartenenti al medesimo edificio o ad edifici ricadenti sul medesimo lotto, la distanza minima tra parete e parete non può essere inferiore a 3,00 m e ciò unicamente per una lunghezza delle fronti prospettanti non superiore a 5,00 mt.

Ai fini del rispetto delle distanze nell'edificazione, i limiti dei diversi ambiti funzionali e/o morfologici individuati nel Piano delle Regole sono equiparati ai confini di proprietà quando riguardano aree destinate ad attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico dal Piano dei Servizi o come tali individuate nell'ambito di piani attuativi e permessi di costruire convenzionati.

6.15.1 Dc (ml) - Distanza minima dei fabbricati dal confine

Si determina misurando la distanza fra l'edificio ed il confine del lotto di proprietà nel punto più prossimo all'edificio stesso.

6.15.2 Df (ml) - Distanza minima tra i fabbricati

La distanza tra i fabbricati va calcolata sul segmento minimo congiungente i fabbricati stessi ovvero la minor distanza intercorrente, sia che tali fabbricati insistano sullo stesso lotto sia che insistano su lotti differenti.

6.15.3 Ds (ml) - Distanza minima dei fabbricati dal confine stradale

Si determina misurando la distanza dell'edificio dal confine stradale come definito dall'art. 3 del D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni, misurata in senso ortogonale ad esso.

In tutte gli ambiti individuati dal Piano delle Regole, la distanza Ds può essere inferiore a quella prevista nelle disposizioni degli ambiti, quando tale minore distanza sia finalizzata a rispettare l'allineamento stradale/cortina edilizia prevalente degli edifici esistenti sulla pubblica via, sul lato sul quale si interviene, esclusi gli edifici accessori, su giudizio dell'ufficio tecnico/Amministrazione Comunale.

6.16 Urbanizzazioni

L'urbanizzazione primaria e secondaria è costituita dall'insieme di servizi, aree ed opere necessari all'utilizzo di un'area a scopo edificatorio, secondo le destinazioni previste nel Piano di Governo del Territorio.

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono quelle indicate dalle leggi vigenti ed in particolare quelle considerate e precisate all'art. 44 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12.

6.16.1 Urbanizzazione primaria

Fanno parte delle opere di urbanizzazione primaria: strade, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, cavedi multi servizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.

L'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria è accertata quando siano presenti, nell'intorno del lotto, i servizi di cui al precedente comma e gli stessi abbiano caratteristiche dimensionali e di potenzialità idonee rispetto alla domanda in atto e infine quando la qualità dei manufatti sia tale da non richiedere estesi interventi manutentivi straordinari.

6.16.2 Urbanizzazione secondaria

Fanno parte delle opere di urbanizzazione secondaria: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo e strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, presidi per la sicurezza pubblica, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, cimiteri.

7 DEFINIZIONI DI CARATTERE GENERALE

7.1 Androni e vestiboli

Ambienti di disimpegno ed ingresso, situati al piano terra degli immobili, aventi o due lati aperti o un lato aperto ed uno collegato direttamente al corpo scale ed agli impianti di sollevamento.

7.2 Ballatoio

Struttura orizzontale, aperta almeno su un lato, sorretta da mensole o a sbalzo sporgente dalle delimitazioni perimetrali esterne, ad uso di disimpegno e comunicazione tra il corpo di distribuzione verticale e le unità immobiliari o parte di esse.

7.3 Confine stradale

Limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

7.4 Delimitazioni perimetrali esterne

Sono costituite dalle pareti esterne opache di qualsiasi materiale, dalle pareti esterne trasparenti e dai serramenti che racchiudono il volume dell'edificio.

7.5 Edificio

Complesso di unità immobiliari strutturalmente organizzate costituiti anche da più corpi di fabbrica.

7.6 Porzione di edificio

Parte di edificio la cui sagoma si configura corpo ben identificabile da cielo a terra avente codice identificato sul Sistema informativo territoriale topografico del comune.

7.7 Linea di colmo

E' la retta orizzontale generata dall'intersezione dei piani inclinati opposti costituiti dalle falde o generata dall'intersezione superiore tra piani verticali e falda.

7.8 Linea di gronda

E' la retta orizzontale posta al livello inferiore dei piani inclinati costituiti dalle falde. E' determinata dall'intersezione dei piani inclinati con l'estradosso del piano orizzontale di copertura.

7.9 Loggia

E' uno spazio aperto integrato al piano di un edificio, posto ad un livello superiore al piano terra; delimitata per almeno un lato dall'edificio stesso e per i restanti da pilastri, può essere sormontata da terrazzo o edificio pieno o copertura.

7.10 Piano di campagna o quota zero

Corrisponde con la quota del marciapiede o, dove non esiste, con la quota stradale finita pubblica o privata antistante il fabbricato, da determinare dal competente ufficio comunale.

7.11 Piano interrato

E' il piano avente quota di pavimento finito e quota della soletta di copertura misurata all'estradosso inferiori dalla quota del piano di campagna.

7.12 Piano seminterrato

E' il piano avente quota di pavimento finito inferiore alla quota del piano di campagna e la quota dell'estradosso della soletta di copertura superiore alla quota del piano di campagna per un massimo di m. 1.60.

7.13 Piano sottotetto

E' il volume compreso tra l'ultimo solaio delimitante l'ultimo piano abitabile o praticabile ed il solaio inclinato di falda che sorregge il manto di copertura.

7.14 Piano terra o terreno

Corrisponde al primo piano fuori terra del fabbricato, posto al livello del piano di campagna o con quota del pavimento, misurata dal piano di campagna inferiore o uguale a 20 cm.

7.15 Piano abitabile

Piano fuori terra e/o parzialmente fuori terra avente le caratteristiche minime tali da consentirne un utilizzo abitativo con presenza continuativa di persone ai sensi delle normative igienico-sanitarie vigenti

7.16 Portico

E' uno spazio aperto posto al piano terra di un edificio con almeno un lato aperto e/o eventualmente sostenuto da pilastri; può essere sormontato da terrazzo, da copertura o edificio pieno.

7.17 Soppalco

E' un ripiano intermedio all'interno di spazi primari avente almeno un lato non delimitato da pareti a tutta altezza. Nei locali di abitazione, nei depositi e magazzini, anche di edifici preesistenti, i soppalchi saranno ammessi solo quando si verifichino le seguenti condizioni:

- l'altezza netta interna fra pavimento finito e soffitto finito al netto della struttura, sia per la parte sottostante che per la parte soprastante, non dovrà essere inferiore a m 2,10; in tal caso la proiezione orizzontale del soppalco non dovrà superare 1/3 della superficie del locale;
- qualora l'altezza come sopra definita sia per la parte sottostante che per la parte soprastante, sia almeno di m 2,30, la proiezione orizzontale del soppalco potrà raggiungere come massimo il 50% della superficie del locale.

7.18 Spazi residenziali accessori

Sono locali integrativi ai locali di abitazione, caratterizzati da una permanenza di tipo saltuario e destinati ad esempio a sala da gioco, sala di lettura, lavanderia, cantine e cantinole, locali di sgombero, stenditoi, spazi per la raccolta dei rifiuti.

7.19 Spazi residenziali primari e di servizio

Sono locali di abitazione caratterizzati da una permanenza di tipo continuativo e destinati ad esempio a camera da letto, sala, soggiorno, pranzo, cucina, spazi di cottura, stanze da bagno, servizi igienici, spogliatoi, guardaroba, corridoi di distribuzione.

7.20 Sporti aggettanti aperti

Strutture orizzontali o inclinate sporgenti dalle delimitazioni perimetrali esterne quali balconi, pensiline, gronde e cornicioni.

7.21 Superficie non residenziale (Snr)

Superfici destinate a servizi ed accessori di pertinenza del singolo alloggio o dell'intero organismo abitativo, misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre, così come definite dal Decreto Ministeriale 10 maggio 1977, n° 801.

Le superfici non residenziali riguardano:

cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, centrali termiche, lavatoi comuni, immondezzai ed altri locali a stretto servizio della residenza quali depositi per attrezzi, biciclette, carrozzine ecc., logge, balconi e terrazze, vano delle scale comuni comprensive dei pianerottoli di sbarco e vano ascensore misurato una sola volta in proiezione verticale, vani scale interni all'alloggio quando delimitati da pareti a tutta altezza, autorimesse singole o collettive coperte (comprensive degli spazi di manovra coperti) definite dalle delimitazioni perimetrali esterne con esclusione dei parcheggi scoperti e delle rampe di manovra scoperte, androni d'ingresso, porticati liberi salvo il caso in cui siano asserviti all'uso pubblico, spazi di distribuzione dei locali computati nella Snr.

7.22 Superficie utile abitabile (Su)

E' la superficie di pavimento degli alloggi, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, dei pilastri, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre, e comprensiva di eventuali scale interne non delimitate da pareti a tutta altezza, così come definite dal Decreto Ministeriale 10 maggio 1977, n° 801.

7.23 Tettoia

E' un corpo sostenuto da pilastri che definiscono uno spazio mediante semplice copertura, aperto su tutti i suoi lati. Sostenuto da mensole o altro può essere addossato a uno o al massimo due lati di un edificio.

7.24 Volumi tecnici

Sono i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico). A titolo esemplificativo sono considerati volumi tecnici quelli strettamente necessari a contenere i serbatoi idrici, i vasi di espansione dell'impianto termico, le centrali termiche, le unità di trattamento dell'aria, le centraline elettriche e telefoniche. il vano corsa degli ascensori, le canne fumarie di ventilazione e altri impianti tecnologici a stretto servizio dell'attività svolta.

8 DEFINIZIONE DEI TIPI EDILIZI

I tipi edilizi sono come di seguito definiti:

8.1 CASE A CORTE:

Tipo edilizio con pertinenza costituita da spazio distributore interno comune (corte) accessibile dal percorso esterno attraverso un passo carrabile. La struttura costruita si organizza attorno alla corte/cortile, spazio necessario alla abitazione stessa dove si compiono anche operazioni di lavoro. Il tessuto edilizio che ne

conseguenza deriva per definizione da Impianti di domus e/o edilizia specialistica romana.

Sono caratterizzanti le relazioni e la gerarchia fra:

- ingresso, portale, androne, portico, corte, spazio lastricato e spazio a verde;
- androne, scala, spazio distributore corrispondente all'antica loggia;
- spazio distributore corrispondente alla loggia e spazio distribuito;
- i vari piani dell'edificio;
- corpo principale doppio e sue espansioni lungo i margini del perimetro.

La giacitura dei manufatti è prevalentemente perimetrale alla corte e non sempre continua lungo tutto il lotto: in quest'ultimo caso la continuità è garantita da muri di cinta posti a filo strada. In ogni caso, è sempre leggibile la dimensione complessiva e unitaria della corte, il cui centro è talvolta occupato da pozzi per l'acqua o da alberature. Lo spazio di pertinenza, contraddistinto da una superficie permeabile quasi priva di piante d'alto fusto, oltre ad essere luogo di passaggio, è anche area comune a margine dell'unità residenziale e rurale.

8.2 CASE A SCHIERA:

Tipo edilizio costituito da casa aggregata in successioni contigue, con area di pertinenza non distributrice contrapposta al fronte e con aperture verso la strada e sullo spazio di pertinenza posteriore.

Sono caratterizzanti le relazioni e la gerarchia fra:

- l'impianto strutturale multiplo della cellula elementare, la successione degli spazi coperti e scoperti;
- la gerarchia funzionale dei vari piani;
- lo schema distributivo sia orizzontale che verticale.

8.3 VILLA E VILLINO:

Tipo edilizio di impianto mono-bifamiliare con area di pertinenza non distributrice (parco o giardino) contrapposto al fronte ed accessibile dall'esterno tramite un passo carrabile. Si possono individuare due tipi presenti sul territorio:

1. la villa storica di origine nobiliare quale organismo complesso caratterizzato dalla gerarchia delle parti e dei corpi di fabbrica;
2. il villino borghese otto-novecentesco.

Con il progetto di intervento dovrà essere effettuata una valutazione della qualità e dell'origine dell'edificio atta a individuare opere significative rispetto alle semplici reiterazioni di modelli definiti dalla manualistica professionale e progetti significativi di autori minori con forte radicamento locale.

Sono caratterizzanti le relazioni e la gerarchia fra:

- viale di ingresso, ingresso, androne, portico, eventuale corte con spazio lastricato e spazio a verde;
- androne, scala, spazio distributore;
- spazio distributore e spazio distribuito;
- la gerarchia funzionale dei vari piani e degli spazi interni;

- la gerarchia funzionale dei vari corpi di fabbrica;
- lo schema distributivo sia orizzontale che verticale;
- il rapporto con l' area di pertinenza non distributrice (parco o giardino);
- gli spazi di pertinenza a verde con le piantumazioni esistenti.

8.4 CASA UNIFAMILIARE

Si definisce edificio unifamiliare un immobile destinato in maniera esclusiva ad abitazione di un solo nucleo familiare, completamente isolato su quattro lati (fronti perimetrali direttamente aerate), con superficie massima di mq. 110, calcolata come sommatoria tra la superficie utile e il 60% della superficie non residenziale.

Ai fini delle agevolazioni di cui all'art. 17, comma 3, lettera b), del D.P.R. 380/2001, per edificio unifamiliare si intende altresì quello che presenta le seguenti caratteristiche: edificio terra-tetto, isolato o a schiera, direttamente aerato e con almeno due fronti esterni, funzionalmente indipendente e utilizzabile da una sola famiglia, che anche dopo l'intervento richiesto presenta una superficie complessiva massima di mq. 110 come sopra calcolata, nonché riferito alla mappa catastale ad una unica particella.

Il carattere dell'edificio unifamiliare deve essere presente sia prima che dopo eventuale intervento edilizio.

8.5 CASA IN LINEA O "CASAMENTO":

Tipo edilizio plurifamiliare con area di pertinenza non distributrice (cortile) contrapposto al fronte ed accessibile dall'esterno attraverso un passo carraio in cui l'aggregazione degli alloggi avviene secondo piani orizzontali aggregati su elementi di distribuzione verticale e senza immediato e diretto rapporto con gli eventuali spazi di pertinenza (corti, giardini, ecc...). Generalmente derivato da un nuovo impianto su percorso matrice.

8.6 EDIFICI SPECIALISTICI:

Tipi edilizi strutturati per associazioni di vani paritetici seriali e/o vani unitari a campate paritetiche o gerarchizzate (nodali) costituenti strutture edilizie isolate o inserite in un tessuto edilizio con funzioni (attuali o in origine): di servizio al lavoro agricolo (mulini, frantoi ecc.); edifici di posta; piccole strutture fortificate; edifici produttivi preindustriali; edifici per il terziario amministrativo pubblico; chiese; scuole; cappelle e cippi.

Sono caratterizzanti le relazioni e la gerarchia fra:

- l'associazione dei vani paritetici seriali e/o vani unitari a campate paritetiche o gerarchizzate (nodali).

8.7 CASA A TORRE:

E' caratterizzata dalla disposizione verticale dei locali, con elevazione a due o tre piani, con aperture su tutti i lati. Il piano terreno, destinato originariamente a stalla e con ampi portali, era nettamente separato dal piano superiore, a cui si accedeva tramite una scala esterna. Il collegamento tra i restanti piani superiori avveniva

tramite una scala interna. Caratteristiche della casa a torre sono l'isolamento rispetto ad altre case e la compattezza costruttiva. Questo tipo edilizio è strettamente legato all'utilizzo della tecnica muraria in pietra, più raramente in mattoni o struttura mista pietra e mattoni. In questo caso la copertura del piano terreno è a volta in muratura, mentre i piani superiori hanno solai in legno.

Sono caratterizzanti le relazioni e la gerarchia fra:

- portale, scala, spazio distributore;
- la gerarchia funzionale dei vari piani;
- lo schema distributivo sia orizzontale che verticale;
- la tradizionale tecnologia costruttiva;
- volume e forma compatta;
- la pianta generalmente quadrata o rettangolare, con lato di circa 5-6,5 m;
- le aperture del prospetto.

8.8 ELEMENTI SUPERFETATIVI:

Si definiscono "elementi superfetativi" estranei all'organismo edilizio:

- aggiunte o modificazioni al processo tipologico non integrabili nel tipo precedente e che non abbiano contribuito a definire né una variante rispetto all'originaria tipologia né un nuovo tipo;
- aggiunte o modificazioni generate da particolari e contingenti esigenze individuali non costituenti una testimonianza significativa della storia del fabbricato;
- aggiunte o modificazioni pregiudizievoli alle esigenze igieniche e di abitabilità nonché alteranti i rapporti fra edificio e spazi liberi (porticati o logge, spazi a verde, o lastricati sia pubblici che privati) o fra edificio e strada.

9 DESTINAZIONI D'USO

9.1 Generalità

Nei documenti presentati per l'ottenimento del titolo abilitativo e per l'approvazione dei piani attuativi, deve essere dimostrato il rispetto delle prescrizioni del Piano delle Regole relativamente alle destinazioni d'uso delle aree e dei fabbricati.

Nelle convenzioni e negli atti d'obbligo, cui è eventualmente subordinato il titolo abilitativo, deve essere incluso l'impegno al rispetto di dette destinazioni e l'atto deve essere trascritto nei registri immobiliari.

9.2 Destinazioni principali e destinazioni escluse

Per ciascun ambito o sotto ambito, il Piano delle Regole identifica:

- a. la destinazione principale o specifica, in quanto riconosciuta come prevalente nella condizione di fatto o in quanto rappresenta la vocazione dell'area, che il Piano delle Regole intende confermare ed incentivare;
- b. le destinazioni non ammissibili e pertanto escluse, in quanto in contrasto con la destinazione principale ovvero con quelle accessorie.

9.3 Classificazione delle destinazioni d'uso

Ai fini dell'applicazione della disciplina delle destinazioni d'uso le stesse vengono suddivise nelle attività funzionali omogenee **Af** riportati nel seguente prospetto:

Af 1 Residenza

Abitazioni e relativi servizi (locali di sgombero, autorimesse di pertinenza e relativi spazi di manovra, depositi di biciclette o carrozzine) nonché spazi ed attrezzature di uso collettivo inseriti negli edifici residenziali. Ricadono in questa categoria anche le attività professionali quando sono esercitate in alloggi o ambienti ad uso promiscuo, residenziale e lavorativo, ed in generale gli uffici con SLP non superiore a mq 150.

Af 2 Attività del settore primario - destinazioni agricole

Aree destinate a coltivazioni e pascoli con edificabilità estremamente ridotta.

Af 2.1. Attrezzature per la coltivazione e l'allevamento

Rientrano in questa categoria le attrezzature connesse alle attività di produzione delle aziende agricole, ossia le attrezzature produttive quali stalle, silos, serre, magazzini e depositi.

Af 2.2. Locali per la lavorazione e la vendita dei prodotti agricoli

Af 2.3. Attività relative a insediamenti di tipo agro-industriale e ad allevamenti zootecnici di tipo intensivo

Rientrano in questa categoria le attività svolte in aziende non configurabili come attività agricole ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, comprese stalle, silos e magazzini.

Af 2.4. Attività di agriturismo connesse con le attività agricole

Af 2.5. Residenza rurale complementare e di supporto all'attività produttiva agricola

E' costituita dall'abitazione e dalle sue pertinenze di chiunque eserciti attività in agricoltura.

Af 3 Attività produttive del settore secondario

Rientrano in questo gruppo le attività produttive industriali e artigianali del settore secondario.

Af 3.1. Attività industriali e artigianali

Sono comprese in questa categoria le attività di produzione e trasformazione di beni, di carattere industriale e artigianale, svolte in fabbricati con tipologia e destinazione propria.

Rientrano inoltre in questa categoria i laboratori di ricerca direttamente connessi all'esercizio dell'attività produttiva nonché gli uffici e spazi espositivi e di vendita al servizio dell'unità produttiva.

Af 3.2. Attività di logistica e autotrasporto

Anche non direttamente connesse alla produzione delle merci, con esclusione di tutte le attività che comportino vendita diretta al pubblico delle merci immagazzinate.

Af 3.3. Attività artigianale di servizio

Rientrano in questa categoria le attività artigianali di servizio alla casa ed alla persona ed in generale le attività artigianali che non richiedono fabbricati con tipologia propria o interamente dedicati all'attività stessa. Sono escluse da questa categoria le attività insalubri rientranti nell'elenco emanato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 216 del RD 1265/34.

Af 4 Attività terziarie

Rientrano in questa categoria le attività terziarie di produzione di servizi, comprese le relative pertinenze, escluse le attività commerciali elencate nel successivo gruppo **Af 5**.

Le attività terziarie aventi SLP inferiore a mq 150 sono considerate come presenze connaturate al contesto urbano, indipendentemente dalla destinazione dell'ambito: pertanto non vengono assoggettate dal Piano delle Regole a disposizioni particolari.

Le attività di maggiore superficie sono suddivise nei seguenti sottogruppi:

Af 4.1. Medie attività, aventi SLP > 150 e < 500 mq

Af 4.2. Grandi attività, aventi SLP > 500 mq

Af 5 Attività commerciali

Rientrano in questa categoria le seguenti attività:

Af 5.1. Commercio al dettaglio

Le attività di commercio al dettaglio devono essere esercitate con specifico riferimento ad uno o entrambi i seguenti settori merceologici:

- alimentare;
- non alimentare.

Per le attività di commercio al dettaglio sono individuate le seguenti categorie di strutture di vendita:

Af 5.1.1. Esercizi commerciali di vicinato (VIC), aventi superficie di vendita inferiore o uguale a mq 150.

Af 5.1.2. Medie strutture di vendita di 1° livello (MS1), aventi superficie di vendita superiore a mq 151 ed inferiore o uguale a mq 600.

Af 5.1.3. Medie strutture di vendita di 2° livello (MS2), aventi superficie di vendita superiore a mq 601 ed inferiore o uguale a mq 1.500. Le medie strutture di vendita di 2° livello possono anche essere articolate in forma di centri commerciali, ossia essere costituite da due o più esercizi commerciali, sempre restando nel tetto massimo di SV di mq 1.500 complessivi, quando usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.

Af 5.1.4. Grandi strutture di vendita (GS), aventi superficie di vendita superiore a mq 1.500. Per l'insediamento di nuove strutture di vendita di questa categoria (GS) il rilascio del titolo abilitativo è sempre subordinato all'approvazione di un piano attuativo.

Af 5.1.5. Centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.

- Af 5.2. Attività di pubblico esercizio, locali di intrattenimento e spettacolo Sono individuate le seguenti categorie di attività:
- Af 5.2.1. Pubblici esercizi, locali di intrattenimento e svago e centri di attività per il benessere fisico, con capienza inferiore alle 200 persone. Ricadono in questa categoria le attività che non richiedono fabbricati appositi e sono collocate in edifici destinati prevalentemente ad altro uso.
- Af 5.2.2. Pubblici esercizi ed altri locali come sopra descritti, con capienza superiore alle 200 persone e comunque attività che richiedono fabbricati appositi con tipologia propria o fabbricati destinati esclusivamente a detto uso.
- Af 5.3. Attività turistiche ricettive
- Af 5.3.1. Attività alberghiera (aziende alberghiere, artt. 22 e 23 L.R. n. 15/2007) che si distinguono in: alberghi (alloggi prevalentemente in camere) e residenze turistico alberghiere (alloggio con più locali e servizio autonomo di cucina. Ricadono nelle due tipologie: motel, villaggio albergo, albergo meubl  o garni, albergo – dimora storica, albergo –centro benessere, albergo diffuso.
- Af 5.3.2. Attività ricettiva non alberghiera (art. 32 L.R. n. 15/2007). Ricadono in questa tipologia le seguenti strutture ricettive non alberghiere: case per ferie, ostelli per la giovent , rifugi alpinistici, e rifugi escursionistici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, bivacchi fissi.
- Af 5.3.3. Attività ricettiva all'aria aperta (art. 51 L.R. n. 15/2007). Ricadono in questa tipologia gli esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico, in aree recintate ed attrezzate che forniscono alloggio in propri allestimenti o mettono a disposizione spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi mobili. Si distinguono in villaggi turistici, campeggi ed aree di sosta.
- Af 5.4. Attività di commercio all'ingrosso
Sono definite all'art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 114/98.
- Af 5.5. Impianti di distribuzione del carburante per autotrazione ed attività di servizio e vendita a questi connesse. Secondo quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale in materia.

10 MUTAMENTI DELLE DESTINAZIONI D'USO

E' sempre ammesso il mutamento della destinazione d'uso di immobili esistenti da una destinazione principale ad una accessoria o compatibile, che comporti, o meno, l'esecuzione di opere edilizie.

Ai fini dell'accertamento delle destinazioni d'uso in atto, vale quanto dichiarato nelle precedenti pratiche edilizie oppure, in assenza di queste, nei documenti catastali e nei registri immobiliari.

Nel caso della modificazione della destinazione d'uso cui si correla un maggior carico urbanistico,   integrato il presupposto che giustifica l'imposizione al richiedente del pagamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione dovuti per la destinazione originaria e quelli, se pi  elevati, dovuti per la nuova destinazione impressa: il mutamento   rilevante allorquando sussiste un passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, qualificate sotto il profilo della differenza del regime contributivo in ragione di diversi carichi urbanistici, indipendentemente dalla superficie e/o dall'esecuzione di opere connesse al cambio di destinazione d'uso.

10.1 Mutamenti di destinazione d'uso senza opere

I mutamenti di destinazione d'uso, conformi alle prescrizioni del Piano delle Regole, non comportanti la realizzazione di opere edilizie, purché conformi alle previsioni urbanistiche ed alla normativa igienico-sanitaria, sono soggetti esclusivamente a preventiva comunicazione dell'interessato al Comune. Sono fatte salve le previsioni dell'articolo 20, comma 1, del d.lgs. 42/2004 in ordine alle limitazioni delle destinazioni d'uso dei beni culturali.

Esclusivamente per le aree o edifici adibiti a sede di esercizi commerciali non costituenti esercizi di vicinato, il mutamento di destinazione d'uso senza opere comporta un incremento del fabbisogno di "aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale" e si applica la disciplina di cui al successivo art. 10.2.

In coerenza con le disposizioni dell'art. 52 comma 3 della L.R. n. 12/2005, qualora la destinazione d'uso sia comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.

10.2 Mutamenti di destinazione d'uso con opere

I mutamenti di destinazione d'uso connessi alla realizzazione di opere edilizie sono consentiti tramite lo stesso titolo abilitativo necessario per dette opere.

I mutamenti di destinazione d'uso con opere riguardanti unità immobiliari o parti di esse, comportano un incremento del fabbisogno di "aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale" nei seguenti casi:

- a. conversione d'uso da attività produttive (Af 3) a residenza (Af 1). In questi casi il maggior fabbisogno di "aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale" è stabilito nella misura di 43 mq ogni 100 mq di SLP
- b. conversione d'uso da residenza (Af 1) ad attività terziarie (Af 4) o commerciali (Af 5) escluse le attività commerciali di vicinato (Af 5.1.1). In questi casi il maggior fabbisogno di "aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale" è stabilito nella misura di 47 mq ogni 100 mq di SLP;
- c. conversione d'uso da attività produttive industriali (Af 3) ad attività terziarie (Af 4) o commerciali (Af 5) escluse le attività commerciali di vicinato (Af 5.1.1). In questi casi il maggior fabbisogno di "aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale" è stabilito nella misura di 90 mq ogni 100 mq di SLP.

Il maggior fabbisogno di "aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale" dovrà essere soddisfatto all'interno dell'area interessata dal cambio d'uso, oppure in altra area ritenuta idonea dal Comune all'interno del Piano dei Servizi, quando non sia già compensato in conseguenza di precedenti modifiche d'uso o di costituzioni di "aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale" che abbiano interessato l'area o l'edificio, da documentare dettagliatamente in sede di istruttoria della pratica per il rilascio del titolo abilitativo.

In alternativa alla cessione delle aree, è consentita la monetizzazione, previo assenso dell'Amministrazione Comunale.

Per il commercio al dettaglio si applicano le disposizioni specifiche contenute al Titolo III delle presenti Norme.

11 DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

Per le disposizioni generali riguardanti la definizione degli interventi edilizi, per tutti gli ambiti del tessuto consolidato, si rimanda integralmente alle disposizioni vigenti e per quanto descritto all'art. n. 27 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.

Negli Ambiti di tutela dei valori storico ambientali vengono maggiormente approfondite tali disposizioni al fine di meglio tutelarne i valori architettonici e paesaggistici. Si rimanda pertanto alle disposizioni dell'art. 18 delle presenti norme.

12 RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

Il recupero a fini abitativi dei sottotetti è regolato dagli articoli 63 e 64 della L.R. 12/2005 e dalle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni e sono quelli rivolti al recupero, a solo scopo residenziale, dei sottotetti esistenti con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.

Il presente Piano delle Regole disciplina, per quanto di competenza, le norme in materia di recupero dei sottotetti per come specificato di seguito.

Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti non è ammesso negli edifici ricadenti all'interno degli ambiti come di seguito indicati, fatta eccezione per quanto meglio specificato nel presente articolo:

- Ambito – Emergenze architettoniche di valore storico/monumentale di cui al D.lgs 42/2004;
- Ambito – Di antica formazione agricola esterna all'ambito urbano;
- Ambito – Produttivo consolidato;
- Ambito – Terziario, commerciale e direzionale;
- Ambito – Turistico ricettivo;
- Ambito - destinazione prevalentemente agricola;
- Ambito – agricolo di sviluppo e di tutela ambientale;

Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti non è ammesso in tutti gli ambiti di trasformazione di cui al Documento di Piano.

Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti è comunque ammesso nei soli ambiti:

- Centro Storico Urbano, con esclusione degli edifici di valore storico/architettonico di cui all'art. 17.4.7;

- Tessuto urbano consolidato ad alta densità residenziale
- Tessuto urbano consolidato da pianificazione attuativa
- Tessuto urbano consolidato ad media densità residenziale
- Tessuto urbano consolidato a bassa densità residenziale

così come classificati all'art. 17.4 in "Ambito Centro Storico Urbano e all'art. 18 delle presenti norme in "Ambito di tessuto consolidato di recente edificazione", esclusivamente negli edifici destinati a residenza per almeno il 25% ed esistenti alle date temporali fissate dalla legislazione regionale.

Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti non è ammesso negli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione degli edifici.

Il recupero a fini abitativi dei sottotetti è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza media ponderale di m 2,40 calcolata dividendo il volume netto interno, da pavimento ad intradosso della soletta di copertura, e comprensiva di eventuali tavolati interni, della parte di sottotetto la cui altezza superi m 1,50 per la superficie relativa. Le superfici di copertura non sono controsoffittabili ma devono essere lasciate a vista o comunque inclinate con pendenza uguale a quella di falda.

Limitatamente ai soli edifici dell'Ambito Centro Storico Urbano, gli interventi, ove consentiti, non potranno modificare le altezze in gronda ed al colmo e linee di pendenza delle falde. E' consentita, al fine di assicurare l'osservanza dei requisiti di aereoilluminazione, l'apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi nel rispetto delle norme del Codice Civile e purché con tipologie, disegno e materiali coerenti con l'edilizia storica e con le seguenti limitazioni.

L'eventuale inserimento di abbaini, lucernari e terrazze nelle falde è consentito negli edifici classificati come "Edifici di interesse documentale", "Edifici trasformati" e "Edifici di recente costruzione", purché soddisfi le seguenti condizioni:

- che la superficie aereoilluminante sia quella strettamente necessaria al rispetto dei requisiti normativi;
- che lo sviluppo in pianta del terrazzo non superi la dimensione del relativo serramento.

E' ammessa la traslazione dell'ultimo solaio, al fine di recuperare il sottotetto a norma degli artt. 63 e 64 della LR n. 12/2005 e s.m.i, fatti salvi i requisiti igienico – sanitari da rispettare per la parte sottostante o al fine di ricondurre ai minimi consentiti eventuali altezze insufficienti dei locali abitativi posti sotto il sottotetto.

Tutti gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, se volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari, sono subordinati all'obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura di 1 posto auto per ciascun alloggio, con un minimo di un metro quadrato ogni dieci metri cubi della volumetria resa abitativa ed un massimo di 25 mq. per ciascuna nuova unità immobiliare. Il rapporto di pertinenza, costituito con un atto da trascriversi nei registri immobiliari, è impegnativo per sé per i successori o aventi causa a qualsiasi titolo.

Qualora sia dimostrata l'impossibilità per mancata disponibilità di spazi idonei ad assolvere all'obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali è consentita la monetizzazione di tali spazi secondo quanto stabilito dall'art. 64 comma 3 della L.R. 12/2005 e s.m.i.

I progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, anche in ambiti non sottoposti a vincolo paesaggistico, sono

sottoposti a giudizio di impatto paesistico da rendersi da parte della Commissione per il Paesaggio.

13 AREE DI PERTINENZA URBANISTICA

Si considerano aree di pertinenza quelle sulla cui superficie sono stati calcolati tutti i parametri di fabbricabilità territoriale o fondiaria. Costituisce pertanto "pertinenza urbanistica" o area di pertinenza urbanistica di una costruzione l'area che viene vincolata per il rispetto dell'indice di fabbricabilità.

Le aree asservite ai fabbricati restano tali anche a seguito di frazionamenti o trasferimenti successivi secondo gli indici di edificabilità o gli indici di utilizzazione ammessi per i singoli ambiti. Le stesse aree, individuate ai fini del calcolo di ammissibilità edificatoria riferita ai parametri urbanistici, possono essere considerate unicamente al fine di saturare la possibilità edificatoria prevista dal PGT nei vari ambiti.

A tal fine il Comune nel rilasciare il titolo abilitativo indicherà nello stesso (l'indicazione sarà a cura dell'Amministrazione Comunale, riportata su apposito registro e su annessa planimetria a disposizione degli eventuali interessati all'atto dell'acquisto parziale o totale dell'immobile) l'estensione dell'area che dovrà rimanere ineditata in dotazione diretta od indiretta alla costruzione e che si intende perciò gravata da vincolo "non aedificandi".

L'estensione di tale area potrà subire variazioni solo in rapporto a correlative modificazioni della consistenza edilizia della costruzione o variazioni di indici di zona.

Un'area di pertinenza deve essere considerata saturata quando risultano realizzati edifici per una SLP o per un volume pari a quelli massimi consentiti dal Piano delle Regole.

Le aree di pertinenza degli edifici esistenti, non potranno essere ulteriormente conteggiate se non per saturare l'edificabilità massima ammessa.

La documentazione tecnica (sottoscritta da tecnico abilitato e dalla proprietà), necessaria per l'ottenimento del titolo abilitativo all'esecuzione di opere edilizie, siano esse per nuove costruzioni, per ampliamenti o per ristrutturazioni o risanamento conservativo e manutentivo di edifici esistenti, deve descrivere l'esatta indicazione dell'area di pertinenza dell'opera in programma, con riferimenti catastali e quotatura lineare del lotto.

Il vincolo di pertinenza non decade mai fino a che permangono gli edifici a cui è asservita l'area.

Limitatamente alle nuove costruzioni ed agli ampliamenti è prescritta la dimostrazione del carico insediativo e la presentazione di un atto avente per oggetto specifico vincolo di asservimento ai parametri di edificabilità o di utilizzazione, da trasciversi nei Registri Immobiliari a cura e spese del proprietario o degli eventuali aventi titolo.

L'atto suddetto, da perfezionare prima del rilascio del titolo abilitativo, deve indicare il volume o la SLP utilizzata, nonché indicare l'area fondiaria di pertinenza.

Ove il vincolo di pertinenza non fosse riscontrabile da documenti aventi valore formale, deve essere assunta come area di pertinenza dell'edificio quella corrispondente all'estensione di terreno necessaria, in base all'applicazione dell'indice di zona del presente PGT, a generare la volumetria insediata.

Nel caso di entrata in vigore di nuove norme urbanistiche gli effetti del vincolo permarranno con il permanere

degli indici parametrici già utilizzati.

La verifica sopra richiamata deve essere eseguita anche nel caso in cui l'area originaria di competenza dell'edificio esistente sia stata frazionata nel periodo immediatamente precedente alla data di adozione del presente Piano delle Regole, periodo decorrente dalla data di adozione del precedente PRG (20/03/1990).

Nel caso in cui l'atto autorizzativo preveda l'arretramento di recinzioni dal ciglio stradale, le aree comprese tra quest'ultimo e le recinzioni saranno cedute al Comune, a seguito di frazionamento catastale da prodursi a cure e spese dei proprietari. La cessione avverrà prima (o contestualmente) al rilascio del titolo abilitativo.

14 PARCHEGGI PRIVATI

Si considerano come parcheggi pertinenziali:

- gli spazi privati di sosta a servizio delle proprietà che soddisfano la dotazione minima prescritta dalla L. 122/1989, ovvero la dotazione di spazi per parcheggi privati interni di pertinenza nella misura minima di mq 1 per ogni mc 10 di costruzione. Per la verifica di detta dotazione, il volume di riferimento, per qualsiasi destinazione d'uso, si ottiene moltiplicando la SLP per l'altezza virtuale di m 3.

Il rapporto di pertinenza è garantito da un atto unilaterale, impegnativo per sé, per i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo, da trascrivere nei registri immobiliari.

I box devono essere di norma ricavati al piano terreno, al piano seminterrato o al piano interrato degli edifici principali e quindi nell'ambito della proiezione della copertura degli edifici residenziali stessi.

In generale, sia i box inclusi nelle costruzioni principali che quelli staccati da esse devono avere accesso solo dal cortile interno o dall'area di pertinenza delle costruzioni principali stesse.

E' tassativamente vietato costruire box in fregio al confine stradale se l'accesso al box avviene direttamente dalla strada.

Per gli eventuali volumi fuori terra adibiti a box per autovetture realizzati all'esterno della proiezione della copertura degli edifici residenziali, e quindi separati dagli stessi, valgono le seguenti prescrizioni:

- l'altezza massima dell'intradosso del solaio di copertura all'imposta non deve essere superiore a 2,20 m;
- l'altezza massima dell'intradosso del colmo della copertura non deve essere superiore a 2,60 m;
- la superficie coperta corrispondente è computata integralmente agli effetti della verifica del rapporto di copertura (Rc);
- il volume corrispondente, per la parte eccedente il rapporto di 1 mq/10 mc di costruzione di cui al precedente art. 13 delle presenti Norme è computato agli effetti della verifica dell'indice di edificabilità fondiaria (If).

In generale i box per autovetture nonché tutte le altre costruzioni accessorie realizzate come volumi edilizi autonomi e al di fuori della proiezione della copertura degli edifici residenziali dovranno essere progettati in armonia con la tipologia degli edifici residenziali principali stessi evitando di creare guasti di carattere ambientale nel tessuto residenziale nel quale si inseriscono.

Fatta salva la dotazione minima obbligatoria di spazi da destinare a parcheggi privati interni prevista per legge,

in caso di interventi non ricadenti entro l'ambito di piani attuativi, che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliare, di nuova costruzione, ricostruzione, ristrutturazione edilizia (nel caso in cui vi sia incremento del peso insediativo rispetto all'esistente), ampliamento (per la quota di metri quadri di SLP aggiuntiva) e mutamento di destinazione d'uso giuridicamente rilevante tra categorie principali, nonché in caso di ristrutturazione urbanistica, deve essere garantita la seguente dotazione di parcheggi pertinenziali, per una migliore organizzazione e funzionalità del tessuto urbano:

- per la residenza, la realizzazione di almeno 1 posto auto per ciascun alloggio, indipendentemente dalla dimensione del medesimo. In caso di accertata impossibilità nel reperimento della dotazione di parcheggio negli interventi sull'esistente, può essere monetizzata tale superficie su specifica valutazione da parte dell'amministrazione comunale secondo i criteri definiti dal documento di piano.
- per la destinazione ad attività terziario direzionale, la destinazione a parcheggio di una superficie non inferiore a 1 posto auto / 100 mq SLP;
- per la destinazione ad attività terziario commerciale, la destinazione a parcheggio di una superficie non inferiore a 1 posto auto / 50 mq SLP;
- per la destinazione produttivo - artigianato di servizio, la destinazione a parcheggio di una superficie non inferiore a 1 posto auto / 100 mq SLP
- per le scuole di ogni ordine e grado 2 posti macchina per ogni aula;
- per attività di spettacolo, cultura, ristorazione, alberghi, motels, e simili 1 posto auto / 100 mq SLP;
- per le attività sanitarie, cliniche, ospedaliere e simili nonché di fitness, la destinazione a parcheggio di una superficie non inferiore a 1 posto auto 100 mq SLP.

Tali parcheggi possono essere realizzati anche all'esterno del lotto asservito, purché il vincolo di pertinenza sia costituito con atto pubblico nei registri immobiliari prima del rilascio del titolo abilitativo e siano aperti all'uso pubblico. Per le destinazioni diverse dalla residenza, i parcheggi di pertinenza debbono rimanere compresi all'interno di un raggio di ml 250 dal fabbricato del quale costituiscono pertinenza.

Si intende per "posto auto" una superficie minima di mq 12,50 dedicata allo stazionamento del veicolo, esclusi gli spazi di manovra;

Negli edifici di uso promiscuo, la dotazione di parcheggi di pertinenza deve essere calcolata separatamente per le porzioni di edificio aventi diverse destinazioni.

I parcheggi collocati all'esterno del lotto asservito, debbono risultare liberamente e funzionalmente accessibili da uno spazio di adeguata dimensione ed essere disimpegnati in modo tale da non creare pericolo o disagio per il traffico, nonché obbligatoriamente essere pavimentati e completati con l'apposita segnaletica stradale.

I costi per la realizzazione dei parcheggi pertinenziali esterni al lotto asservito realizzati ai sensi del presente articolo, previa approvazione del Comune, potranno essere scomputati dagli oneri di urbanizzazione primaria dovuti per l'intervento cui afferiscono a condizione che le aree su cui insistono vengano cedute gratuitamente al Comune.

La realizzazione e la manutenzione dei parcheggi pertinenziali esterni al lotto asservito, compete ai relativi proprietari, salvo quanto previsto dal precedente paragrafo.

Le superfici per parcheggi di pertinenza possono essere realizzate sia entro che fuori terra, anche in strutture multipiano.

Nelle zone preedificate residenziali, nel caso di edifici esistenti, con esclusione dell'Ambito di tutela dei valori storico/ambientali dei nuclei di antica formazione, al momento dell'entrata in vigore della Legge 122/1989 e sprovvisti di box, è consentita l'edificazione di box per autovetture fino al numero massimo di uno per alloggio, realizzati anche fuori terra come volumi edilizi autonomi e al di fuori della proiezione della copertura degli edifici residenziali, nei limiti previsti dalla medesima Legge 122/89 e possono essere costruiti a confine e/o in aderenza senza l'obbligo del convenzionamento. L'edificazione dei box entro tali limiti non viene conteggiata agli effetti della verifica del rapporto di copertura (Rc) e della verifica dell'indice di edificabilità fondiaria (If), e la loro distanza minima dagli edifici circostanti deve essere di m 3,00.

Per tutti i fabbricati realizzati precedentemente alla data del 7 aprile 1989 è ammessa la realizzazione di autorimesse interrato anche in deroga al rispetto del rapporto drenante minimo previsto dai regolamenti e dalle norme vigenti in materia, purché siano garantiti idonei sistemi di raccolta e dispersione in falda delle acque meteoriche della superficie resa impermeabile o che prevedano la realizzazione di vasche volano idonee a raccogliere e smaltire le acque derivanti dal lotto di riferimento.

I parcheggi, pertinenziali e non pertinenziali, realizzati anche in eccedenza rispetto alla quota minima richiesta per legge, costituiscono opere di urbanizzazione. Il relativo titolo abilitativo è gratuito e, ai fini del calcolo del costo di costruzione, le superfici destinate a parcheggi non concorrono alla definizione della classe dell'edificio.

Per l'utilizzo del patrimonio comunale ai fini della realizzazione dei parcheggi si rimanda a quanto previsto all'art. 68 della l.r. 12/2005 ed alle sue eventuali successive modifiche e integrazioni.

15 VALUTAZIONE DELL'INCIDENZA PAESISTICA DEI PROGETTI

15.1 Componenti paesistiche del territorio

Alla scala comunale sono state individuate, declinate con maggior dettaglio, integrate ed approfondite, le componenti paesistiche del P.T.C.P., che sostanzialmente articolano le valutazioni morfologico-strutturali, vedutistiche e simboliche secondo le chiavi di lettura a livello locale e sovralocale del punto 3 della D.G.R. 8.11.2002 n. 7/11045 concernente "Approvazione linee guida per l'esame paesistico dei progetti prevista dall'art. 30 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.)", così integrate dalla DGR 22.12.2011 n. IX/2727 a cui si rinvia.

Nello specifico sono state rilevate le seguenti componenti paesistiche articolate, per mera comodità di analisi, in categorie, che comprendono raggruppamenti omogenei d'uso del suolo per macro tipologie, le quali a loro volta si suddividono in diverse sottocategorie, in cui si dettagliano e si specificano le singole tipologie (es: Boschi=categoria; Boschi misti di conifere=sottocategorie):

COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE

- Boschi di latifoglie, macchie e frange boscate

COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E DELL'ANTROPIZZAZIONE COLTURALE

- corpi idrici: canali irrigui , rogge
- Seminativo semplice
- Seminativo semplice con presenza rada di filari arborei
- Vivai interessati prevalentemente da colture di essenza legnosa agraria forestale
- Filari e siepi continui/discontinui
- Aree agricole di valenza paesistica
- Emergenza idrica
- Cascina
- Filari e siepi continui/discontinui
- Colture specialistiche (vigneti)

COMPONENTI DEL PAESAGGIO STORICO CULTURALE

- Rete stradale storica principale
- Rete stradale storica secondaria
- Architetture e manufatti storici puntuali:
- Beni Vincolati da D.M
- Beni segnalati da PTCP
- Chiesa

COMPONENTI DEL PAESAGGIO URBANO

- Centri e nuclei storici
- Aree produttive realizzate
- Altre aree edificate
- Altre aree impegnate dai PRG vigenti
- Viabilità in progetto Ambiti delle trasformazioni condizionate
- Elettrodotto con tralicci
- Elettrodotto con pali

RILEVANZA PAESISTICA COMPONENTI IDENTIFICATIVE, PERCETTIVE E VALORIZZATIVE DEL PAESAGGIO

- Ambiti di elevato valore percettivo
- Luoghi di rilevanza paesistica e percettiva
- Sentieri di valenza paesistica
- Itinerari di fruizione paesistica

- Visuali panoramiche

15.2 Valutazione della sensibilità paesistica dei luoghi

Conseguentemente all'individuazione delle componenti di cui al precedente punto 15.1 sono state determinate le classi di sensibilità paesistica su tutto il territorio.

L'operazione di attribuzione delle classi di sensibilità paesistica ha determinato una scansione individuando quattro classi di sensibilità non rilevando contesti di sensibilità paesistica molto bassa:

1) Sensibilità paesistica molto bassa	<u>Non rilevata sul territorio comunale</u>
2) Sensibilità paesistica bassa	Tessuti urbani consolidati a media e bassa densità edificatoria e con architetture complesse
3) Sensibilità paesistica media	Poli commerciali ampi spazi aperti e di frangia urbana, aree produttive interne al tessuto urbano
4) Sensibilità paesistica alta	Aree di rilevanza paesistica, centri storici, giardini privati tutelati, aree agricole, aree degradate e elementi detrattori principali (infrastrutture, ecc)
5) Sensibilità paesistica molto alta	Aree di particolare rilevanza paesistica comprendenti le aree vincolate e gli ambiti di tutela paesaggistica, sponda del fiume Lambro.

Ai fini della determinazione del grado di incidenza paesistica degli interventi e all'applicazione degli indirizzi paesistici, nel caso in cui questi riguardino aree collocate a confine di ambiti con classe di sensibilità differenti, gli stessi verranno considerati appartenenti alla classe attigua con grado di sensibilità più elevato.

L'attribuzione delle classi di sensibilità, evidenziata dagli areali di cui all'apposita tavola, è operazione di sintesi finalizzata alla gestione delle disposizioni di cui ai successivi artt. 15.3 e 15.4; l'elaborato conseguente costituisce di fatto strumento di sintesi non sostitutivo degli effetti derivanti dalla presenza delle componenti paesistiche di cui al precedente 15.1., tuttavia ne modifica la portata e cogenza nel seguente modo.

- Con riferimento ai contenuti normativi dell'art. 13.3 gli indirizzi di tutela riportati avranno per le componenti paesistiche interessate la cogenza di:
 - Prescrizioni se ricadenti nelle classi di sensibilità alta (4) molto alta (5)
 - Indirizzi se ricadenti nelle classi di sensibilità media (3)
 - Direttive se ricadenti nelle classi di sensibilità bassa (2)

15.3 Verifica paesistica dell'impatto paesistico di un progetto

L'impatto paesistico viene determinato dalla combinazione dei valori delle sensibilità del sito e dai valori dell'incidenza del progetto opportunamente relazionati nell'apposito elaborato di Valutazione paesistica del progetto che costituisce parte integrante del progetto stesso.

Detta valutazione discende dall'applicazione dei disposti delle "Linee guida regionali per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla DGR 08.11.2002 n° 11045, pubblicate sul B.U.R.L. del 21.11.2002 – 2° Supplemento straordinario al n°47, integrate dalla DGR 22.12.2011 n. IX/2727 a cui si rinvia. La verifica paesistica dell'impatto di un intervento progettato, eventualmente migliorato da successivi perfezionamenti, assegna l'intervento progettato ad una delle seguenti categorie d'impatto:

- a. impatto positivo - quando l'intervento progettato contribuisce a conseguire le finalità della pianificazione paesistica, creando nuove risorse paesistiche, ovvero, migliorando il quadro paesistico e/o la fruizione paesistica del contesto;
- b. impatto neutro - quando l'intervento progettato, pur non essendo migliorativo, non distrugge risorse paesistiche non riproducibili e non porta disordine e banalizzazione nel contesto ove ci sono elementi di ordine e di qualità;
- c. impatto negativo - quando l'intervento progettato compromette le risorse paesistiche che sono specificatamente individuate come meritevoli di tutela dal Piano delle Regole, compromette risorse paesistiche non riproducibili o induce disordine e banalizzazione nel contesto. In tali casi i progetti sono da respingere.

Ai sensi dell'art. 81 della L.R. 12/2005, la Commissione Edilizia per il Paesaggio è obbligatoriamente chiamata ad esprimersi in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti e dei progetti di cui alla parte IV della Normativa del Piano Territoriale Paesistico Regionale.

15.4 Ricognizione speditiva del contesto paesistico

La pianificazione definisce le condizioni dell'intervento in relazione al contesto. Per contesto intendiamo tutti gli aspetti e i caratteri di un luogo che contribuiscono a formare quell'entità che chiamiamo "paesaggio".

Per "intervento" intendiamo genericamente tutte quelle azioni, soggette a controllo amministrativo sotto il profilo edilizio e urbanistico, che modificano il contesto paesistico nel quale si inseriscono.

La natura e l'entità degli interventi ammessi in ciascuna parte del territorio sono definite dal presente PGT. Questo però non specifica in termini significativi alcuni aspetti degli interventi che sono rilevanti ai fini della loro qualità paesistica, intesa come capacità dei nuovi oggetti di inserirsi armoniosamente nel contesto e di contribuire alla sua qualificazione o riqualificazione. In parte, questo compito è assolto dal quadro conoscitivo del PGT, con particolare riguardo all'assetto insediativo.

In relazione a ogni intervento paesisticamente rilevante, la ricognizione speditiva del contesto paesistico consiste nel considerare gli edifici esistenti nell'intorno e rilevare se presentino caratteri formali prevalenti o comunque ricorrenti, attenendosi ai quali si ottenga l'effetto di rendere più leggibile e coerente il quadro

paesistico.

In linea di massima, saranno presi in considerazione gli edifici esistenti entro un raggio dal sito del progetto così definito:

- se l'area di intervento ricade in ambiti scarsamente edificati o non edificati: 150 ml
- se l'area di intervento ricade in ambiti con insediamenti diffusi: 100 ml
- se l'area di intervento ricade in ambiti urbani, in prossimità del fiume Lambro e in tutti gli ambiti la cui visibilità induce una percezione significativa: 50 ml

Nel caso di insediamenti disposti linearmente o a cortina lungo una strada o un tracciato di crinale, si farà prevalentemente riferimento agli elementi costituenti tale sequenza.

Entro gli ambiti come sopra definiti, il progettista valuterà se e per quali aspetti gli edifici esistenti e comparabili con quello oggetto di intervento presentino significative affinità dimensionali, tipologiche, stilistiche, nell'uso dei materiali e dei colori, o altre ancora, tali da configurare gli elementi di uno "stile" complessivo del luogo al quale sia opportuno conformare le scelte progettuali

Le considerazioni di cui al periodo precedente si estendono alle sistemazioni esterne e alle relazioni degli edifici tra loro, con il terreno e con gli spazi pubblici.

Non si dovrà tener conto degli edifici o di altri manufatti palesemente fuori scala o comunque avulsi rispetto al contesto.

Al solo fine propositivo e non esaustivo si richiede, nell'ambito della produzione degli elaborati progettuali, che la documentazione inerente la ricognizione speditiva del contesto paesistico debba contenere rilievi materici e fotografici, simulazioni fotografiche (rendering) e/o prospettiche (skyline, ecc...).

Si rimanda ad altri provvedimenti per l'eventuale completezza degli elaborati da produrre.

16 VINCOLI E FASCE DI RISPETTO DI CARATTERE INSEDIATIVO ED INFRASTRUTTURALE

I vincoli di carattere insediativo e infrastrutturale sono:

- la fascia di rispetto cimiteriale, stabilita sulla base del Regolamento Regionale n. 6/2004 Piani cimiteriali;
- la fascia di rispetto stradale, stabilita sulla base del Codice della strada per quanto riguarda le aree al di fuori dei centri abitati;
- la fascia di rispetto dei pozzi di acqua potabile, stabiliti sulla base del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (art. 94);
- la fascia di rispetto degli elettrodotti (LR 30/00, D.G.R. 197/01 modificati; DPCM 8 luglio 2003);
- la fascia di rispetto ferroviario, Art. 49 d.P.R. n. 753/1980.

16.1 Fascia di rispetto del Cimitero

All'interno del perimetro della Zona di rispetto cimiteriale indicata nella tavola dei vincoli non è ammessa alcuna edificazione, compresa quella legata all'esercizio dell'agricoltura, salvo l'ampliamento delle attrezzature

cimiteriali e la realizzazione di strutture aventi carattere provvisorio legate all'esercizio del cimitero, quali chioschi per la vendita dei fiori ed articoli cimiteriali, nonché la realizzazione di parcheggi pubblici scoperti.

Per gli impianti ed attrezzature tecnologiche esistenti sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione edilizia e di ampliamento per adeguamento tecnologico.

Nell'ambito dell'area periferica della zona di rispetto è inoltre ammessa la realizzazione di tralicci per elettrodotti e di antenne per telefonia mobile.

Le aree di cui al presente articolo ricadenti nelle fasce "A", "B" e "C" individuate lungo il fiume Lambro dal P.A.I. (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po) e definite in dettaglio nella tavola dei vincoli sono sottoposte alle prescrizioni e disposizioni del P.A.I. stesso.

16.2 Fascia di rispetto stradale

Lungo il perimetro delle zone destinate alla viabilità stradale, gli elaborati del PGT definiscono fasce di rispetto a protezione dei nastri stradali stessi che individuano limiti di edificazione nei confronti del confine stradale così come definito dall'art. 3 del Decreto Legislativo 285/92.

Le fasce di rispetto stradale, individuate negli elaborati di Piano con apposita campitura, sono aree normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, ampliamenti delle carreggiate esistenti, parcheggi pubblici, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione allo stato di natura, oltre all'esercizio dell'attività di coltivazione dei fondi in fregio alle zone agricole.

Nelle fasce di rispetto stradale non è ammessa la realizzazione di recinzioni, salvo quelle di tipo leggero legate all'esercizio dell'agricoltura.

Eventuali deroghe od eccezioni per fondi già edificati potranno essere concesse con provvedimento motivato dal Responsabile dello sportello unico dell'edilizia, sentito il parere della Commissione Edilizia.

Le aree ricadenti nelle fasce di rispetto stradale non sono normalmente conteggiabili ai fini del computo degli indici urbanistici a favore dei lotti edificabili ad esse prospicienti ad eccezione dei casi di sovrapposizione alle fasce di rispetto stesse di specifiche destinazioni di azionamento di Piano.

Nelle fasce di rispetto stradale non è ammessa alcuna nuova costruzione salvo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione senza aumento di volume degli edifici esistenti.

E' altresì ammessa la costruzione di impianti di distribuzione carburanti nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente PdR.

In ogni caso tutti gli interventi ricadenti nell'ambito delle fasce di rispetto stradale dovranno rispettare le prescrizioni del nuovo Codice della Strada (Decreto legislativo 285/92) e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 495/92).

Per quanto riguarda le distanze da rispettare nei confronti del confine stradale fuori dai centri abitati e all'interno dei centri abitati come delimitati ai sensi dell'art. 4 del nuovo Codice della Strada, in conformità a quanto prescritto dal Decreto Legislativo 285/92 e dal D.P.R. 495/92 sopra richiamati, valgono le seguenti prescrizioni:

1. Fuori dai centri abitati, la distanza dal confine stradale, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione, lateralmente alle strade non può essere inferiore alla profondità

dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.

2. Fuori dai centri abitati, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
 - a) 40 m per le strade extraurbane principali;
 - b) 30 m per le strade extraurbane secondarie;
 - c) 20 m per le strade locali;
 - d) 10 m per le strade vicinali.
3. Fuori dai centri abitati, ma all'interno delle zone previste come edificabili trasformabili dal PGT, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
 - a) 20 m per le strade extraurbane principali;
 - b) 10 m per le strade extraurbane secondarie,
 - c) 5,00 m per le strade urbane di quartiere e per le strade locali.
4. Fuori dai centri abitati, le distanze dal confine stradale, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:
 - a) 5,00 m per le strade extraurbane principali;
 - b) 3,00 m per le strade extraurbane secondarie;
 - c) 3,00 m per le strade locali;
 - d) 0,00 m per le strade urbane di quartiere.

Nel caso di cui al precedente punto 3. le recinzioni lungo le strade urbane di quartiere e le strade locali potranno essere costruite o ricostruite in corrispondenza del confine stradale.

5. Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
 - a) - 20 m per le strade urbane di scorrimento.

Per le strade urbane di quartiere e le strade locali valgono le distanze stabilite dal PGT nell'ambito delle singole zone omogenee previste.

6. Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:
 - a) - 2,00 m per le strade urbane di scorrimento.

Le recinzioni lungo le strade urbane di quartiere e le strade locali potranno essere costruite o ricostruite in corrispondenza del confine stradale.

7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a

completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.

8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi lateralmente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.
9. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al precedente punto 8. e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

16.3 Fascia di rispetto dei pozzi di acqua potabile

Le zone di rispetto dei pozzi di captazione e di emungimento dell'acqua potabile immessa nella rete dell'acquedotto comunale sono soggette alla disciplina di legge, nonché alle seguenti prescrizioni. Le costruzioni, che alla data di approvazione del predente Piano delle Regole si trovavano, in tutto od in parte, nell'ambito territoriale di dette zone, possono essere oggetto di interventi di manutenzione, di risanamento conservativo e di soprizzo nonché, a condizione che non comportino consistenti demolizioni e consistano in lavori che non investano il suolo, di ristrutturazione edilizia. In caso di interventi di ristrutturazione edilizia, che comportino consistenti demolizioni o consistano in lavori che investano il suolo nonché in caso di interventi di ampliamento, di demolizione con ricostruzione e di nuova costruzione, i relativi piani attuativi o progetti debbono essere preventivamente autorizzati dalle competenti autorità sanitarie.

Nelle zone di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività, di cui all'art. 94 del D.lgs 152/2006:

- e) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- a) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi;
- b) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- c) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- d) aree cimiteriali;
- e) apertura di cave che possano essere in connessione con la falda;
- f) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali – quantitative della risorsa idrica;
- g) gestione dei rifiuti;

- h) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- i) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- j) pozzi perdenti;
- k) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli affluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

16.4 fascia di rispetto degli elettrodotti

La realizzazione delle linee elettriche ed i relativi sostegni è esclusa dalla disciplina urbanistica e pertanto non rientra nelle opere soggette a Permesso di costruire di cui al D.P.R. 06/06/2001 N°380.

Sulle aree sottoposte a vincolo di elettrodotto non verranno rilasciati titoli edilizi abilitativi che contrastino con le norme delle leggi vigenti in materia di elettrodotti.

La costruzione di nuovi elettrodotti dovrà rispettare le distanze minime di sicurezza previste dalle vigenti norme (L. 339/86; D.M. 16.01.91).

Per la determinazione delle fasce di rispetto si rimanda a quanto previsto dalla Legge Quadro 22/02/2001 N°36 ed al relativo Decreto Attuativo, D.P.C.M. del 08/07/2003.

Per la determinazione delle fasce di rispetto si fa riferimento all'obiettivo di qualità di cui all'art. 4 del citato DPCM ed alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60, che deve essere dichiarata dal gestore al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, e alle regioni, per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV. I gestori provvedono a comunicare i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche delle autorità competenti.

In particolare, la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti è quella approvata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare con D.Dirett. del 29-5-2008 (pubblicato sulla Gazz. Uff. 5-7-2008 n. 156 S.O. ed eventuali s.m. e i.

Nel caso in cui si renda necessario, nel quadro di ristrutturazione e potenziamento della rete elettrica, attraversare zone boschive o comunque di tutela ambientale con conseguente abbattimento di alberi o alterazione della situazione dei luoghi, l'Amministrazione Comunale potrà concedere l'autorizzazione alla costruzione degli elettrodotti e relativi impianti e pertinenze anche in deroga alle norme di zona, dopo attenta valutazione della motivazione e della pubblica utilità che stanno alla base della richiesta e con le dovute garanzie per la salvaguardia delle caratteristiche ambientali e dei valori naturali.

Per la realizzazione di nuovi elettrodotti o per la modifica degli esistenti, il gestore deve predisporre all'interno della procedura VIA o di altra procedura sostitutiva, una valutazione di impatto elettromagnetico atta a dare evidenza del rispetto degli obiettivi di qualità di 3 μ T. Per ciò che riguarda gli elettrodotti esistenti essi devono garantire, nei confronti dei recettori esistenti, un valore di induzione magnetica di 10 μ T.

16.5 fascia di rispetto Linea ferroviaria

Il vincolo di rispetto ferroviario è considerato come vincolo di inedificabilità relativa e non assoluta.

La normativa in vigore (DPR 11.07.1980, n. 753, recante “norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”) dispone che “lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di **metri trenta** dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia”, e l'art. 60 prevede che le distanze siano derogabili dagli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato “quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano”.

Le medesime si intendono applicabili non solo per la costruzione nuovi manufatti, ma anche alle modifiche a manufatti esistenti capaci comunque di aggravare la limitazione della visuale ed inoltre ha precisato che tali norme richiedono che l'autorizzazione in deroga sia rilasciata prima dell'inizio dei lavori, perché, trattandosi di opere che incidono sulla sicurezza ferroviaria, la deroga condiziona la stessa possibilità di rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione del manufatto.

TITOLO III. DEFINIZIONE DEGLI AMBITI DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Il tessuto urbano consolidato è suddiviso dal Piano delle Regole in ambiti intesi come insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 12/2005, in ordine alle caratteristiche tipologiche, alla morfologia urbana, ai tipi edilizi, alle destinazioni d'uso ed ai parametri di edificabilità. L'individuazione del perimetro del tessuto urbano consolidato risulta determinante per definire quel limite di contenimento dell'erosione edilizia la quale potrà avvenire unicamente tramite l'individuazione degli Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano e risulta determinante per la differenziazione degli indici di edificabilità, di compensazione, perequazione, incentivazione.

Al di fuori di tale limite vengono definiti gli ambiti destinati all'agricoltura, gli ambiti destinati alla valorizzazione ambientale e quelli non soggetti a trasformazione urbanistica.

Il Piano delle Regole individua pertanto i tessuti in base a caratteri omogenei della struttura insediativa determinata dalla lettura del tipo edilizio e del lotto pertinenziale, dal rapporto tra spazio pubblico e privato considerata la funzione urbanistica prevalente.

L'impianto normativo persegue, attraverso l'indicazione di criteri qualitativi e quantitativi, la riqualificazione degli insediamenti e del sistema ambientale, obiettivi di manutenzione, riqualificazione e di eventuale ridefinizione delle funzioni insediate.

In questa logica di obiettivi, nelle norme dei tessuti consolidati vengono pertanto definiti parametri quantitativi e qualitativi attraverso l'individuazione degli indici e prescrizioni quali:

- volume minimo e massimo e (ove precisato) superficie lorda di pavimento espressi con indici fondiari;
- rapporto di copertura
- altezze massime degli edifici;
- individuazione delle destinazioni d'uso non ammissibili;
- individuazione degli allineamenti e degli orientamenti degli edifici per dare continuità alle strade e agli spazi pubblici;
- prescrizioni atte a consentire la continuità degli spazi a verde e le modalità di integrazione paesaggistica;
- prescrizione dei parametri qualitativo-prestazionali riguardanti in particolare materiali, tecnologie, elementi costruttivi, ecc., per assicurare la qualità degli interventi in rapporto alla efficienza energetica, alla riduzione dell'inquinamento, al risparmio di risorse naturali, al miglior inserimento nel contesto.

L'obiettivo delle norme è quindi quello di favorire azioni indotte per il miglioramento della qualità urbana, incentivando e governando la riqualificazione del tessuto interessato.

Per quanto riguarda il tessuto urbano consolidato sono stati distinti i seguenti ambiti:

AMBITI DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO:

AMBITI DI TUTELA DEI VALORI STORICO/AMBIENTALI DEI NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

- Centro storico urbano (art. 17.4);
- Emergenze architettoniche di valore storico/monumentale (art. 17.5);
- Di antica formazione agricola esterna all'ambito urbano (art. 17.6)

AMBITI DEL TESSUTO CONSOLIDATO DI RECENTE EDIFICAZIONE

- Tessuto urbano consolidato alta densità
- Tessuto urbano consolidato da pianificazione attuativa
- Tessuto urbano consolidato media densità
- Tessuto urbano consolidato bassa densità
- Piani attuativi
- Verde privato tutelato
- Produttivo – Artigianale consolidato
- Terziario, commerciale e direzionale consolidato
- Turistico e ricettivo del tessuto consolidato

17 AMBITI DI TUTELA DEI VALORI STORICO/AMBIENTALI DEI NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

17.1 Definizione degli obiettivi generali

Il PGT persegue la conservazione e la valorizzazione del patrimonio architettonico, artistico, storico ed ambientale nell'ambito del territorio comunale. A tal fine tutela i valori e le risorse naturali, i beni ambientali paesistici nonché i beni che costituiscono testimonianza materiale di civiltà come i centri storici, l'edilizia minore tradizionale, gli edifici che documentano un costume edilizio altamente qualificato e le emergenze di rilevanza paesaggistica così come definito dal PTCP.

Individua e verifica, attraverso la lettura delle cartografia e della documentazione storica, i centri e nuclei di antica formazione e accerta l'individuazione delle *aree circostanti che ne formano il naturale contesto*.

Il PGT persegue inoltre il recupero, ad usi compatibili con la tipologia edilizia e con la destinazione funzionale dell'ambito, degli edifici degradati e/o abbandonati e sulla base degli obiettivi del PTCP individua *gli edifici e gli altri manufatti storicamente rilevanti afferenti l'architettura religiosa, militare, civile, industriale, rurale*.

Gli Ambiti storici, sono da considerare come aree di intervento unitario; la normativa con la relativa cartografia ha la finalità di favorire:

- il censimento dei valori storico-ambientali e degli elementi architettonici di particolare rilievo;

- la classificazione degli edifici secondo la loro rilevanza architettonico-ambientale e le loro categorie tipologiche;
- l'individuazione di spazi ed elementi da assoggettare a particolari vincoli di tutela;
- l'analisi delle singole funzioni e la verifica del loro grado di compatibilità;
- l'indicazione degli interventi urbanistico-edilizi più idonei e le modalità di intervento;
- la dotazione di aree pubbliche, possibilmente promuovendone il miglioramento qualitativo e l'ampliamento.

17.2 Gli ambiti di tutela dei valori storico ambientali

Le tavole individuano tali ambiti di cui al D.M. 1444/68 ovvero quegli agglomerati che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi, che la Circolare Min. LL.PP. n. 3210/67 indica, fra altre, quelle anteriori al 1860 anche "in assenza di monumenti o edifici di particolare valore artistico", nonché quegli organismi edilizi anche recenti che costituiscono documenti di un costume edilizio altamente qualificato.

Gli organismi edilizi, con le rispettive aree di pertinenza, classificati come "Emergenze architettoniche di interesse storico/monumentale" secondo quanto previsto successivamente ed individuati nelle tavole del Piano, costituiscono i beni storici meritevoli di salvaguardia, restauro e conservazione di cui all'art. 10 comma 2 della L.R. n. 12/05 e secondo le "Modalità di pianificazione comunale" quale documento approvato con D.G.R. n. 8/1681 del 29/12/2005.

Le tavole del Piano individuano altresì, secondo la legislazione vigente, i Beni monumentali e le zone di interesse ambientale.

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere all'eventuale integrazione dell'elenco dei beni storici, vie, piazze e zone ambientalmente meritevoli di salvaguardia, restauro, conservazione, con applicazione delle procedure vigenti.

Per le opere da eseguirsi in immobili o ambiti sottoposti ai vincoli di cui all'art. 10 D.Lgs n. 42/2004 (ex Legge 1 Giugno 1939, n. 1089), l'autorizzazione comunale è subordinata alla preventiva approvazione del progetto da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali. Per le opere da eseguirsi in immobili o in zone sottoposti a vincolo, ai sensi dell'art. 142 e 136 di cui al D.Lgs n. 42/2004 (ex Legge Leggi 1497/39 e 431/85), si applicano le disposizioni della L.R. n. 12/05.

Gli ambiti:

- Centro storico urbano;
- Emergenze architettoniche di valore storico/monumentale;
- Di antica formazione agricola esterna all'ambito urbano;

comprendono i nuclei di carattere storico ed ambientale meritevoli di salvaguardia ed edifici, appositamente contrassegnati, vincolati ai sensi della L. 1089/1939 e D.Lgs. 42/04.

In sede di richiesta del titolo abilitativo per gli interventi edilizi il progettista, a corredo degli elaborati di progetto, dovrà produrre puntuale rilievo fotografico gli elementi architettonici, decorativi e pittorici di particolare pregio storico e ambientale, esistenti anche in edifici non vincolati, per i quali in seguito si individuerà la tipologia di intervento.

17.3 Definizioni relative agli ambiti in esame

17.3.1 Definizione degli elementi e dei parametri urbanistici in ambito di tutela dei valori storico/ambientali

VOLUME DEGLI EDIFICI ESISTENTI

Si definisce volume vuoto per pieno negli edifici di impianto storico il *volume geometrico* ("scatola edilizia") fuori terra della sagoma del fabbricato misurato al lordo delle murature perimetrali e dell'estradosso dell'impalcato o della soletta della copertura o in mancanza di queste dei travetti dell'orditura principale. Sono compresi anche gli accessori, le logge e i portici compresi nella sagoma.

DESTINAZIONI D'USO E CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO

Per la definizione di destinazione d'uso si richiama: *"E' da intendersi destinazione d'uso di un'area o di un edificio il complesso di funzioni ammesse dallo strumento urbanistico per l'area o per l'edificio. Si dice principale la destinazione d'uso qualificante; complementare od accessoria o compatibile, la o le destinazioni d'uso che integrano o rendono possibile la destinazione d'uso principale"*.

Nelle zone di impianto storico la destinazione d'uso principale dell'edilizia di base è quella per insediamenti residenziali, mentre la destinazione complementare od accessoria o compatibile è per insediamenti compatibili con il tipo residenziale.

Nell'ambito del Tessuto Storico gli interventi edilizi con variazione della destinazione d'uso dei fabbricati, sono subordinati alla predisposizione di Piani Attuativi ai termini dell'art. 12 della L.R. 12/05 e successive modifiche ed integrazioni, salvo che per gli interventi di manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo, e per quelli relativi ai fini del recupero alla funzione principale abitativa, per quelli diretti ad adeguare l'uso dei fabbricati o delle singole unità immobiliari alle previsioni del PGT.

ORGANISMO EDILIZIO

Insieme di strutture (vani e corpi principali, distributori ed accessori, con le connesse pertinenze costituenti un determinato impianto distributivo, spaziale, funzionale) ed elementi (tecnologie e materiali costituenti un determinato impianto tecnico-strutturale) individuati per posizione, funzione e forma particolari tali da costituire una sintesi dell'oggetto architettonico nella sua fisicità costruita e del tipo edilizio.

E' compito del progetto effettuare una lettura dello specifico organismo edilizio attraverso l'analisi storica documentata, che consenta di individuare il processo tipologico e l'evoluzione storica specifica dell'edificio e dei suoi elementi architettonici e documentali significativi.

UNITÀ IMMOBILIARE

Per la definizione di “unità immobiliare” ci si riferisce al concetto catastale, sicché fanno parte dell'unità immobiliare oltre ai locali principali gli accessori (ripostigli, soppalchi, latrine, bagni, ingressi, cantine, soffitte, ecc.) e alcune dipendenze (cortili, aie, giardini, ecc.) le scuderie, le rimesse e autorimesse anche non contigue all'abitazione purché intestate alla medesima proprietà.

Non fanno parte dell'unità immobiliare le botteghe e i negozi (ancorché comunicanti con appartamenti per abitazione e sempre che gli appartamenti stessi siano forniti di ingresso indipendente) , le abitazioni dei portieri ecc.

SAGOMA

La sagoma attiene alla conformazione planivolumetrica della costruzione e al suo perimetro inteso sia in senso verticale, sia in orizzontale; la sagoma di una costruzione è quindi il contorno che viene ad assumere l'edificio.

PROSPETTO

Il prospetto si riferisce alla relativa superficie verticale della sagoma come sopra definita.

UNITÀ DI MINIMO INTERVENTO

Le unità di minimo intervento dovranno essere commisurate all'individuazione dell'unità storico-antropologica e spaziale riconoscibile.

Nel caso di progetti interessanti interi organismi edilizi, le Unità di Minimo Intervento possono coincidere con le singole unità immobiliari.

17.3.2 Definizione dei componenti edilizi

Si definiscono “componenti edilizi” riconducibili all'impianto storico tipologico formativo dell'organismo edilizio e delle successive coerenti trasformazioni :

- le strutture portanti verticali ed orizzontali;
- le relazioni spaziali e distributive;
- gli schemi di percorrenza interna dei collegamenti verticali ed orizzontali;
- le aree interne di pertinenza come spazi pavimentati, sia coperti di uso comune che scoperti;
- le pertinenze a giardino;
- i singoli componenti plastici decorativi e figurativi.

Tali elementi architettonici, plastici e figurativi, sono relativi sia all'epoca dell'impianto sia agli elementi che, pur introdotti in epoche successive, costituiscono significativo sviluppo dell'originario complesso. A tal fine si dovranno rilevare e censire gli elementi architettonici decorativi degli edifici di impianto storico, testimonianza dell'epoca e meritevoli di salvaguardia, quali:

- elementi decorativi di facciata;
- lesene in pietra;
- mensole di aggetti in pietra o legno;
- archi in pietra o mattone a contorno di ingressi;
- affreschi e/o decorazioni pittoriche;
- edicole murarie;
- ecc.

17.3.3 Definizione delle tipologie di intervento

Ferme restando le definizioni dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, gli interventi negli edifici esistenti sono come sotto individuati:

Manutenzione

- Manutenzione ordinaria
- Manutenzione straordinaria

Restauro e risanamento conservativo

- (R1) Restauro conservativo
- (R2) Risanamento conservativo tipologico
- (Rd) Demolizione degli elementi superfetativi

Ristrutturazione

- (Rt) Ristrutturazione con mantenimento dell'impianto tipologico (viene mantenuto il tipo)
- (Rs) Ristrutturazione con mantenimento dell'impianto planivolumetrico (viene mantenuta la sagoma)
- Demolizione parziale e ricostruzione con recupero volumetrico derivanti da trasposizione dell'organismo edilizio nell'ambito del volume esistente

Interventi di ordinaria manutenzione

Sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Definizioni a titolo esemplificativo:

- Riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture interne delle costruzioni quali intonaci, tinteggiature, pavimenti, rivestimenti, serramenti interni. Negli edifici classificati come "Edifici di interesse storico" o vincolati: solo qualora vengano conservate le stesse caratteristiche tipologiche, di materiali, forme, dimensioni e colori esistenti (se originari); negli altri qualora vengano utilizzati materiali aventi la stessa natura di quelli originari;
- Riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture esterne delle costruzioni quali intonaci, rivestimenti, pavimenti, tinteggiature, serramenti, infissi, il ricorso al manto di copertura ed alla piccola orditura del tetto, la riparazione e le sostituzioni di grondaie, pluviali e simili; negli edifici classificati come "Edifici di interesse storico" e/o vincolati solo qualora vengano conservate le stesse caratteristiche

tipologiche, di materiali, forme, dimensioni e colori esistenti (se originari); negli altri qualora vengano utilizzati materiali aventi la stessa natura di quelli originari;

- Opere necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti o adeguarli alle normali esigenze di servizio quali gli interventi sull'impianto di riscaldamento, sull'impianto idraulico compresa la sostituzione dei sanitari, sugli impianti degli scarichi delle acque reflue, di distribuzione del gas, impianto elettrico, telefonico, citofonico, televisivo ecc., sempre che non comportino la realizzazione di nuovi locali, né modifiche alle strutture, all'organismo edilizio e agli elementi architettonici e decorativi di interesse storico;
- L'apertura e la chiusura di porte all'interno di singole unità immobiliari, ad esclusione degli edifici classificati come "Edifici di interesse storico" o vincolati, e sempre che non modifichino il numero delle unità immobiliari;
- Lo spostamento di pareti mobili e l'allestimento di arredi fissi sempre che non modifichino il numero delle unità immobiliari;
- La manutenzione del verde privato, di recinzioni, ringhiere, parapetti, cancelli e simili;
- L'eliminazione di fenomeni di umidità o inconvenienti dovuti a insufficiente coibenza termica, o acustica o di ventilazione.

Interventi di straordinaria manutenzione

Sono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

A titolo esemplificativo sono opere di manutenzione straordinaria quelle che mirano a:

- Rinnovare parti, anche strutturali, delle costruzioni quali il consolidamento, il rinnovamento di parti delle strutture anche portanti delle costruzioni quali muri di sostegno, architravi e solette e in generale strutture verticali ed orizzontali senza modificare le quote di imposta originarie delle solette, conservando le stesse caratteristiche tipologiche, di materiali, forme, dimensioni e colori esistenti (se originari) negli edifici classificati come "Edifici di interesse storico" e come "Edifici di interesse documentale" o vincolati; negli altri qualora vengano utilizzati materiali aventi la stessa natura di quelli originari; la sostituzione delle parti, anche strutturali, ad esclusione di edifici classificati come "Edifici di interesse storico" e come "Edifici di interesse documentale" o vincolati;
- Variare la dimensione e la pendenza delle scale e delle relative rampe per adeguarle ai requisiti del Regolamento di Igiene o alle Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche o alle Norme di sicurezza, ad esclusione degli edifici classificati come "Edifici di interesse storico" e come "Edifici di interesse documentale" o vincolati;
- L'installazione di nuovi impianti tecnologici sempre che negli edifici classificati come "Edifici di interesse storico" o vincolati non comportino la realizzazione di nuovi locali, né modifiche alle strutture, all'organismo edilizio, agli elementi architettonici e decorativi di interesse storico;

- La realizzazione di nuovi servizi igienici, sempre che negli edifici classificati come “Edifici di interesse storico” e come “Edifici di interesse documentale” o vincolati non comportino la realizzazione di nuovi locali, né modifiche alle strutture, all'organismo edilizio, agli elementi architettonici e decorativi di interesse storico. Contemporaneamente, dovranno essere demoliti, se esistenti e di pertinenza, i servizi igienici pensili o superfetativi che occupino ballatoi, logge, portici, cortili e simili;
- La modificazione dell'assetto distributivo interno a singole unità immobiliari, l'apertura, la chiusura o lo spostamento di finestre ad esclusione di immobili vincolati o in edifici classificati come “Edifici di interesse storico” e come “Edifici di interesse documentale” e sempre che non modifichino il numero delle unità immobiliari.

Interventi di restauro e risanamento conservativo tipologico

Sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

A titolo esemplificativo sono interventi di restauro quelli destinati:

- A conservare l'organismo edilizio anche mediante un insieme sistematico di opere volto alla conservazione o al recupero della costruzione, delle sue qualità, del suo significato e dei suoi valori, mediante l'eliminazione delle recenti aggiunte utilitarie e prive di valore architettonico, il consolidamento di elementi costitutivi e l'inserimento di accessori e impianti così da recuperare l'uso anche con la modifica della destinazione e purché non risultino alterate la forma, la distribuzione esistente ed il tipo edilizio storico;
- A valorizzare la costruzione mediante un insieme di opere atte a liberare il manufatto storicamente o artisticamente rilevante e documentato autentico dagli elementi superfetativi privi di valore artistico o storico;
- Alla conservazione, al recupero ed alla composizione di reperti e spazi di per sé significativi o che siano parti di edifici, ambienti e complessi meritevoli di tutela ivi compresi quelli specialistici di impianto produttivo.

a) Interventi di restauro conservativo (R1) :

- Gli interventi dovranno salvaguardare l'autenticità degli elementi costitutivi e perseguire intenti conservativi;
- Prima della sostituzione di elementi decorativi e o strutturali dovranno essere perseguite tutte le possibilità per il loro consolidamento e riutilizzo;
- Dovranno essere conservate le articolazioni degli spazi interni e le loro caratterizzazioni formali (volte, soffitti, pavimenti, porte e finestre). È ammesso l'adeguamento tecnologico e funzionale con l'inserimento dei servizi e degli impianti purché non alteri la struttura statica, le unità spaziali storiche, i

principali elementi architettonici e decorativi e l'immagine complessiva del manufatto. E' ammesso l'inserimento di accessori ed impianti mediante l' adeguamento degli elementi secondari non strutturali, non stilistici e non superfetativi. Tali adeguamenti igienici e tecnologici dovranno avvenire senza alterazioni volumetriche, né intasamenti degli spazi comuni distributori, aperti o coperti, né attraverso modifiche del profilo o dell'andamento delle falde dei tetti così come risultanti dalle scelte di restauro.

b) Interventi conservativi con adeguamenti tipologici (R2):

- Sono quegli interventi di carattere conservativo con adeguamenti o modifiche tipologiche e funzionali ove è possibile intervenire con modifiche sull'impianto distributivo per adeguarlo al tipo edilizio storico anche in relazione alle nuove o mutate destinazioni funzionali compatibili ammesse senza radicali modificazioni strutturali o alterazioni delle caratteristiche tipologiche di base. L'adeguamento avverrà nel rispetto delle principali articolazioni degli spazi interni e delle loro caratterizzazioni formali esistenti se significative (volte, soffitti, pavimenti, porte e finestre);
- Il progetto in tali casi dovrà contenere un'analisi storica documentata che consenta di individuare l'evoluzione storica del tipo dell' edificio ed i suoi elementi architettonici e documentali significativi;
- Si dovrà conservare e recuperare l'organismo edilizio nella sua unità formale e strutturale, individuata attraverso il riconoscimento dell'impianto tipologico formativo e degli aspetti architettonici caratterizzanti;
- Gli interventi dovranno comunque salvaguardare l'autenticità degli elementi costitutivi significativi;
- Prima della sostituzione di elementi decorativi e o strutturali dovranno essere perseguite tutte le possibilità per il loro consolidamento ed il loro riutilizzo;
- Dovranno essere conservate le articolazioni degli spazi interni e la loro caratterizzazione formale (volte, soffitti, pavimenti, porte e finestre);
- È ammesso l'adeguamento tecnologico e funzionale con l'inserimento dei servizi degli impianti purché non alteri la struttura statica, le unità spaziali storiche e l'immagine complessiva del manufatto.

Interventi di ristrutturazione edilizia

Sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento dei nuovi elementi ed impianti. Gli incrementi di volume rispetto allo stato di fatto dell'organismo edilizio sono da considerare di nuova costruzione.

Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione si definiscono altresì le seguenti modalità particolari:

laddove è prevista dalle tavole di piano la demolizione di accessori esistenti, al fine di un coerente sviluppo del tipo edilizio, il volume esistente può essere ricostruito con la loro trasposizione nell'ambito dell'organismo edilizio e nell'ambito del volume esistente anche con accorpamenti degli stessi purché armonicamente inseriti nello sviluppo del tipo edilizio dell'organismo stesso.

a) Ristrutturazione con mantenimento dell'impianto tipologico coerente con il tessuto e adeguamenti tipologici (Rt):

- Si definiscono tali gli interventi che modificano l'impianto distributivo per adeguarlo anche a nuove o mutate destinazioni funzionali compatibili ammesse anche con modificazioni strutturali e alterazioni delle caratteristiche dell'edificio. L'intervento dovrà portare ad un organismo edilizio coerente con quello tipico del tessuto e con la sua evoluzione storica.

Il progetto in tal caso dovrà contenere un'analisi storica documentata che consenta di individuare l'evoluzione storica del tipo.

b) Ristrutturazione con mantenimento dell'impianto planivolumetrico (Rs):

- Si definiscono tali gli interventi che modificano l'impianto distributivo per adeguarlo anche a nuove o mutate destinazioni funzionali compatibili ammesse anche con modificazioni strutturali e alterazioni delle caratteristiche dell'edificio. L'intervento dovrà portare ad un organismo edilizio coerente con il comparto urbanistico (localizzazione, andamento dei volumi e degli spazi scoperti, allineamenti, sagome). In particolare gli interventi di ristrutturazione edilizia possono, mediante un insieme sistematico di opere, portare alla trasformazione anche tipologica dell'edificio.

Il progetto in tal caso dovrà contenere un'analisi documentata che consenta di individuare la situazione planivolumetrica del comparto.

Interventi di nuova costruzione

Sono di nuova costruzione gli interventi:

- di edificazione di aree libere e nel sottosuolo e di ricostruzione di edifici preesistenti;
- di ampliamento o di sopraelevazione di edifici esistenti che comportano l'aumento del volume preesistente dell'organismo edilizio;
- le trasformazioni urbanistiche del territorio, ivi comprese le opere di urbanizzazione.

Tali interventi sono soggetti a Permesso di costruire previa approvazione Piano Attuativo ove indicato nelle tavole di azionamento o secondo quanto previsto dall'articolo disciplinante le Zone di Recupero.

17.3.4 Principio di flessibilità dell'attribuzione dei valori e delle tipologie di intervento.

La descrizione fondativa su cui si fonda la lettura dei tessuti storici e delle emergenze storiche è un quadro di conoscenze che non esaurisce il proprio ruolo nella motivazione delle scelte operate dal Piano di Governo del Territorio. Essa conserva una funzione di accompagnamento nella gestione del piano, crea i riferimenti per applicarne le flessibilità, supporta l'aggiornamento e traccia i margini della sua modificabilità nel tempo. Questi principi derivano dalla L.R. 12/2005 e sono richiamati all'articolo 1 comma 2, e nella stessa dalla DGR n. 1681 del 29/12/2005, dove si afferma per il quadro conoscitivo: "La variabilità delle condizioni territoriali e quindi dei contenuti dei vari PGT rendono difficili, almeno in una fase di prima applicazione della nuova legge, una puntuale definizione degli studi e analisi e del relativo livello di dettaglio". Pertanto è possibile affermare che tale quadro delle conoscenze costituisce sostegno all'elaborazione progettuale oltre che per le azioni di governo del territorio.

Sugli stessi criteri metodologici in essa codificati e sulla coerenza con le finalità esplicitate nel documento

strategico di indirizzo si fonda, dunque, la gestione della flessibilità delle prescrizioni del piano. Scopo del presente paragrafo è quello di chiarire applicazione del principio di flessibilità del quadro delle conoscenze nell'ambito del tessuto storico e delle tipologie di intervento in esso applicabili.

La disciplina degli ambiti di tessuto storico, come è noto, è diversificata per valori (Tav. PR01_3a) e, per quanto riguarda gli interventi edilizi, articolata edificio per edificio, secondo le modalità operative contenute nell'elaborato (Tav. PR01_3b). A ciascun edificio – a ciascuna unità tipologica come definita all'art.8 - è stato attribuito, in sede di redazione delle indagini della descrizione fondativa, un valore storico, architettonico, ambientale e documentario.

L'elaborato conoscitivo, da cui la disciplina dell'elaborato (Tav. PR01_3b), attinge coerentemente (non conseguentemente) le modalità di intervento. Esse sono la somma degli elaborati che compongono il Quadro Conoscitivo per ciò che riguarda il tessuto storico così come la stessa tavola dei valori storici (Tav. PR01_3a). Negli elaborati che compongono il quadro conoscitivo del Documento di Piano e il Piano delle Regole sono individuate le diverse qualità edilizie, complessivamente suddivise tra edifici storici e edifici recenti. Per edifici storici – come è noto - si intendono quelli costruiti alla soglia del Catasto Lombardo-Veneto, prevalentemente in muratura portante. L'articolazione dei colori evidenziati in legenda corrisponde all'individuazione di specifiche modalità di intervento, calibrate sul valore di ciascun edificio, espresse nelle norme di definizione e delle modalità d'intervento all'art.17.4 e 17.5.

Si configura pertanto una disciplina edilizia più conservativa, individuata con la tipologia di "Edifici di valore storico/architettonico" tra i quali si rilevano le "Emergenze architettoniche di interesse storico/monumentale" ovvero, innanzitutto quelli già vincolati ai sensi dell'ex L. 1089/39, individuati oltreché nella tavole degli Ambiti omogenei (tavv. PR01_1a, PR01_3a, PR01_3b) anche sulla tavola dei vincoli (PR01_2), per i quali la procedura di assentimento è subordinata al parere della competente soprintendenza. A questi vanno ad aggiungersi quegli edifici che, pur non interessati dal predetto vincolo, sulla base delle indagini specificamente condotte dai redattori dell'indagine conoscitiva, sono stati ritenuti ad essi assimilabili.

Ricadono tra questi alcuni importanti edifici ad uso pubblico (chiese, oratori, ecc.) e edifici privati che costituiscono i capisaldi architettonici del tessuto urbano, e che devono essere conservati in quanto patrimonio dell'immagine della città. Anche questi edifici vengono inseriti, con simbologia, nella tavola di azionamento del Piano delle Regole e nella tavola dei vincoli.

L'elenco degli immobili quali "Emergenze architettoniche di interesse storico/monumentale" è riportato nell'art. 17.5 del presente Piano delle Regole, secondo la distinzione sopradescritta.

Gli interventi previsti sono quelli individuati nell'art. 17.3.3, intendendo con ciò individuare una modalità di intervento che sia preordinata alla conservazione dei caratteri tipologici e architettonici. Ricadono, in primo luogo, nel contesto degli interventi ammessi nel risanamento conservativo, gli interventi di restauro e ripristino dei fronti esterni e interni, il restauro e ripristino degli ambienti interni di pregio, il consolidamento strutturale, l'eliminazione delle superfetazioni, l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari necessari

Nei confronti degli immobili vincolati opera pertanto una regola di flessibilità, rispetto agli interventi previsti dalla norma, che consente di attuare interventi di livello superiore se assentiti dalla competente Soprintendenza per i

Beni Architettonici e per il Paesaggio. Nei confronti di quelli non vincolati, degli edifici inseriti in ambito di tessuto storico e per gli Ambiti di antica formazione agricola esterna agli urbani, opera comunque tale flessibilità, per la quale l'operatore può chiedere una ridefinizione delle modalità di intervento per l'edificio (ciò non significa una modifica alla classificazione dell'edificio stesso), o per parti di esso, sulla base della documentazione descrittiva, cartografica e fotografica, oltretutto che illustri condizioni particolari dell'immobile – ad esempio: presenza di corpi edilizi aggiunti eterogenei non visibili da parte dei redattori delle indagini conoscitive del piano – che richiedano diverse modalità di intervento al fine di perseguire un'omogeneità formale o comunque una migliore ridefinizione progettuale rispetto ai caratteri dominanti dell'edificio. Questa disposizione di flessibilità che opera per tutte le altre categorie di edificio storico individuate dalla norma, consente di perfezionare, in ragione delle specifiche condizioni degli edifici, le modalità di intervento.

In relazione alle indagini da operarsi si richiama l'art. 15.4 sulla ricognizione speditiva del contesto paesistico utile a una valutazione oggettiva dell'intervento progettuale proposto in alternativa a quelli prescritti dal Piano delle Regole.

Viene ribadito che tale flessibilità prevede, come si è detto, la possibilità di rivedere, modificandole, le modalità di intervento sull'intero edificio o su parti di esso qualora vengano messe in evidenza carenze di conoscenza o di giudizio imputabili agli studi del quadro conoscitivo PGT relativamente ad elementi e componenti architettonici, in quanto non direttamente percepibili. Questa norma di flessibilità necessita di alcune precisazioni relative al campo di applicazione e di efficacia, al metodo che sovrintende le decisioni di riclassificazione, alle procedure previste.

Il campo di applicazione e di efficacia della presente norma è quello degli edifici ricadenti in "Ambito di tutela dei valori storico/ambientali dei nuclei di antica formazione", fermi restando i vincoli apposti dalla soprintendenza ai sensi dell'ex L. 1089/39 – e degli edifici classificati come "Emergenze architettoniche di interesse storico/monumentale". In questi casi, se l'edificio in oggetto, per errore di valutazione o per un mero errore tecnico di restituzione grafica dei valori relativi alla qualità dell'edificio contenuti nel Sistema Informativo Territoriale, è stato classificato in modo palesemente in contrasto con la realtà, sulla base della documentazione prescritta, sarà possibile la sua corretta individuazione, e la relativa attribuzione di modalità di intervento pertinenti sull'intera unità tipologica attraverso il parere vincolante della Commissione per il Paesaggio. Se l'alterazione riguarda solo in parte l'edificio, è possibile, attraverso la procedura prevista, attribuire modalità di intervento specifiche alla parte interessata – senza quindi modificare la classificazione dell'edificio -, salvaguardando quelle di valore storico e consentendo interventi specificamente più incisivi nelle parti che generano l'alterazione.

Il metodo con cui si procede all'individuazione di queste diverse modalità di intervento è quello coerente con i criteri di tutela del patrimonio edilizio esistente esposti nelle tipologie di intervento delle presenti norme di attuazione: vengono, in particolare, considerate alterazioni significative quelle che interferiscono con i caratteri tipo-morfologici dell'edificio, ovvero quelle che hanno determinato effetti palesi contestualmente sulla volumetria dell'edificio, sulla sua distribuzione, sui suoi prospetti, sulla sua struttura, e che non siano recuperabili attraverso interventi di risanamento conservativo o di ristrutturazione semplice. La definizione degli interventi diversi da

quelli previsti in norma deve essere suffragata da elementi di conoscenza del fabbricato documentati e deve essere orientata al recupero dell'omogeneità dell'edificio rispetto ai caratteri tipologici dominanti. Il regolamento edilizio fornisce, al riguardo, alcune indicazioni tecnico-estetiche sulle modalità progettuali e costruttive che possono fornire una migliore precisazione.

Si rimanda ad altri provvedimenti per l'eventuale completezza delle indagini e degli elaborati da produrre.

17.4 **AMBITO – Centro storico urbano**

17.4.1 Definizioni

Il Piano delle Regole definisce come ambito “Centro storico urbano” le parti di territorio interessate da insediamenti aventi rilevante interesse storico, artistico e monumentale; intesi come ambiti insediativi in cui il carattere unitario dell'organizzazione edilizia viene espresso sia dal valore tipologico dell'architettura dell'edificio sia dal valore morfologico urbano degli edifici aggregati. Tali ambiti, luoghi della memoria locale, costituiscono complessi culturali ed ambientali in grado di assumere un ruolo di polarizzazione nel sistema territoriale e comprendono strutture insediative tipicamente urbane che hanno evidente qualità architettonica e particolari pregi sotto il profilo storico e urbanistico.

Essi costituiscono un'identità culturale da salvaguardare e promuovere, in quanto determinanti per la definizione di un luogo dell'abitare ricco di qualità ambientale e di relazioni sociali ed economiche.

Questo ambito è suddiviso in due sotto-ambiti principali:

- Tessuto storico;
- Tessuto di carattere moderno.

Tali ambiti sono finalizzati alla valorizzazione e riqualificazione fisica e sociale dei tessuti urbani in essi compresi.

17.4.2 Obiettivi

Le finalità perseguite dal Piano delle Regole per questo ambito sono:

- la salvaguardia e la valorizzazione delle particolarità ambientali;
- il miglioramento delle condizioni ambientali complessive e l'adeguamento degli spazi pubblici;
- il mantenimento/miglioramento della quantità complessiva di spazi di verde privato;
- il recupero ai fini abitativi del patrimonio edilizio inutilizzato o sotto utilizzato;
- il risanamento del tessuto edilizio con interventi di riqualificazione coerenti coi caratteri morfologici ed architettonici del tessuto storico urbano;
- Il miglioramento della qualità energetica degli edifici se e in quanto compatibili con la salvaguardia delle loro peculiarità storico-architettoniche.

17.4.3 Destinazione d'uso

La destinazione principale è la residenza (Af1).

Sono escluse dall'ambito centro storico urbano le seguenti destinazioni d'uso:

- le attività produttive descritte ai gruppi Af 2;
- le attività terziarie descritte ai gruppi Af 3.1; Af 3.2;
- le attività commerciali descritte ai gruppi Af 5.1.2, Af 5.1.3, Af 5.1.4, Af 5.2.2, Af 5.3.3; Af 5.4.

Sono ammesse tutte le altre destinazioni sempreché l'inserimento di nuove destinazioni d'uso non risulti incoerente con i caratteri tipologici ed architettonici del fabbricato da trasformare.

17.4.4 Allineamento edilizio

Nell'elaborato grafico PR01_3 sono indicati gli allineamenti edilizi urbani (cortina edilizia) da conservare e da valorizzare anche attraverso la disposizione degli eventuali nuovi edifici.

L'indicazione di allineamento è finalizzata al mantenimento o alla ricostituzione della cortina edilizia, pertanto comporta l'obbligo di allineare sul tracciato indicato l'edificio o una sua parte.

17.4.5 Percorsi pedonali di interesse generale, storico e ambientale

Nell'elaborato grafico PR01_3 sono indicati i percorsi pedonali pubblici e privati di interesse generale, storico ed ambientale. Gli itinerari pedonali individuati hanno l'obiettivo di valorizzare e recuperare le risorse storico monumentali ed ambientali esistenti.

In questa categoria rientrano quindi i percorsi che garantiscono la fruibilità delle aree di interesse ambientale, di connessione con le attrezzature collettive e di relazione con il tessuto storico. Gli interventi sono rivolti all'integrazione degli spazi disponibili, destinandoli alla mobilità pedonale e ciclabile.

17.4.6 Modalità di intervento, parametri edilizi e urbanistici caratterizzanti il Tessuto Storico

Tutto il Centro Storico è individuato come zona di recupero ai sensi dell'art. 27 della legge 5/8/1978 n. 457.

Gli interventi sul patrimonio urbanistico ed edilizio esistente così come gli eventuali interventi di nuova edificazione dovranno quindi ricercare l'inserimento nel tessuto urbano esistente nel massimo rispetto dei caratteri ambientali, urbanistici, architettonici, tipologici e morfologici dello stesso.

La progettazione dovrà curare l'individuazione, il recupero, la valorizzazione e la rivitalizzazione di tali caratteri ambientali evitando di creare discontinuità e lacerazioni nella unitarietà e nella continuità della struttura urbana esistente.

Le parti architettoniche, decorative e pittoriche di particolare pregio storico e ambientale esistenti in edifici da demolire, o che comparissero durante la demolizione, devono essere conservate, restaurate e rese visibili anche nella ricostruzione.

I materiali, le finiture, i colori, le proporzioni e partiture delle facciate, le proporzioni delle aperture, dovranno tendere a mantenere inalterati i caratteri ambientali tradizionali.

Le coperture dovranno essere a falde ed il materiale di copertura sarà limitato ai coppi in cotto.

Le pavimentazioni degli spazi aperti e scoperti dovranno essere realizzate con materiali tradizionali mantenendo e valorizzando le zone verdi e piantumate.

Il progetto edilizio, oltre ai documenti di rito, deve contenere il rilievo e la descrizione delle eventuali essenze arboree e presenze ambientali, il rilievo di tutti gli edifici esistenti con piante, sezioni e prospetti almeno in scala 1:100, e, per ognuno di essi, la superficie coperta, l'altezza, la cubatura, la destinazione e la definizione della rispettiva area di competenza

Nell'ambito del "Centro storico urbano" sono individuati gli edifici e le pertinenze che riprendono strutture insediative originarie, sostanzialmente non alterate nell'impianto tipologico, ovvero coerenti con le tracce cartografiche rinvenibili nelle mappe storiche dei catastri ottocenteschi. In altri termini, vengono individuati gli elementi caratterizzanti il tessuto storico della città.

Vengono riconosciute, in particolare, le seguenti tipologie:

- Edifici di valore storico/architettonico;
- Edifici di interesse documentale;
- Edifici trasformati;
- Edifici di recente costruzione;
- Ambiti di riqualificazione urbana.

Gli interventi ammessi sono riportati negli articoli che seguono riferiti a ciascuna delle tipologie di edifici di cui sopra.

Per le operazioni di risanamento ed altri interventi ammessi le densità edilizie di zona e fondiaria non devono superare quelle preesistenti, computate senza tenere conto delle sovrastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico.

Si applicheranno i seguenti parametri:

$U_f \leq$ esistente

$R_c \leq$ esistente

$S_{pd} \leq$ esistente

$H =$ esistente e comunque non superiore all'altezza degli edifici circostanti di carattere storico e artistico.

Nel caso di interventi sostitutivi e/o ampliamenti, ove ammessi, potranno essere derogate le limitazioni di cui sopra solo per l'eventuale utilizzo di bonus volumetrici di incentivazione purché vengano rispettate le norme specifiche riportate negli articoli successivi (modalità d'intervento, norme morfologiche ecc..).

L'individuazione del volume esistente, così come descritto all'art. 17.3.1, dovrà costituire elaborato obbligatorio dell'intervento previsto in progetto.

Le aree di pertinenza dovranno essere conservate in modo da valorizzare l'unità a corte su cui insistono.

In caso di integrale demolizione dell'edificio, ove ammessa, la successiva ricostruzione deve essere finalizzata, ove possibile, alla ricomposizione dell'impianto morfologico e storico originario, con volume geometrico descritto all'art. 17.3.1 (volume edificio esistente) pari all'esistente al momento della demolizione

L'eventuale ricostruzione è comunque vincolata alla salvaguardia del patrimonio arboreo esistente qualora di pregio ambientale, ovvero quando è messo a dimora da più di venticinque anni

Gli interventi che comportano un incremento del peso insediativo e/o urbanistico, ove ammessi, sono assoggettati a Permesso di Costruire Convenzionato o a Piano Attuativo in relazione alla entità e complessità dell'intervento.

E' comunque obbligatorio il ricorso al Piano attuativo nei seguenti casi:

- a) Interventi di riorganizzazione volumetrica, ivi compresi quelli di demolizione e ricostruzione con diversa collocazione dei volumi rispetto a quelli preesistenti, riguardanti più edifici;
- b) Interventi di ristrutturazione urbanistica, che incidono anche sugli spazi pubblici e/o di uso pubblico esistenti o previsti.

17.4.7 Edifici di valore storico/architettonico

Sono compresi in tale tipo gli Organismi Edilizi (con le rispettive aree di pertinenza) di particolare valore architettonico, storico, tipologico e ambientale di impianto storico o documenti di un costume altamente qualificato rimasti complessivamente integri.

Interventi ammessi per gli "Edifici di valore storico/architettonico":

Negli edifici così classificati ed individuati nell'apposito elaborato grafico, fermo restando le norme di zona sono ammessi gli interventi sottoelencati:

- Manutenzione ordinaria;
- Manutenzione straordinaria;
- Restauro conservativo;
- Demolizione degli elementi superfetativi.

Si dovrà conservare e recuperare l'organismo edilizio nella sua unità formale e strutturale, individuata attraverso il riconoscimento dell'impianto tipologico formativo e degli aspetti architettonici e decorativi caratterizzanti.

In tali edifici gli interventi dovranno essere guidati dai seguenti criteri:

- per i *componenti edilizi* nonché i *singoli elementi architettonici plastici e figurativi* di cui all'art. 17.3.2 originari: sono ammesse solo opere di consolidamento, le quali dovranno assicurare continuità nel tempo dei componenti edilizi sopra definiti;
- per gli altri *componenti edilizi* nonché i *singoli elementi architettonici plastici e figurativi* di cui all'art. 17.3.2 non originari: sono ammesse le opere di rinnovo e ripristino che dovranno riprodurre con le medesime

tecniche e materiali i componenti edilizi storici o compatibili con il valore storico dell'edificio.

L'attuazione degli interventi avviene per intervento edilizio diretto con le modalità previste dalla legislazione vigente.

17.4.8 Edifici di interesse documentale

Sono compresi in tale tipo gli Organismi Edilizi (con le rispettive aree di pertinenza) di impianto storico che hanno subito interventi alterativi ma che conservano un interesse di carattere urbanistico, tipologico, documentale.

Interventi ammessi per gli "Edifici di interesse documentale":

Negli edifici così classificati ed individuati nell'apposito elaborato grafico, fermo restando le norme di zona sono ammessi gli interventi sottoelencati:

- Manutenzione ordinaria;
- Manutenzione straordinaria;
- Restauro conservativo e Risanamento conservativo tipologico;
- Ristrutturazione con mantenimento dell'impianto tipologico (viene mantenuto il tipo e la sua coerente evoluzione);
- Demolizione degli elementi superfetativi.

In tali edifici gli interventi dovranno essere guidati dai seguenti criteri:

- Per i *componenti edilizi* di valore architettonico e originari sono ammesse solo opere di consolidamento e rinnovo le quali dovranno assicurare continuità nel tempo dei componenti edilizi sopra definiti descritti all'art. 17.3.2;
- Per gli elementi originari o meno, se significativi, del tipo edilizio sono ammesse le opere di ripristino che dovranno riprodurre con le medesime tecniche e materiali i componenti edilizi sopra definiti;
- Per gli altri elementi sono ammesse le opere di sostituzione che potranno sostituire con tecniche e materiali attuali i componenti edilizi sopra definiti. Di massima gli interventi dovranno perseguire il mantenimento e la ricostruzione dell'organismo originario con il mantenimento dei volumi esistenti, l'esclusione di sopraelevazioni di piani.

Gli interventi potranno anche comportare:

- le modifiche delle destinazioni d'uso degli ambienti per esigenze abitative o compatibili;
- gli spostamenti in verticale dei solai solo nei casi in cui le altezze esistenti non vengano modificate.

E' possibile modificare l'impianto distributivo per adeguarlo al tipo edilizio in relazione alle nuove o mutate destinazioni funzionali compatibili ammesse anche con modificazioni strutturali. L'adeguamento avverrà nel rispetto delle principali articolazioni degli spazi interni e delle loro caratterizzazioni formali esistenti se originari,

significativi e storicamente rilevanti (volte, soffitti, pavimenti, porte e finestre) .

Il progetto in tali caso dovrà contenere una analisi storica documentata che consenta di individuare l'evoluzione storica del tipo dell'edificio ed i suoi elementi architettonici e documentali significativi.

L'attuazione degli interventi avviene per intervento edilizio diretto con le modalità previste dalla legislazione vigente.

17.4.9 Edifici trasformati

Sono compresi in tale tipo gli Organismi Edilizi (con le rispettive aree di pertinenza) ove gli interventi di trasformazione avvenuti o l'elevato degrado ne hanno determinato alterazioni definitive tali da comprometterne il valore architettonico, tipologico o ambientale in modo irreversibile.

Interventi ammessi per gli "Edifici trasformati":

Negli edifici così classificati ed individuati nell'apposito elaborato grafico, fermo restando le norme di zona sono ammessi gli interventi sottoelencati:

- Manutenzione ordinaria;
- Manutenzione straordinaria;
- Restauro conservativo e Risanamento conservativo tipologico;
- Ristrutturazione con mantenimento dell'impianto tipologico (viene mantenuto il tipo) e Ristrutturazione con mantenimento dell'impianto planivolumetrico;
- Demolizione e ricostruzione con mantenimento del sedime e del volume esistente;
- Demolizione degli elementi superfetativi.

Nei limiti previsti dalla norma di zona, gli eventuali sopralzi non si devono porre come semplici aggiunte volumetriche, ma devono esprimere caratteristiche compositive ed architettoniche. E' necessario impedire che la rapidità e l'estraneità delle aggiunte e delle connessioni recenti costituisca un potenziale di rischio per l'immagine dell'edificio e per il contorno.

In caso di integrale demolizione dell'edificio, la successiva ricostruzione deve avvenire nel rispetto del sedime e del volume originario e deve essere finalizzata, ove possibile, alla ricomposizione dell'impianto morfologico e storico originario.

L'attuazione degli interventi avviene per intervento edilizio diretto con le modalità previste dalla legislazione vigente

17.4.10 Edifici di recente costruzione

Sono compresi in tale tipo gli Organismi Edilizi (con le rispettive aree di pertinenza) di recente edificazione.

Gli edifici e gli ambiti di recente edificazione, conseguenti a sostituzioni integrali degli impianti originari o a saturazioni di spazi vuoti interstiziali, si possono porre in contrasto con la forma urbana della città storica o in

coerenza con l'impianto morfologico e la tipologia edilizia originari. Spesso privi di pregio architettonico, si pongono in continuità o discontinuità col tessuto urbano, ma sempre in contrasto con la città storica per l'impianto architettonico e dimensionale. Caratterizzati da regole di aggregazione avulse dall'ambito del Centro Storico, sono il risultato di interventi puntuali di rilettura del contesto urbano.

In alcuni casi la tipologia utilizzata (ad esempio casa in linea) nega l'allineamento stradale, presenta facciate simili sui quattro lati e definisce comparti urbani disomogenei con minime pertinenze a verde; in altri casi il tentativo di porsi in continuità con gli edifici adiacenti a cortina lungo il tracciato stradale, restituisce un manufatto di forte impatto visivo.

Interventi ammessi per gli "Edifici di recente costruzione":

Negli edifici così classificati ed individuati nell'apposito elaborato grafico, fermo restando le norme di zona sono ammessi gli interventi sottoelencati:

- Manutenzione ordinaria;
- Manutenzione straordinaria;
- Restauro conservativo e Risanamento conservativo tipologico;
- Ristrutturazione con mantenimento dell'impianto tipologico (viene mantenuto il tipo) e Ristrutturazione con mantenimento dell'impianto planivolumetrico;
- Demolizione e ricostruzione con recupero volumetrico derivanti da trasposizioni;
- Demolizione degli elementi superfetativi.

Nei limiti previsti dalla norma di zona, gli ampliamenti e i sopralzi non si devono porre come semplici aggiunte volumetriche, ma devono esprimere caratteristiche compositive ed architettoniche. E' necessario impedire che la rapidità e l'estraneità delle aggiunte e connessioni recenti costituisca un potenziale di rischio per l'immagine dell'edificio e per il contorno.

In caso di integrale demolizione dell'edificio, la successiva ricostruzione deve essere finalizzata, ove possibile, alla ricomposizione dell'impianto morfologico e storico originario.

L'individuazione del *volume dell'edificio esistente* avviene come descritto all'art. 17.3.1 e dovrà costituire elaborato obbligatorio dell'intervento previsto in progetto.

L'attuazione degli interventi avviene per intervento edilizio diretto con le modalità previste dalla legislazione vigente, fatta eccezione per gli interventi di integrale demolizione dell'edificio e ricostruzione con recupero volumetrico derivante da trasposizioni che deve essere subordinato a permesso di costruire convenzionato.

17.4.11 Ambito di riqualificazione urbana

Si tratta di sistemi insediativi semplici o complessi caratterizzati da edifici prevalentemente di impianto originario anche di matrice agricola, con o senza particolare pregio architettonico ma rilevanti per il tessuto urbano che compongono. Questo è individuato da corti poste in sequenza, sul modello dell'impianto "chiuso" o "semichiuso", caratterizzate dalla presenza isolata o a cortina di corpi di servizio quali fienili e rustici agricoli. Tali ambiti sono

quindi generalmente organizzati come complessi rurali strutturati intorno a spazi comuni (insediamenti con case a corte), ovvero come corti urbane riconoscibili e definite (case a corte).

Gli "insediamenti con case a corte" sono composti da tessuti urbani solitamente unitari ma eterogenei nell'architettura degli edifici che li compongono e sono connotati da una maglia di percorsi interni, la cui complessità e articolazione struttura ciascun ambito dando forma all'insediamento e alle sue parti: nella percezione ravvicinata è evidente l'aprirsi di spazi interni in sequenza, riconosciuti attraverso elementi di collegamento che mettono in relazione edifici differenti per epoca di costruzione, tipologia e forma.

Generalmente, i corpi di servizio sono interni al comparto e quindi lontani dalla strada pubblica, con esempi di fienili anche di qualità rilevante; perimetralmente sono disposti i corpi residenziali distribuiti da scala comune esterna o interna al corpo edilizio. Nei manufatti più rappresentativi sono presenti elementi caratteristici come il ballatoio o la loggia profonda con portico sottostante, il portale e l'androne. Il fronte loggiato con il portico al piano terreno si volge sempre verso la corte, distinguendo il fronte interno da quello lungo la strada. Tale carattere di individualità distingue spazialmente e formalmente il luogo pubblico della strada da quello della corte, sempre nominalmente riconoscibile. (Per quanto riguarda la definizione del tipo edilizio della casa a corte si rimanda al paragrafo specifico)

Appartengono inoltre a tali ambiti anche i sistemi insediativi caratterizzati da attività produttive funzionalmente obsolete, individuate da aggregazioni edilizie di scarso pregio architettonico e tipologicamente avulse dal tessuto urbano circostante.

L'azione di salvaguardia e di valorizzazione deve essere finalizzata ad un complessivo recupero sia degli edifici che degli spazi aperti.

Interventi ammessi per gli "Ambiti di riqualificazione urbana":

Negli ambiti così classificati, fermo restando le norme di zona, sono ammessi gli interventi sottoelencati:

- Manutenzione ordinaria;
- Manutenzione straordinaria;
- Restauro conservativo e Risanamento conservativo tipologico;
- Ristrutturazione con mantenimento dell'impianto tipologico (viene mantenuto il tipo) e Ristrutturazione con mantenimento dell'impianto planivolumetrico (entrambi gli interventi non devono comportare né aumento della SLP, né alterazione delle caratteristiche architettoniche/ambientali);
- Demolizione e ricostruzione con recupero volumetrico derivante da trasposizioni;
- Demolizione degli elementi superfetativi.

Gli interventi sono ammessi a titolo abilitativo semplice quando non comportano modifiche del sedime e della sagoma degli edifici esistenti, anche nel caso di recupero a fini residenziali di edifici adibiti in precedenza ad altro uso, e non comportano un incremento del peso insediativo e/o urbanistico.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia con integrale demolizione e ricostruzione di singolo edificio e comportanti modifiche del sedime, della sagoma del fabbricato o incremento del peso insediativo sono subordinati a Permesso di Costruire Convenzionato.

Tutti gli interventi non compresi tra quelli di cui ai commi precedenti sono subordinati a pianificazione attuativa ovvero a Piano di Recupero esteso ad ambiti urbanisticamente significativi e comunque a lotti di pertinenza non artificiosamente individuati, da approvarsi con deliberazione dell'organo comunale competente per l'adozione del piano medesimo. L'ambito minimo d'intervento dovrà comunque evitare interventi frammentati e non raccordati tipologicamente e morfologicamente con il contesto.

E' facoltà dell'Amministrazione, sulla base della legislazione in vigore, individuare con apposita deliberazione consiliare Ambiti di riqualificazione urbana da sottoporre a Piano Attuativo, in considerazione sia della rilevanza e della strategicità delle aree, sia per gli interventi che necessitino di uno studio organico e unitario. Viene estesa anche ai soggetti privati, nei limiti della legislazione vigente, la facoltà di proporre Ambiti di riqualificazione urbana da sottoporsi a pianificazione attuativa.

Sono ammessi altresì a titolo abilitativo semplice interventi di adeguamento qualitativo tipologico e recupero ai fini abitativi esclusivamente per i rustici di origine agricola, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- oggetto dell'intervento devono essere i corpi edilizi costruiti originariamente a servizio dell'agricoltura (stalle, fienili e ricoveri per le attrezzature agricole), che conservano tuttora la destinazione originaria o che risultano dismessi, aventi strutture verticali e pareti perimetrali in materiale lapideo e/o in muratura; sono compresi nelle presenti disposizioni anche quei corpi rustici parzialmente riutilizzati come ricovero per autovetture, mentre non sono considerati rustici ai sensi delle disposizioni del presente articolo, i manufatti di recente costruzione, quelli realizzati con struttura portante in ferro, in cemento armato o in generale con strutture prefabbricate;
- non è ammesso il recupero delle superfetazioni aggiuntive al corpo di fabbrica, quali baracche, manufatti precari e in generale tutto ciò che palesemente è aggiunto e quindi difforme dal carattere unitario del corpo edilizio oggetto di intervento di recupero;
- l'intervento edilizio non deve comportare aumento della superficie coperta; l'intervento edilizio non deve comportare aumento dell'altezza massima esistente;
- l'intervento edilizio non deve comportare modifica della configurazione geometrica della copertura preesistente;
- devono essere mantenute la struttura portante dei corpi di fabbrica, le pareti perimetrali se in pietra o in mattone pieno, la struttura lignea della copertura e per quanto possibile gli elementi discontinui di copertura (coppi);
- eventuali elementi strutturali degradati, così come parti ammalorate evidentemente non recuperabili, potranno essere oggetto di intervento di sostituzione o ricostruzione con materiali e tecniche costruttive compatibili con il carattere originario del manufatto, senza alterazione dell'impianto edilizio e della tipologia e

salvaguardando gli eventuali elementi di pregio;

- non è ammesso il tamponamento perimetrale dell'eventuale spazio aperto coperto dal manto di copertura e sostenuto da ordini di pilastri e che costituisce avancorpo del fienile;
- non è ammessa la realizzazione di nuovi corpi scala esterni al limite delle delimitazioni perimetrali esterne;
- non è ammessa la realizzazione di sporti aggettanti aperti;
- ai fini dell'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione naturale diretta dell'unità immobiliare recuperata è ammessa la creazione di lucernari in pendenza di falda.

Per tutti i diversi tipi d'intervento, in caso di integrale demolizione, la successiva ricostruzione avviene con volume pari all'esistente al momento della demolizione, individuata sulla base del catasto storico o altro documento probatorio analogo, con esclusione delle superfetazioni aggiunte ai corpi originari.

In caso di integrale demolizione, la successiva ricostruzione è finalizzata, ove possibile, alla ricomposizione dell'impianto morfologico e storico originario, con volume geometrico descritto all'art. 17.3.1 (*volume edificio esistente*) pari all'esistente al momento della demolizione.

L'individuazione del *volume dell'edificio esistente* così come descritto all'art. 17.3.1 dovrà costituire elaborato obbligatorio dell'intervento previsto in progetto da presentare contestualmente.

Uf ≤ esistente

Rc ≤ esistente

Spd ≤ esistente

H = esistente e comunque non superiore all'altezza degli edifici circostanti di carattere storico e artistico.

L'intervento di ripristino edilizio è condizionato all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- deve essere presentato a cura e spese del concessionario, rilievo geometrico e materico dell'edificio a firma di un tecnico abilitato comprovante le caratteristiche architettoniche dell'edificio originario; i dati relativi alla consistenza edilizia esistente dovranno essere altresì suffragati da atto autorizzativo originario ovvero documentazione catastale storica ventennale o da altro atto probatorio analogo;
- l'intervento edilizio di ricostruzione deve essere finalizzato alla realizzazione di un manufatto avente le medesime caratteristiche dell'edificio originario per quanto attiene alla consistenza edificata in termini di SLP, superficie coperta e tipologia edilizia e materica.

17.5 EMERGENZE ARCHITETTONICHE di interesse storico/monumentale (D.Lgs. 42/2004)

17.5.1 *Definizioni*

Comprende tutti gli edifici e le strutture già identificate nel PTCP della provincia di Milano quali beni culturali storico-artistico ed identificate puntualmente negli elaborati di PGT con apposito simbolo grafico ed eventualmente integrati da rilevazioni di dettaglio da parte del comune anche quando non siano stati emessi i decreti di vincolo di cui al D.Lgs 42/04 (ex Legge 1089/39). Comprendono altresì organismi Edilizi o edifici singoli (con le rispettive aree di pertinenza) che assumono particolare valore storico, tipologico, ambientale e

architettonico, di impianto storico o documenti di un costume altamente qualificato rimasti complessivamente integri.

Tali organismi edilizi e/o edifici vengono genericamente individuati negli elaborati di Piano delle Regole PR01_1a, PR01_1b (ambiti omogenei) e, per completezza di informazione, nell'elaborato PR01_2 (tavola dei vincoli).

Sono sottoposti alle disposizioni del presente articolo ed a quelle del D.Lgs. 42/04 i seguenti immobili per i quali agli atti della Soprintendenza di Milano risulta un provvedimento esplicito di tutela:

- Castello Belgioioso e parco (provvedimento ministeriale 03.06.1913 rinnovato con D.M. 06.10.1955)
- Torre in località Ricetto, parte del Castello Belgioioso (provvedimento ministeriale 02.05.1912);
- Edifici in località Ricetto annessi al Castello Belgioioso (provvedimento ministeriale 25.06.1912);
- Antico oratorio S. Rocco (provvedimento ministeriale 05.09.1911);
- Avanzo di bastione fra Via Valdemagna e mercato vecchio (provvedimento ministeriale 24.07.1914);
- Avanzo di cinta in via Sforza provvedimento ministeriale 25.07.1914);
- Chiesa San Giovanni provvedimento ministeriale 25.07.1914);
- Palazzo Comunale (declaratoria 10.05.1965);
- Casa Riccardi (D.M. 14.07.1965)
- Il Lazzaretto (D.M. 29.11.1981)
- ex Oratorio maschile "Hospitium Magnum" in via Azzi (Decreto 30.05.2005 del Direttore Generale della Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia);
- Bassorilievo in una casa in località Dosso del Lupo (provvedimento ministeriale 02.05.1912), del quale però in data 18.12.1992, presso la Stazione Carabinieri di San Colombano al Lambro, è stato denunciato il furto da parte di ignoti:

Sono altresì sottoposti alle disposizioni del presente articolo ed a quelle del D.Lgs. 42/04 i seguenti immobili, quali beni culturali di proprietà pubblica o di enti legalmente riconosciuti, risalenti ad oltre 70 anni di cui all'art. 10 comma 5 D.Lgs 42/04 e s.m.i.:

- Portone Monumentale /Arco in via Vittoria;
- Monumento ai Caduti in piazza del Popolo;
- Portale d'ingresso del Cimitero Comunale;
- Scuola primaria E. Toti - piazzale Milite Ignoto n.1;
- Chiesa Parrocchiale S.Colombano abate - piazza Don Gnocchi;
- Chiesa S.Francesco - via Steffenini;
- Asilo Rosalinda (ex sede delle "Orsoline") - corso Mazzini;
- Chiesa del Sacro Cuore (Fatebenefratelli) in via San Giovanni di Dio;

Oltre agli immobili di cui sopra, la ricerca sul tessuto storico ha individuato anche i seguenti altri edifici per i quali,

pur non espressamente tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/04, si prescrive comunque l'applicazione delle norme del presente articolo in quanto ritenuti di rilevante interesse storico e artistico e quindi meritevoli di tutela:

all'interno del Centro Storico

- Casa Natale Beato don Carlo Gnocchi in via Vittoria;
- Fortificazione muraria del borgo antico – Palazzo Lanzani in via Bernardino Lanzani;
- Chiesa S.Filippo Neri in via Dalcetri-Tosi;
- Casa “Steffenini”, adiacente alla casa Riccardi, in via Steffenini;
- Villa Mimosa ed edifici annessi in via Dal Cin/via San Giovanni;
- Portale in via privata Cavour;
- Villa settecentesca con campanile e chiesetta in via Madonna dei Monti

all'esterno del Centro Storico

- Chiesetta (Oratorio) in via Vittoria;
- Mulino Gerette;
- Cappella in località Costa Regina;
- Cappella Subsistere et orare in località Madonna del Latte;
- Cappella votiva in località Pilastrello;
- Cappella votiva nell'incrocio di via Steffenini con via Regone;
- Cappella votiva nell'incrocio di via Serafina con via Belfuggito
- Cappella votiva in via Caterina Bianchi;
- Edicola San Pietro nell'incrocio di via Madonna dei Monti con strada vicinale dei Poggi;
- Chiesetta in località Coste Cornaggia
- Cappella votiva in via Capra, in prossimità di via madonna dei Monti.

17.5.2 Obiettivi

Si dovrà conservare e recuperare l'organismo edilizio nella sua unità formale e strutturale, individuata attraverso il riconoscimento dell'impianto tipologico formativo e degli aspetti architettonici e decorativi caratterizzanti.

17.5.3 Destinazioni d'uso

Sono ammissibili le destinazioni d'uso esistenti e con esse compatibili in base alle definizioni dell'ambito urbanistico in cui ricadono e che non contrastino con gli obiettivi del paragrafo precedente.

17.5.4 Parametri edilizi e urbanistici

Negli edifici così classificati ed individuati nell'apposito elaborato grafico, fermo restando le norme di zona sono ammessi gli interventi sottoelencati:

- Manutenzione ordinaria;
- Manutenzione straordinaria;

- Restauro conservativo;
- Demolizione degli elementi superfetativi.

Gli organismi edilizi e gli edifici singoli, così come descritti al presente paragrafo e individuati negli elaborati grafici, sono sottoposti a interventi tesi comunque alla valorizzazione di tutti gli elementi caratteristici dell'architettura, dei colori e dei materiali, nel rispetto delle procedure previste dal D.Lgs 42/04.

Sono indicativamente ammessi i seguenti tipi di intervento:

- il consolidamento e il risanamento di strutture portanti, verticali e orizzontali, nonché di scale, ballatoi, coperture, cornici di gronda, a condizione che siano mantenute (o reintegrate) le caratteristiche figurative e dei materiali;
- la razionalizzazione distributiva dell'organismo mediante la conservazione degli elementi costitutivi dell'assetto tipologico (come androni, portici, scale, ballatoi e ogni altro ambiente saliente), il ripristino di quelli alterati e l'eventuale ricorso a elementi integrativi, purché non sostituiscono quelli originali;
- l'adeguamento tecnologico e igienico e la razionalizzazione dell'assetto distributivo delle unità immobiliari, a condizione che siano rispettate le caratteristiche architettoniche e decorative della costruzione;
- la demolizione di "superfetazioni", nonché delle sopraelevazioni e degli ampliamenti, che non formino riferimento essenziale e consolidato nella stratificazione storica dell'edificio;
- la demolizione e sostituzione di solai estranei alla tecnologia organica della costruzione;
- il rifacimento di coperture, purché contraddistinto da quote, sagome, eventuali aperture e materiali esterni identici a quelli originari.

L'eventuale modifica delle quote dei solai è vietata, quando trattasi di elementi a volta, lignei decorati o comunque in rapporto con decorazioni parietali e con elementi architettonici rilevanti quali archi, architravi, balconi, ballatoi e simili.

L'eventuale variazione di aperture verso l'esterno è consentita quando ripristini elementi originari o di completamento del disegno della facciata.

Negli edifici tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/04, tutti gli interventi edilizi nel cui progetto si prevede un grado superiore alla **manutenzione ordinaria** sono subordinati al parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.

17.5.5 Altri edifici di particolare interesse storico e architettonico

Comprende tutti gli edifici e le strutture identificate puntualmente negli elaborati di PGT, con apposito simbolo grafico ed eventualmente integrati da rilevazioni di dettaglio da parte del comune, per i quali non siano stati emessi i decreti di vincolo di cui al D.Lgs 42/04 (ex Legge 1089/39) o sottoposti alle disposizioni del D.Lgs. 42/04 per le proprietà pubbliche o di enti legalmente riconosciuti, risalenti ad oltre 70 anni. Tali edifici assumono particolare interesse storico e architettonico testimonianza di un'espressione architettonica eclettica e/o di stile capace, in alcuni casi, di sviluppare uno stile ornamentale libero dai rigidi schemi di simmetrie e proporzioni (liberty, art-nouveau, ecc) oppure, edifici che risultano espressione dell'architettura funzionalista degli anni '20 e '30.

Tali organismi edilizi e/o edifici vengono genericamente individuati negli elaborati di Piano delle Regole PR01_1a, PR01_1b (ambiti omogenei) e, per completezza di informazione, nell'elaborato PR01_2 (tavola dei vincoli). Si riporta di seguito un elenco non esaustivo degli edifici individuati:

- Villa via Battisti n.9
- Villa via Collada n.6
- Villa via Collada n.10
- Villa via Collada n.15
- Edificio via Corridoni n.11 (destinazione residenziale - ex filanda)
- Villa via Corridoni n.26
- Villa via Corridoni n.40
- Villa via Don Sturzo n.9/a (Villa Gina)
- Villa via Marconi n.31
- Villa via Matteotti n.16
- Villa via Regone n.2
- Villa viale S.Giovanni di Dio n.2
- Villa viale S.Giovanni di Dio n.7
- Villa via Steffenini n.14 (Villa Maria)
- Villa viale Trieste n.21
- Edifici nel parco privato di via Vittoria n. 65 (casa padronale e alloggio custode villa De Vecchi)

Questi edifici assumono particolare valore architettonico in quanto elementi costituenti il paesaggio urbano (e non solo) del territorio. Il PGT persegue l'obiettivo della salvaguardia di tale patrimonio edilizio, consentendone il mantenimento anche con adeguamento a nuove destinazioni d'uso, con particolare riferimento a quella residenziale, a carattere turistico ricettivo e/o di servizio.

Saranno pertanto ammissibili, per tale scopo, interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, e restauro conservativo ivi compresi cambi di destinazione d'uso compatibili.

Non costituisce impedimento al recupero degli edifici esistenti purchè venga preservata e dimostrata, attraverso cartografie e documenti ufficiali, catasti storici, documentazione d'epoca, rilievi materici e quant'altro avvalorati l'effettivo carattere storico e architettonico.

Negli edifici così classificati ed individuati nell'apposito elaborato grafico, fermo restando le norme di zona sono ammessi gli interventi sottoelencati:

- Manutenzione ordinaria;
- Manutenzione straordinaria;
- Restauro conservativo;
- Demolizione degli elementi superfetativi.

Gli organismi edilizi e gli edifici singoli, così come descritti al presente paragrafo e individuati negli elaborati grafici, sono sottoposti a interventi tesi comunque alla valorizzazione di tutti gli elementi caratteristici dell'architettura, dei colori e dei materiali.

Sono indicativamente ammessi i seguenti tipi di intervento:

- il consolidamento e il risanamento di strutture portanti, verticali e orizzontali, nonché di scale, ballatoi, coperture, cornici di gronda, a condizione che siano mantenute (o reintegrate) le caratteristiche figurative e dei materiali, il restauro dei motivi decorativi (anche floreali), le rientranze e sporgenze, le eleganti linee curve quando queste diventino elementi caratterizzanti dell'architettura dell'edificio;
- l'adeguamento tecnologico e igienico e la razionalizzazione dell'assetto distributivo delle unità immobiliari, a condizione che siano rispettate le caratteristiche architettoniche e decorative della costruzione;
- la demolizione di "superfetazioni", nonché delle sopraelevazioni e degli ampliamenti, che non formino riferimento essenziale e consolidato nella stratificazione storica dell'edificio;
- la demolizione e sostituzione di solai estranei alla tecnologia organica della costruzione;
- il rifacimento di coperture, purché contraddistinto da quote, sagome, eventuali aperture e materiali esterni identici a quelli originari.

L'eventuale modifica delle quote dei solai è vietata, quando trattasi di elementi a volta, lignei decorati o comunque in rapporto con decorazioni parietali e con elementi architettonici rilevanti quali archi, architravi, balconi, ballatoi e simili.

L'eventuale variazione di aperture verso l'esterno è consentita quando ripristini elementi originari o di completamento del disegno della facciata.

17.6 AMBITO – di antica formazione agricola esterna all'ambito urbano, cascina Bovera e S. Bruno

17.6.1 Definizioni

Comprende i nuclei e/o edifici isolati di antica formazione e non di origine agricola o rurale, esterni all'aggregato urbano, che costituiscono una testimonianza storica e culturale degli insediamenti antropici e che rivestono particolare interesse per il loro mantenimento, caratteristici del contesto territoriale locale.

Tali insediamenti, individuati negli elaborati di Piano delle Regole PR01_1a (ambiti omogenei) e, per completezza di informazione, nell'elaborato PR01_2 (tavola dei vincoli), sono rappresentati da: Cascina San Bruno e Cascina Bovera.

I nuclei sono sempre connesso con un sistema di coltivazione.

17.6.2 Obiettivi

Sono elementi costituenti il paesaggio agrario e rurale del territorio, il PGT persegue l'obiettivo della salvaguardia di tale patrimonio edilizio, consentendone il recupero anche con adeguamento a nuove

destinazioni d'uso, con particolare riferimento a quella residenziale e/o a carattere turistico ricettivo.

Saranno pertanto ammissibili, per tale scopo, interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, e ristrutturazione edilizia ivi compresi ampliamenti e cambi di destinazione d'uso per i soggetti senza qualifica di imprenditore agricolo.

Non costituisce impedimento al recupero degli edifici esistenti non utilizzati ai fini agricoli, non individuati nella cartografia del presente PGT o parzialmente crollati, purchè venga dimostrata l'effettiva preesistenza attraverso cartografie e documenti ufficiali, catasti storici, documentazione d'epoca, rilievi materici e quant'altro dimostri l'effettivo carattere storico e paesaggistico.

17.6.3 Destinazioni d'uso

Previo approfondimento di studio e supporto progettuale sarà ammissibile la destinazione d'uso di cui all'attività Af 2.4, Af 2.5 e Af 5.3.2

17.6.4 Parametri edilizi e urbanistici

Qualsiasi richiesta di intervento edilizio dovrà essere accompagnata dal rilievo fotografico dell'intero complesso.

Gli interventi sugli edifici esistenti, così come gli interventi di nuova edificazione, compresi quelli relativi alle attrezzature per la produzione agricola, dovranno ricercare l'inserimento nel complesso esistente nel massimo rispetto dei caratteri ambientali, architettonici e tipologici dello stesso.

Nel caso di interventi di nuova edificazione, compresi quelli relativi alle attrezzature per la produzione agricola, la scelta della localizzazione, la progettazione degli elementi strutturali e costruttivi, i materiali e le finiture impiegate, non dovranno compromettere i caratteri architettonici e tipologici del complesso e degli edifici di interesse storico e architettonico individuati con apposita simbologia negli elaborati del Piano delle Regole che non possono in ogni caso essere demoliti e devono essere soggetti ad intervento di restauro e risanamento conservativo.

Per le finalità legate al cambio di destinazione d'uso di cui alle attività Af 2.4, Af 2.5, Af 5.3.2 è ammesso il recupero della volumetria esistente così come definiti all'art. 17.3.1 da documentarsi per effettive esigenze di adeguamento funzionale e igienico-sanitario.

Prescrizioni di carattere paesistico e ambientale:

- Tutti i progetti di ristrutturazione e ampliamento sono sottoposti al vaglio dell'esame di impatto paesistico con approvazione della commissione del paesaggio.
- E' possibile modificare l'impianto distributivo per adeguarlo in relazione alle nuove o mutate destinazioni funzionali compatibili ammesse anche con modificazioni strutturali. L'adeguamento avverrà nel rispetto delle principali articolazioni degli spazi interni e delle loro caratterizzazioni formali esistenti se originari, significativi e storicamente rilevanti (volte, soffitti, pavimenti, porte e finestre).
- Il progetto in tali caso dovrà contenere una analisi storica documentata che consenta di individuare l'evoluzione storica dell'edificio ed i suoi elementi architettonici e documentali significativi.
- Dovranno essere restaurati e ripristinati tutti gli elementi caratterizzanti: muri a secco o a vista, fontane,

elementi lapidei di facciata, architravi in legno o pietra.

- Sono ammesse nuove aperture di vani finestra e porte nel rispetto della tipologia e delle caratteristiche originarie.
- Gli scarichi fognari dovranno essere realizzati nel rispetto del D.Lgs 152/99 e s.m.i. previo il parere degli Enti territorialmente competenti.

Tutti gli interventi di ristrutturazione e ampliamento con cambio di destinazione d'uso saranno ammessi previo ottenimento dei prescritti pareri di Enti territorialmente competenti relativamente a vincoli insistenti sull'area di intervento

If ≤ esistente,

Rc ≤ esistente

H ≤ esistente.

Dc ≥ m. 5.00

Df ≥ esistente dagli edifici esistenti e nel rispetto delle norme di Codice Civile

Ds ≥ esistente. Per gli edifici esistenti già allineati su percorsi viari, fermo restando le distanze da altri confini di proprietà, può essere prescritto l'allineamento lungo detti percorsi.

18 AMBITI DEL TESSUTO CONSOLIDATO DI RECENTE EDIFICAZIONE

E' la parte di territorio che nel suo insieme risulta racchiuso nel perimetro di tessuto urbano consolidato per il quale è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli. Esso è articolato in differenti tessuti ognuno dei quali è sottoposto a disciplina specifica del Piano delle Regole

Per ogni ambito è prevista l'individuazione di specifico sistema di attrazione o centralità individuata attraverso preesistenze di impianto storico, su cui può gravitare l'idea di riqualificazione diffusa della città attraverso le risorse economiche che si renderanno disponibili mediante le trasformazioni urbane indotte dagli Ambiti di Trasformazione del DdP, dai Piani Attuativi (convenzionati) e dai Permessi di Costruire Convenzionati del Piano delle Regole o da altre forme di riqualificazione negoziali e contrattate.

All'uopo gli stessi ambiti vengono articolati su più comparti che, per differenze tipologiche, quantitative o per semplice localizzazione, possono determinare forme di riqualificazione puntuali e/o diffuse.

Ove si ritiene che l'azione propositiva dell'Amministrazione debba identificarsi con maggiore puntualità e definizione, verranno prodotte schede di progetto finalizzate alla riqualificazione di alcuni siti strategici per la città pubblica, che indirizzeranno le trasformazioni, definendo le forme di sinergia fra Piano dei Servizi e Piano delle Regole.

Gli ambiti costituiscono anche il principale sistema di identificazione delle coerenze dei servizi esistenti ed in progetto (vedi la relazione del PdS), in modo da pervenire ad un sistema 'bilanciato' e diffuso della risposta di servizi collettivi alla cittadinanza.

Gli ambiti residenziali sono suddivisi in relazione alle caratteristiche di densità edilizia e tipologica, nei seguenti sottoambiti:

- AMBITO - Tessuto urbano consolidato ad alta densità residenziale;
- AMBITO - Tessuto urbano consolidato da pianificazione attuativa;
- AMBITO - Tessuto urbano consolidato a media densità residenziale;
- AMBITO – Tessuto urbano consolidato a bassa densità residenziale;
- AMBITO – Piani attuativi;
- AMBITO – Verde privato di tutela in tessuto a destinazione prevalentemente residenziale;

Gli ambiti non residenziali sono suddivisi a loro volta nei seguenti sottoambiti:

- AMBITO – Produttivo - artigianale consolidato
- AMBITO – Terziario, commerciale e direzionale consolidato
- AMBITO – Turistico e ricettivo del tessuto consolidato (fonti minerali Gerette)

Al di fuori degli ambiti consolidati sussiste la pianificazione attuativa.

18.1 AMBITO – Tessuto urbano consolidato ad alta densità residenziale

Si identifica come “tessuto aperto” con edificazione alta 3/4 piani, dalla prevalente destinazione residenziale, con possibili inclusioni di terziario e/o commerciale e dalla presenza di edifici eterogenei per tipo (aggregato, in linea, edifici mono e bifamigliari) e qualità edilizia; gli edifici singoli o aggregati sono arretrati rispetto alla strada, hanno aree pertinenziali con parcheggi e giardini condominiali non sempre sufficienti.

18.1.1 Obiettivi

Sono tessuti consolidati ad alta densità edilizia nei quali vengono definiti obiettivi di adeguamento dei servizi e riqualificazione del tessuto edilizio esistente. Tali adeguamenti, possono interessare anche consistenti aumenti volumetrici per quelle tipologie insediative che funzionalmente non corrispondono al tipo edilizio prevalente del tessuto urbano individuato nel comparto.

18.1.2 Destinazioni d'uso

Destinazione principale: Residenziale

Sono escluse dal presente ambito le seguenti destinazioni d'uso:

- tutte le attività agricole descritte alle attività AF 2;
- tutte le attività produttive descritte alle attività AF 3;
- tutte le attività terziarie descritte alle attività AF 4;
- tutte le attività commerciali descritte alle attività AF 5 tranne AF 5.1.1

18.1.3 Parametri edilizi e urbanistici

If ≤ 2,00 mc/mq

Rc ≤ 60%

Spd ≥ 30%

H ≤ 11,00 ml

Dc ≥ 1/2 H edificio e comunque minimo m. 5.00

Df ≥ 1/2 H della somma delle altezze degli edifici esistenti e in progetto e comunque minimo m. 10.00

Ds ≥ 1/2 H edificio e comunque minimo m. 5.00

Può essere consentito ulteriore incremento volumetrico, secondo i parametri stabiliti:

- per incentivazione urbanistica commisurata alla riqualificazione generale dell'edificio e secondo Regolamento Comunale e/o ulteriori atti deliberativi dell'Amministrazione comunale
- per compensazione urbanistica commisurata alla relativa cessione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico.

L'incremento volumetrico dovuto all'applicazione dei criteri premiali per incentivazione urbanistica sono riassunti sinteticamente nella tabella che segue. Tali criteri si ispirano alle Linee guida per la promozione dello sviluppo sostenibile negli strumenti di governo del territorio e nei regolamenti edilizia edito dalla Provincia di Milano.

INCREMENTO INDICE PER APPLICAZIONE DEI CRITERI PREMIALI DI INCENTIVAZIONE URBANISTICA							
INDICE MEDIO COMPARTO	INDICE TERRITORIALE BASE DI CALCOLO	INCENTIVAZIONE (Icen)					
I _{mc}	I _{bt} (50% di I _{mc})	+15% MAX di I _{bt} (*)					
Tav. PR		descrizione	perc. Max	perc. Progetto	Incremento Icen (mc/mq)		
2	2	Analisi del sito	1%	1,0%	0,020		
indice di progetto (I_{bt}+I_{cen}) 2,300		Uso del suolo	1%	1,0%	0,020		
		Qualità ambiente interno	3%	3,0%	0,060		
		Materiali e tecnologie	3%	3,0%	0,060		
		Uso risorse climatiche ed energetiche	4%	4,0%	0,080		
		Uso risorse idriche	2%	2,0%	0,040		
		Qualità della gestione	1%	1,0%	0,020		
					15%	15,0%	0,300

18.1.4 Modalità di attuazione degli interventi

- Intervento edilizio diretto: Permesso di C., DIA, SCIA altri titoli abilitativi;
- piano attuativo: da individuarsi per gli interventi che interessano più proprietà e nel quale caso, a fronte

di cessione gratuita di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico da adibirsi prevalentemente a parcheggio o allargamenti stradali potrà essere incrementata la volumetria insediabile nell'area attraverso l'utilizzo di crediti edificatori provenienti da criteri di compensazione, secondo le modalità definite da specifico atto deliberativo dell'Amministrazione comunale;

- permesso di costruire convenzionato per gli interventi, su singoli edifici, che intendono avvalersi dei criteri di compensazione;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti la totale demolizione e ricostruzione, con modifica di sagoma, sedime e superfici sono da classificarsi come interventi di nuova costruzione quindi da attuarsi secondo i parametri edilizi e urbanistici del presente ambito.

18.2 **AMBITO – Tessuto urbano consolidato da pianificazione attuativa.**

Si identifica come “tessuto aperto” con edificazione media densità 2/3 piani derivata dall'esecuzione di pianificazione attuativa, dalla prevalente destinazione residenziale, caratterizzato dalla presenza di edifici eterogenei per tipo (in linea, edifici mono, bifamigliari, a schiera) e qualità edilizia; gli edifici singoli o aggregati sono arretrati rispetto alla strada, hanno aree pertinenziali con parcheggi e giardini. Non si rilevano criticità in termini di dotazione di aree a parcheggio e verde.

18.2.1 Obiettivi

In tali ambiti prevalgono obiettivi di adeguamento, mantenimento e/o riqualificazione del patrimonio edilizio esistente per il raggiungimento degli obiettivi minimi legati all'incentivazione per l'utilizzo di energie alternative e dei metodi costruttivi eco-compatibili. Vengono pertanto definiti obiettivi di riqualificazione tipologica e funzionale (ovvero mantenimento) del tessuto edilizio esistente. Tali adeguamenti, possono interessare anche un modesto superamento dell'indice in seguito definite. Possono quindi determinarsi aumenti volumetrici per quelle tipologie insediative che funzionalmente dovranno corrispondere al tipo edilizio-architettonico prevalente nel tessuto urbano individuato per il comparto e che hanno sufficiente volumetria inespressa determinata dall'indice effettivo, riferibile al lotto di pertinenza, e l'indice insediativo del Piano delle Regole fermo restando il rispetto degli altri parametri edilizi.

18.2.2 Destinazioni d'uso

Destinazione principale: Residenziale

Sono escluse dal presente ambito le seguenti destinazioni d'uso:

- tutte le attività agricole descritte alle attività AF 2;
- tutte le attività produttive descritte alle attività AF 3;
- tutte le attività terziarie descritte alle attività AF 4;
- tutte le attività commerciali descritte alle attività AF 5, tranne: AF 5.1.1

18.2.3 Parametri edilizi e urbanistici

$I_f \leq 1,5$ mc/mq

$R_c \leq 40\%$

$S_{pd} \geq 40\%$

$H \leq$ esistente più eventuale recupero del sottotetto ai fini abitativi.

$D_c \geq 1/2$ H edificio e comunque minimo m. 5.00

$D_f \geq$ m. 10.00

$D_s \geq 1/2$ H edificio e comunque minimo m. 5.00

Può essere consentito ulteriore incremento volumetrico, secondo i parametri stabiliti:

- per incentivazione urbanistica commisurata alla riqualificazione generale dell'edificio e secondo Regolamento Comunale e/o ulteriori atti deliberativi dell'Amministrazione comunale

L'incremento volumetrico dovuto all'applicazione dei criteri premiali per incentivazione urbanistica sono riassunti sinteticamente nella tabella che segue. Tali criteri si ispirano alle Linee guida per la promozione dello sviluppo sostenibile negli strumenti di governo del territorio e nei regolamenti edilizia edito dalla Provincia di Milano.

INCREMENTO INDICE PER APPLICAZIONE DEI CRITERI PREMIALI DI INCENTIVAZIONE URBANISTICA					
INDICE MEDIO COMPARTO	INDICE TERRITORIALE BASE DI CALCOLO	INCENTIVAZIONE (Icen)			
I_{mc}	I_{bt} (50% di I_{mc})	+15% MAX di I_{bt} (*)			
Tav. PR		descrizione	perc. Max	perc. Progetto	Incremento Icen (mc/mq)
1,5	1,5	Analisi del sito	1%	1,0%	0,015
indice di progetto (I_{bt}+Icen)		Uso del suolo	1%	1,0%	0,015
		1,725			
		Qualità ambiente interno	3%	3,0%	0,045
		Materiali e tecnologie	3%	3,0%	0,045
		Uso risorse climatiche ed energetiche	4%	4,0%	0,060
		Uso risorse idriche	2%	2,0%	0,030
		Qualità della gestione	1%	1,0%	0,015
			15%	15,0%	0,225

18.2.4 Modalità di attuazione degli interventi

- Intervento edilizio diretto: Permesso di C., DIA, SCIA altri titoli abilitativi;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti la totale demolizione e ricostruzione, con modifica di sagoma, sedime e superfici sono da classificarsi come interventi di nuova costruzione quindi da attuarsi

secondo i parametri edilizi e urbanistici del presente ambito.

18.3 **AMBITO – Tessuto urbano consolidato media densità**

Si identifica come “tessuto aperto” con edificazione media e bassa densità 2/3 piani, dalla prevalente destinazione residenziale, caratterizzato dalla presenza di edifici eterogenei per tipo (in linea, edifici mono e bifamigliari) e qualità edilizia; gli edifici singoli o aggregati sono arretrati rispetto alla strada, hanno aree pertinenziali con parcheggi e giardini.

18.3.1 Obiettivi

In tali ambiti prevalgono obiettivi di adeguamento, mantenimento e/o riqualificazione del patrimonio edilizio esistente per il raggiungimento degli obiettivi minimi legati all'incentivazione per l'utilizzo di energie alternative e dei metodi costruttivi eco-compatibili. Vengono pertanto definiti obiettivi di riqualificazione tipologica e funzionale (ovvero mantenimento) del tessuto edilizio esistente. Tali adeguamenti, possono interessare anche un modesto superamento dell'indice in seguito definite. Possono quindi determinarsi aumenti volumetrici per quelle tipologie insediative che funzionalmente dovranno corrispondere al tipo edilizio-architettonico prevalente nel tessuto urbano individuato per il comparto e che hanno sufficiente volumetria inespressa determinata dall'indice effettivo, riferibile al lotto di pertinenza, e l'indice insediativo del Piano delle Regole fermo restando il rispetto degli altri parametri edilizi.

18.3.2 Destinazioni d'uso

Destinazione principale: Residenziale

Sono escluse dal presente ambito le seguenti destinazioni d'uso:

- tutte le attività agricole descritte alle attività AF 2;
- tutte le attività produttive descritte alle attività AF 3;
- tutte le attività terziarie descritte alle attività AF 4;
- tutte le attività commerciali descritte alle attività AF 5, tranne: Af 5.1.1.

18.3.3 Parametri edilizi e urbanistici

If \leq 1,00 mc/mq

Rc \leq 40%

Spd \geq 40%

H \leq 8,50 ml più eventuale recupero del sottotetto ai fini abitativi.

Dc \geq 1/2 H edificio e comunque minimo m. 5.00

Df \geq m. 10.00

Ds \geq 1/2 H edificio e comunque minimo m. 5.00

Può essere consentito ulteriore incremento volumetrico, secondo i parametri stabiliti:

- per incentivazione urbanistica commisurata alla riqualificazione generale dell'edificio e secondo Regolamento Comunale e/o ulteriori atti deliberativi dell'Amministrazione comunale
- per compensazione urbanistica commisurata alla relativa cessione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico.

L'incremento volumetrico dovuto all'applicazione dei criteri premiali per incentivazione urbanistica sono riassunti sinteticamente nella tabella che segue. Tali criteri si ispirano alle Linee guida per la promozione dello sviluppo sostenibile negli strumenti di governo del territorio e nei regolamenti edilizia edito dalla Provincia di Milano.

INCREMENTO INDICE PER APPLICAZIONE DEI CRITERI PREMIALI DI INCENTIVAZIONE URBANISTICA					
INDICE MEDIO COMPARTO	INDICE TERRITORIALE BASE DI CALCOLO	INCENTIVAZIONE (Icen)			
Imc	Ibt (50% di Imc)	+15% MAX di Ibt (*)			
Tav. PR		descrizione	perc. Max	perc. Progetto	Incremento Icen (mc/mq)
1	1	Analisi del sito	1%	1,0%	0,010
indice di progetto (Ibt+Icen)		Uso del suolo	1%	1,0%	0,010
		1,150			
		Qualità ambiente interno	3%	3,0%	0,030
		Materiali e tecnologie	3%	3,0%	0,030
		Uso risorse climatiche ed energetiche	4%	4,0%	0,040
		Uso risorse idriche	2%	2,0%	0,020
		Qualità della gestione	1%	1,0%	0,010
			15%	15,0%	0,150

18.3.4 Modalità di attuazione degli interventi

- Intervento edilizio diretto: Permesso di Costruire, DIA, SCIA altri titoli abilitativi;
- piano attuativo: da individuarsi per gli interventi che interessano più proprietà e nel quale caso, a fronte di cessione gratuita di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico da adibirsi prevalentemente a parcheggio o allargamenti stradali potrà essere incrementata la volumetria insediabile nell'area attraverso l'utilizzo di crediti edificatori provenienti da criteri di compensazione, secondo le modalità definite da specifico atto deliberativo dell'Amministrazione comunale;
- permesso di costruire convenzionato per gli interventi, su singoli edifici, che intendono avvalersi dei criteri di compensazione;

- gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti la totale demolizione e ricostruzione, con modifica di sagoma, sedime e superfici sono da classificarsi come interventi di nuova costruzione quindi da attuarsi secondo i parametri edilizi e urbanistici del presente ambito.

18.4 **AMBITO – Tessuto urbano consolidato bassa densità**

Si identifica come “tessuto aperto” caratterizzato dalla destinazione residenziale di villette mono-bifamiliari di 1 o 2 piani; gli edifici sono isolati su lotti di limitate dimensioni, con densità fondiaria medie, e con quantità rilevanti di verde pertinenziale e di buona qualità arborea. I corpi di fabbrica sono sempre arretrati rispetto al filo stradale: le loro relazioni con i tracciati urbani, sia di lottizzazione - spesso aventi sezioni ridottissime che di rango superiore, sono limitate alle recinzioni, alla collocazione e alla caratterizzazione degli accessi pedonali e carrabili, alla presenza di verde e di alberature.

18.4.1 Obiettivi

In tali ambiti prevalgono obiettivi di adeguamento e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Vengono pertanto definiti obiettivi di riqualificazione tipologica e funzionale mantenimento del tessuto edilizio esistente. Possono quindi determinarsi aumenti volumetrici più nuove edificazioni a saturazione sui lotti liberi, per quelle tipologie insediative che funzionalmente dovranno corrispondere al tipo edilizio-architettonico prevalente nel tessuto urbano individuato per il comparto e che hanno sufficiente volumetria inespressa determinata dall'indice effettivo, riferibile al lotto di pertinenza, e dell'indice insediativo del Piano delle Regole.

18.4.2 Destinazioni d'uso

Destinazione principale: Residenziale

Sono escluse dal presente ambito le seguenti destinazioni d'uso:

- tutte le attività agricole descritte alle attività AF 2;
- tutte le attività produttive descritte alle attività AF 3;
- tutte le attività terziarie descritte alle attività AF 4;
- tutte le attività commerciali descritte alle attività AF 5. tranne Af 5.1.1

18.4.3 Parametri edilizi e urbanistici

$I_f \leq 0,6$ mc/mq

$R_c \leq 40\%$

$Sp_d \geq 50\%$

$H \leq 8,5$ ml più eventuale recupero del sottotetto ai fini abitativi.

$D_c \geq 1/2$ H edificio e comunque minimo m. 5.00

$D_f \geq$ m. 10.00

Ds \geq 1/2 H edificio e comunque minimo m. 5.00

Può essere consentito ulteriore incremento volumetrico, secondo i parametri stabiliti:

- per incentivazione urbanistica commisurata alla riqualificazione generale dell'edificio e secondo Regolamento Comunale e/o ulteriori atti deliberativi dell'Amministrazione comunale;
- per compensazione urbanistica commisurata alla relativa cessione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico.

L'incremento volumetrico dovuto all'applicazione dei criteri premiali per incentivazione urbanistica sono riassunti sinteticamente nella tabella che segue. Tali criteri si ispirano alle Linee guida per la promozione dello sviluppo sostenibile negli strumenti di governo del territorio e nei regolamenti edilizia edito dalla Provincia di Milano.

INCREMENTO INDICE PER APPLICAZIONE DEI CRITERI PREMIALI DI INCENTIVAZIONE URBANISTICA					
INDICE MEDIO COMPARTO	INDICE TERRITORIALE BASE DI CALCOLO	INCENTIVAZIONE (Icen)			
Imc	Ibt (50% di Imc)	+15% MAX di Ibt (*)			
Tav. PR		descrizione	perc. Max	perc. Progetto	Incremento Icen (mc/mq)
0,6	0,6	Analisi del sito	1%	1,0%	0,006
indice di progetto (Ibt+Icen)		Uso del suolo	1%	1,0%	0,006
		0,690			
		Qualità ambiente interno	3%	3,0%	0,018
		Materiali e tecnologie	3%	3,0%	0,018
		Uso risorse climatiche ed energetiche	4%	4,0%	0,024
		Uso risorse idriche	2%	2,0%	0,012
		Qualità della gestione	1%	1,0%	0,006
			15%	15,0%	0,090

18.4.4 Modalità di attuazione degli interventi

- Intervento edilizio diretto: Permesso di Costruire, DIA, SCIA altri titoli abilitativi;
- piano attuativo: da individuarsi per gli interventi che interessano più proprietà e nel quale caso, a fronte di cessione gratuita di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico da adibirsi prevalentemente a parcheggio o allargamenti stradali potrà essere incrementata la volumetria insediabile nell'area attraverso l'utilizzo di crediti edificatori provenienti da criteri di compensazione, secondo le modalità definite da specifico atto deliberativo dell'Amministrazione comunale;
- permesso di costruire convenzionato per gli interventi, su singoli edifici, che intendono avvalersi dei criteri di compensazione;

- gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti la totale demolizione e ricostruzione, con modifica di sagoma, sedime e superfici sono da classificarsi come interventi di nuova costruzione quindi da attuarsi secondo i parametri edilizi e urbanistici del presente ambito.

18.5 **AMBITO 7 – Verde privato tutelato**

Tale Ambito comprende giardini e/o parchi di antica formazione e di particolare valore ambientale. Corrisponde alle aree poste a diretto contatto con gli ambiti residenziali di cui sono dirette pertinenze e risultano prevalentemente libere da costruzioni e caratterizzate dalla presenza di essenze arboree e sistemazioni a verde di elevato valore ambientale a servizio degli insediamenti residenziali a cui appartengono.

In questo ambito, oltre al rispetto delle prescrizioni per la tutela, la valorizzazione del verde (di cui al Piano dei Servizi) è prescritto l'obbligo della conservazione delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche e del mantenimento delle essenze arboree esistenti.

E' vietato l'abbattimento di alberi di alto fusto e ne è imposta la sostituzione con altri di uguale essenza in caso di comprovata (da supportarsi con idonea relazione sottoscritta da esperto ambientale iscritto all'albo, es. agronomo) alterazione dovute a patologie vegetali evidenti.

Per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo.

Sono consentiti altresì, nell'ottica di una riqualificazione edilizia e architettonica anche interventi di ristrutturazione edilizia e/o di ampliamento finalizzati a migliorare la fruibilità dell'impianto edilizio esistente sotto il profilo igienico-sanitario, distributivo e per il contenimento dei consumi energetici.

Tali interventi dovranno integrarsi architettonicamente con i volumi esistenti e subordinarsi al mantenimento delle essenze arboree esistenti. Vengono fatti salvi i disposti del D.Lgs 42/2004.

18.5.1 Obiettivi

Le finalità perseguite per questo ambito sono la salvaguardia e la valorizzazione dei caratteri complessivi dell'ambiente ed in particolare della quantità e qualità dei giardini e delle masse arboree esistenti, ovvero delle singole piante notevoli per età, altezza, specie e portamento.

E' da perseguirsi la qualità architettonica degli edifici esistenti favorendo la valorizzazione e il rispetto delle architetture tipiche del paesaggio e dei luoghi.

18.5.2 Destinazioni d'uso

Destinazione principale: residenziale.

Sono escluse dal presente ambito le seguenti destinazioni d'uso:

- l'attività agricola di cui al gruppo AF 2;
- tutte le attività produttive descritte ai gruppi AF 3;
- tutte le attività terziarie descritte al gruppo AF 4; ammesse quelle del gruppo Af 4.1

- tutte le attività commerciali descritte ai gruppi AF 5.

18.5.3 Parametri di edificabilità e modalità di attuazione

Sono ammessi piccoli interventi ampliamento degli edifici esistenti secondo le finalità, sopra definite e in deroga ai parametri edilizi sotto elencati, nella misura massima di 10% della SLP una-tantum con max di 50 mq di SLP e solo per edifici con destinazione d'uso AF1 che insistono nel presente ambito.

Sono ammessi altresì, interventi di sistemazione delle pertinenze dell'edificio per la costruzione sia nel sottosuolo che nel soprassuolo di spazi per il ricovero dei veicoli e per gli impianti tecnologici strettamente necessari, nonché di depositi anche per gli arredi per il tempo libero a carattere stagionale. Tali interventi dovranno comunque integrarsi nel contesto del giardino/parco e non compromettere le essenze esistenti.

La realizzazione di dette opere è ammessa alle seguenti condizioni:

- che venga rispettato l'impianto del giardino/parco esistente;
- che venga evitato l'abbattimento di essenze pregiate e risulti prevista la sistemazione a verde delle coperture dei locali interrati;
- che la superficie di detti locali non superi i 25 mq di superficie lorda di pavimento;
- che l'altezza utile netta non sia superiore a 2,40 ml

La superficie libera dei lotti, non occupata da edificazioni soprassuolo, sarà sistemata a verde.

Le aree eventualmente pavimentate (escludendo la superficie coperta dell'edificio) non potranno superare il 15% dell'area scoperta. La sistemazione a verde dovrà prevedere la messa a dimora di almeno un albero d'alto fusto ogni 50 mq di area scoperta.

In tutti gli interventi edilizi che interessano gli ampliamenti e/o la ristrutturazione degli edifici esistenti dovrà essere garantito il mantenimento delle piante d'alto fusto esistenti e dei caratteri ambientali delle aree verdi.

In questo caso e nei casi in cui si operi un intervento generalizzato di restauro dell'area a parco/giardino, in sede di procedura abilitativa, dovrà essere prodotto il progetto dettagliato, integrato da idonea documentazione fotografica, della sistemazione esterna di tutta l'area, con l'individuazione dei singoli alberi, specificandone l'altezza ed il diametro del tronco, e delle zone alberate o cespugliate, esistenti e di progetto e di tutte le opere di sistemazione (pavimentazione, recinzioni, arredi fissi, ecc.) nonché l'indicazione degli alberi dei quali sia previsto l'abbattimento o lo spostamento. L'abbattimento degli alberi notevoli per specie, portamento, dimensione ed età è ammesso in via esclusiva per i casi di necessità determinata da morte, malattie o pericolosità delle piante stesse per le persone o per le cose; pertanto, alla documentazione di progetto, dovrà essere allegata l'eventuale richiesta di abbattimento con impegno alla sostituzione, accompagnata da una relazione asseverata da un dottore agronomo iscritto all'Albo.

If ≤ esistente + 10% di SLP una tantum con max di 50 mq. per edifici con destinazione d'uso Af1

Rc ≤ 30%

Spd ≥ 50%

$H \leq$ esistente.

$D_c \geq 1/2 H$ edificio e comunque minimo m. 5.00

$D_f \geq$ m. 10.00

$D_s \geq 1/2 H$ edificio e comunque minimo m. 5.00

Fermo restando il rispetto della D_f minima di 10 m e le distanze del confine di legge sono consentite deroghe alle prescrizioni sulle D_c , D_f e D_s che si rendessero strettamente necessarie per rispettare l'impianto del giardino ed evitare l'abbattimento di essenze pregiate.

18.6 **AMBITO – Piani attuativi**

18.6.1 Definizione

A questo ambito appartengono tutti i Piani Attuativi pre-vigenti non attuati e i nuovi ambiti del Tessuto urbano consolidato che interessano le parti del territorio soggetti a trasformazione fino alla realizzazione di un nuovo assetto fisico e funzionale del tessuto in continuità con gli insediamenti esistenti.

(Vedi tabella successiva all'art. 18.6.5).

18.6.2 Obiettivi

L'obiettivo generale degli interventi in tali ambiti è il completamento del tessuto insediativo esistente, la ristrutturazione edilizia, la ristrutturazione urbanistica di parti caratterizzate da aree dismesse e di generale sottoutilizzo, la riqualificazione ambientale mediante la realizzazione di nuovi spazi aperti di uso pubblico. Gli interventi, soggetti a piano attuativo, possono generare un nuovo assetto urbanistico con possibile cambio di destinazione funzionale, in tutto o in parte, più consono alle nuove e contingenti esigenze locali.

Le tipologie di intervento vengono definite nella tabella successiva in relazione alle funzioni e agli obiettivi specifici posti in essere e definite nella scheda di ogni singolo Piano Attuativo.

Possono essere previsti, entro le definizioni e i limiti specificati nelle singole schede, disponibilità di diritti volumetrici a integrazione di quelli attribuiti dal Piano delle Regole provenienti da volumetrie generate da criteri perequativi, di incentivazione e di compensazione.

Gli interventi, per loro natura, si inquadrano nelle disposizioni di cui all'art. 12 comma 4 della L.R. n. 12/2005 e potranno essere attuati anche per lotti funzionali disciplinati dalla convenzione e nel rispetto del progetto unitario il quale dovrà definire prioritariamente, oltre che i lotti funzionali, la cronologia delle opere di urbanizzazione funzionali ai lotti e a condizione che, nella perimetrazione dei lotti funzionali, non vengano costituiti lotti interclusi o residuali comunque non funzionali alla successiva attuabilità del Piano Attuativo.

18.6.3 Modalità d'intervento, indici e parametri

In tutti gli ambiti residenziali e per le attività produttive, per i lotti compresi in piani attuativi vigenti o in itinere alla

data di adozione del presente Piano, anche laddove non specificamente individuati nella tavola di Piano, continuano a valere le definizioni, le prescrizioni, gli indici ed i rapporti stabiliti nella Convenzione stipulata con atti notarili per tutto il periodo di validità di detto piano.

Le eventuali varianti che dovessero intervenire nel periodo di validità del piano attuativo e della sua convenzione che non incidano sul dimensionamento generale del piano attuativo stesso, potranno essere redatte in conformità alle regole, ai criteri ed ai parametri del PRG in attuazione del quale sono stati approvati detti piani.

Ad ultimazione di tutti i lavori e interventi convenzionati, ovvero a seguito del collaudo positivo delle opere e rilascio del certificato di agibilità, i piani attuativi a carattere residenziale in corso di esecuzione, vengono equiparati e normati secondo quanto previsto per l'ambito in cui ricadono.

Ad ultimazione di tutti i lavori e interventi convenzionati, ovvero a seguito del collaudo positivo delle opere e rilascio del certificato di agibilità, i piani attuativi a carattere industriale in corso di esecuzione, vengono equiparati e normati secondo quanto previsto per l'ambito in cui ricadono.

18.6.4 Parametri di edificabilità e modalità di attuazione

Tutti gli interventi sono disciplinati dalla tabella riportata al successivo art. 18.6.5 che definisce:

- i dati dimensionali e il perimetro di intervento;
- le destinazioni ammesse e non ammesse;
- gli obiettivi di intervento;
- la dimensione e localizzazione dei servizi, ove previsto;
- gli indirizzi e le eventuali prescrizioni anche in relazione agli aspetti viabilistici e insediativi.

L'individuazione dell'ambito soggetto a piano attuativo e i relativi dati quantitativi definiti nel Piano delle Regole ed evidenziati con apposita simbologia negli elaborati grafici potranno subire lievi aggiustamenti determinati dalla reale morfologia e da elementi di divisione reale definiti e rilevabili sul terreno e riprodotti in scala di maggior dettaglio. Tali scostamenti non potranno comunque prescindere dagli obiettivi posti in essere dalle schede e correlati agli aspetti qualitativi e quantitativi di impostazione generale.

In ogni caso fa fede il rilievo strumentale quotato e asseverato che dovrà definire in modo certo tutte le superfici (territoriali e fondiari) e le relative aree di cessione. Nel caso in cui dal rilievo strumentale risulti una superficie territoriale (St) minore di quella definita nella scheda, dovranno adeguarsi proporzionalmente gli altri dati quantitativi derivanti.

Nei dati dimensionali viene definito il parametro minimo entro il quale è consentito l'attuabilità dell'intervento. Per tale parametro è prevista una tolleranza del 5%.

Tutti gli interventi devono essere preceduti nei modi e nelle forme previste dalla legislazione vigente da esame di impatto paesistico del progetto, di cui alla D.G.R. n. VII/11045 del 8/11/2002; inoltre, gli interventi relativi agli edifici ed ai manufatti elencati al presente comma devono essere progettati ed eseguiti in applicazione dei seguenti criteri:

- attenzione per la qualità architettonica;
- mitigazione e studio del verde.

- contenimento dei consumi energetici

If ≤ vedi tabella

Uf ≤ vedi tabella

Rc ≤ vedi tabella

Spd ≥ vedi tabella

H ≤ vedi tabella

Dc ≥ 1/2 H edificio e comunque minimo m. 5.00

Df ≥ m. 10.00

Ds ≥ vedi tabella

Altri indici e parametri = vedi schede

Vengono fatti salvi indici e parametri ed eventuali prescrizioni stabiliti all'interno della tabella.

18.6.5 Piani Attuativi previgenti

Denominazione Localizzazione	Stato attuazione	destinazione	Atti deliberativi	Consistenza Sup. territoriale (mq)	It max (mc/ha)	If max (mc/mq)	Uf max (mq/mq)	Rc max (%)	H max (m)	Ds min (m)	Dc min (m)	De min (m)	Volumetria edificabile (mc)	Superficie lorda di pavimento (mq)	Abitanti insediabili (n°)	Area STANDARD (mq)
PL6	previsione	residenziale	PRG previgente	9802	10000	1.5		40	10	5	5	10	9802.00		65.00	1731.7
PL7	previsione	residenziale	PRG previgente	6063	10000	1.5		40	10	5	5	10	6063.00		40.00	1060
PL8	previsione	residenziale	PRG previgente	11139	10000	1.5		40	10	5	5	10	11139.00		74.00	1961
PL9	previsione	residenziale	PRG previgente	6403	10000	1.5		40	10	5	5	10	6403.00		42.00	1139
PL10	previsione	residenziale	PRG previgente	20015	10000	1.5		40	10	5	5	10	20015.00		133.00	3524.5
PL11	previsione	residenziale	PRG previgente	22228	10000	1.5		40	10	5	5	10	22228.00		148.00	3922
PR Via Gelmini	in attuazione	residenziale	PRG previgente						5.95				2117.06		13.00	344.5
PR Via San Giovanni di Dio	in attuazione	residenziale	PRG previgente	3439									6122.12		40.00	1622
PLK	previsione	Produttivo - artigianale	PRG previgente	39748			0.8	60	12	7	5	10		31798.4		3179.84
PLZ	in attuazione	Produttivo - artigianale	delibera G.C. n. 10 del 2-2-2008	34570			0.8	60	12	7	5	10		23940		2577
															555.00	21052.34

18.7 **AMBITO 11 – Produttivo/artigianale consolidato**

18.7.1 Definizione

E' la zona consolidata occupata da impianti produttivi industriali e artigianali esistenti classificati come Tessuto produttivo – artigianale consolidato o a questi assimilabili e dalle relative attrezzature esistenti. Per questo ambiti il permanere della destinazione produttiva e artigianale appare appropriata in relazione alla sua collocazione, estensione ed accessibilità rispetto all'agglomerato urbano. L'ambito è destinato all'insediamento di edifici ed attrezzature per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione delle merci sia a carattere artigianale sia industriale.

Gli insediamenti industriali sono comunque subordinati alla più ampia garanzia di salvaguardia dell'inquinamento idrico, atmosferico o da condizioni di molestia causata da odori e rumori.

In tali ambiti è escluso l'insediamento di nuove industrie insalubri al di fuori della pianificazione attuativa.

18.7.2 Destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso principali di questo ambito sono le attività produttive, artigianali ed industriali, descritte al gruppo Af 3, con le specificazioni ivi contenute. Sono inoltre ricomprese nella destinazione produttiva, in quanto pertinenze della stessa e da computarsi agli effetti della verifica dei parametri urbanistici:

- residenza per esigenze di custodia e servizio, nella misura di un alloggio non superiore di mq. 130 di SLP per ciascuna unità produttiva di almeno mq. 500 di SLP; per unità produttive di minore dimensione è esclusa la realizzazione di superfici residenziali;
- uffici, esposizione e spazi di commercializzazione dei prodotti aziendali, nella misura massima del 30% della SLP dell'unità produttiva principale.

Il vincolo di pertinenza delle residenze dovrà essere costituito con atto pubblico, trascritto nei registri immobiliari (o specifico atto registrato, da esibire in sede di procedura abilitative)

Sono escluse dal presente ambito le seguenti destinazioni d'uso:

- la residenza Af 1;
- le attività agricole descritte al gruppo Af 2;
- tutte le attività produttive descritte al gruppo Af 3.2
- tutte le attività terziarie descritte al gruppo Af 4;
- le attività commerciali descritte ai gruppi Af 5 salvo quanto sopra consentito.

18.7.3 Parametri di edificabilità e modalità di attuazione

Ove non diversamente prescritto negli elaborati del presente Piano delle Regole, tutti gli interventi edilizi sono ammessi con titolo abilitativo semplice.

All'atto di una eventuale richiesta di intervento eccedente la manutenzione straordinaria, ogni azienda sarà

oggetto di una verifica di compatibilità con le funzioni dell'edificio circostante, con l'ambiente e con il livello infrastrutturale della zona, nonché con le esigenze di tutela dall'inquinamento acustico desumibili dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale, connesso al presente PGT.

Per le attività industriali esistenti classificate come 1^a classe (di insalubrità), in caso di ristrutturazione dei fabbricati o del ciclo produttivo è necessario ottemperare a tutte le norme e cautele necessarie alla permanenza nell'abitato, che viene verificata e autorizzata qualora il titolare dimostri che sono state introdotte le migliori tecnologie per non recare danno alla salute e molestia al vicinato.

Per le attività ritenute compatibili sono ammessi progetti di adeguamento funzionale ed operativo, mediante ristrutturazione, ricostruzione ed anche ampliamento delle strutture esistenti.

In caso di ristrutturazione e/o ampliamento di edifici esistenti dovranno essere reperite le aree a servizi a parcheggio nella misura minima del 10% stabilita dal D.M. 1444/68 di cui almeno la metà da destinarsi a parcheggi di uso pubblico.

In caso di insediamento di attività commerciali compatibili che superino il 30% della SLP, le aree a parcheggio saranno computate nella misura minima del 100% della SLP commerciale da localizzarsi esclusivamente all'interno del lotto di pertinenza.

Prescrizioni particolari:

- sono ammesse tettoie solo per i fabbricati esistenti alla data di approvazione delle presenti norme, non computabili ai fini del rapporto di copertura e della SLP, nella misura non superiore al 10% della superficie coperta dell'edificio o del complesso produttivo (con un massimo di 150 mq e h. m 5,00);
- la ristrutturazione e la ricostruzione sono consentiti a parità di SLP esistente e nel rispetto dei limiti di distanza come preesistenti. Nel caso di ricostruzione deve essere tuttavia rispettato il limite di distanza minima dalle strade (DS) o da altri spazi pubblici, come stabilito dal nuovo Codice della Strada, con un minimo di ml.10,00 fuori dai centri abitati, con l'obbligo di destinare a verde e parcheggio la fascia di arretramento. L'ampliamento non può superare i parametri edilizi sotto indicati;
- in caso di esistenza di attività ritenute incompatibili si pone in essere una attività di incentivazione al trasferimento in zona conforme. Il lotto lasciato libero, se interno al perimetro del centro edificato, come definito ai sensi dell'art.18 della L.22.10.1971, n.865, potrà essere destinato ad area di trasformazione e rilocalizzazione delle funzioni esistenti, previa predisposizione di Programma Integrato d'Intervento;
- per ogni modificazione dello stato di fatto, compreso l'adeguamento tecnologico e il rinnovamento degli impianti e delle tecniche di produzione, l'insediamento o la modifica della tipologia dell'attività, deve essere dimostrata e garantita la mancanza di nocività per l'ambiente, al fine di prevenire e scongiurare ogni forma di inquinamento idrico, atmosferico ed acustico e garantire un corretto smaltimento dei residui di produzione;
- per le attività esistenti, in caso si verifichi la necessità di inserimento di nuove strutture adibite a impianti per attrezzature e/o magazzini automatizzati atte a rinnovare e/o integrare il ciclo produttivo, potrà essere derogata l'altezza massime prescritte per il presente ambito, tale deroga si intende assentibile unicamente per le attività produttive esistenti, escludendo con ciò le attività del gruppo Af 3.2 – Attività di

Logistica e autotrasporto;

Prescrizioni particolari di sostenibilità ambientale:

- Superficie permeabile drenante pari o superiore al 20% della Sf;
- messa a dimora di alberi d'alto fusto di essenze autoctone in ragione di 1 albero ogni 10 m² di superficie filtrante;
- raccolta differenziata e riciclaggio delle acque piovane;
- rispetto dei parametri di inquinamento acustico prescritti per le zone per destinazioni produttive;
- riduzione dei consumi energetici in fase di esecuzione e di gestione privilegiando l'utilizzo di energie alternative e rinnovabili;
- uso di materiali ecocompatibili, privilegiando quelli realizzati con materiali rinnovabili e a basso impatto energetico nelle fasi di produzione, installazione e gestione;

Dovranno altresì essere opportunamente impermeabilizzate le superfici che possono venir contaminate da sostanze nocive utilizzate nell'ambito del ciclo produttivo; le acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e del Regolamento Regionale n. 4 del 24.3.2006, provenienti dalle superfici coperte e pavimentate dovranno essere preventivamente trattate e convogliate verso la fognatura pubblica.

In generale tutti gli interventi nelle zone destinate ad insediamenti produttivi dovranno essere progettati nel massimo rispetto dei caratteri ambientali e paesaggistici del tessuto urbano circostante.

In particolare, gli interventi in aree poste in contiguità od in diretto rapporto visuale con zone residenziali, dovranno essere risolti esteticamente in modo tale da non arrecare scompensi al paesaggio urbano impiegando materiali, finiture e colori in armonia e coerenza con lo stesso, le coperture dovranno essere a falde ed i materiali di copertura dovranno tendere a riprodurre i caratteri cromatici delle coperture tradizionali in coppi.

Per ogni intervento dovrà essere presentata, oltre alla documentazione di rito, una relazione nella quale sia specificato:

- le attività che si intendono svolgere con l'indicazione dei processi di lavorazione;
- la descrizione della natura degli scarichi liquidi e gassosi, dei rifiuti e delle scorie risultanti dalle lavorazioni previste;
- la specificazione di come si intende procedere alla depurazione e allo scarico degli stessi con la descrizione degli impianti di abbattimento dei fumi e di depurazione che si intendono installare e quindi la dimostrazione di ottemperanza alle norme vigenti in materia;
- l'assolvimento delle prescrizioni in materia di prelievamento idrico.

Indici :

$U_f \leq 0.80$ mq/mq

$R_c \leq 60\%$

$S_{pd} \geq 20\%$

$H \leq m. 9.00$ esclusi eventuali impianti tecnologici e volumi tecnici

$D_c \geq 1/2 H$ edificio e comunque minimo m. 5.00

Df \geq m. 10.00

Ds \geq 1/2 H edificio e comunque minimo m. 7.00

N.B. = nel caso di insediamenti esistenti all'interno o adiacenti al tessuto residenziale, l'altezza massima di m. 9,00 non potrà essere superata con impianti tecnologici e volumi tecnici di nuova costruzione.

18.8 **AMBITO – Terziario, commerciale e direzionale consolidato**

18.8.1 Definizione

E' l'ambito consolidato occupato da insediamenti commerciali, terziari e direzionali esistenti o a questi assimilabili e dalle relative attrezzature. Comprende anche lotti liberi aventi funzione di completamento degli insediamenti stessi. Per questo ambiti il permanere della destinazione commerciale/terziaria/direzionale appare appropriata in relazione alla sua collocazione, estensione ed accessibilità rispetto all'agglomerato urbano.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno inoltre validità in riferimento ad ogni immobile o area avente destinazione d'uso commerciale.

Gli insediamenti commerciali sono classificati in relazione alla superficie di vendita, con riferimento alle diverse tipologie distributive definite dall'art. 4 del D.Lgs. 114/98

Per superficie di vendita (SV) si intende l'area destinata all'esercizio dell'attività di vendita, comprensiva della superficie occupata da banchi, scaffalature ed altre attrezzature, con esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

Nel caso di attività di vendita esclusiva di merci ingombranti, non immediatamente amovibili e a consegna differita (es. mobilifici, autoconcessionarie, legnami, materiali edili) la superficie di vendita é computata nella misura di 1/10 della SIp se questa é inferiore ai 1.500 mq, e di 1/4 della SIp se questa é superiore a tale limite.

L'attività di commercio al dettaglio deve essere esercitata con specifico riferimento ad uno o entrambi i seguenti settori merceologici:

- alimentare
- non alimentare

Ai fini della definizione dell'ammissibilità dell'insediamento di attività commerciali, sono individuate le tipologie distributive riportate nella seguente tabella:

TIPOLOGIE DELLE ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO		
Tipologia	Sigla	Superficie di vendita (mq)
Esercizio di vicinato	VIC	Minore o uguale a 150

Media struttura di vendita di primo livello	MS1	Tra 151 e 600
Media struttura di vendita di secondo livello	MS2	Tra 601 e 1.500
Grande struttura di vendita	GS	Maggiore di 1.500
Centro commerciale	CC	Media o grande struttura localizzata in un insediamento urbanistico unitario, destinato in tutto o in parte alle attività commerciali, anche composto da più edifici, avente spazi di distribuzione unitari coperti o scoperti che danno accesso ai singoli esercizi e con spazi e servizi, coperti o scoperti, gestiti unitariamente; per superficie di vendita del CC si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi al dettaglio in esso inseriti

18.8.2 Destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso principali di questo ambito sono le attività terziarie e commerciali descritte ai gruppi Af 4 e Af 5, con le specificazioni ivi contenute. Sono inoltre ricomprese nella destinazione terziario commerciale e direzionale, in quanto pertinenze della stessa:

- residenza per esigenze di custodia e servizio nella misura di un alloggio non superiore di mq. 130 di SLP per ciascuna unità di almeno mq. 600 di SLP; per unità terziarie, commerciali e direzionali di minore dimensione è esclusa la realizzazione di superfici residenziali;

Il vincolo di pertinenza delle residenze dovrà essere costituito con atto pubblico, trascritto nei registri immobiliari (o specifico atto registrato, da esibire in sede di procedura abilitativi)

Sono escluse dal presente ambito le seguenti destinazioni d'uso:

- la residenza Af 1
- le attività agricole descritte ai gruppi Af 2
- le attività produttive descritte ai gruppi Af 3.1, Af 3.2;
- le attività commerciali descritte ai gruppi Af 5.1.4 (GS), Af 5.1.5, Af 5.4 e Af 5.5.

18.8.3 Parametri di edificabilità e modalità di attuazione

Le domande e le comunicazioni relative alle medie strutture di vendita devono essere presentate secondo quanto previsto dalle presenti norme o da specifico atto regolamentare, nonché secondo le procedure esplicitate dalla D.G.R. 4 luglio 2007 n. VIII/5054 e D.G.R. 5 dicembre 2007 n. VIII/6024.

In materia urbanistica commerciale gli indirizzi di sviluppo e di raccordo tra la pianificazione comunale e quella sovra locale sono stabiliti dalla D.C.R. 13 marzo 2007 n. VIII/352 unitamente agli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. stabiliti dalla D.C.R. 13.03.2007 n. 8/351.

Tutti gli interventi edilizi in ambito commerciale relativamente agli esercizi di vicinato sono ammessi con titolo abilitativo semplice.

Tutti gli interventi edilizi di ristrutturazione e nuova costruzione relativamente alle Medie e Grandi Strutture di Vendita sono localizzabili sulla base nella normativa sopra citata. L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività commerciale deve essere richiesta, qualora si configuri come Media Struttura e Grande Struttura e/o Centro commerciale ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 e successive disposizioni regionali, anche per la modificazione di un esercizio commerciale esistente.

Prescrizioni particolari relativamente alle richieste di nuove Medie Strutture di Vendita:

- Devono essere corredate da una relazione illustrativa dalla quale risulti:
 - o Descrizione dell'intervento sotto il profilo localizzativo, tipologico, dimensionale ed organizzativo nel caso di centro commerciale o di intervento presentato congiuntamente da più soggetti o tendente a modificare strutture esistenti;
 - o Lay-Out di massima della superficie di vendita, degli spazi di circolazione e degli spazi di servizio, dei percorsi carrabili di accesso e uscita;
 - o Individuazione e verifica della compatibilità con le norme urbanistiche;
 - o Dimostrazione del soddisfacimento integrale degli standard (servizi);
 - o Analisi della domanda e dell'offerta all'interno del bacino di attrazione commerciale;
 - o Studio degli spazi aperti, degli spazi pedonali, di quelli per la sosta e la mobilità degli automezzi dell'utenza e per l'espletamento delle operazioni di carico – scarico delle merci;
 - o Quantificazione e localizzazione dei parcheggi previsti per veicoli, per biciclette e motocicli e degli spazi per il carico e scarico delle merci e dei percorsi pedonali;
 - o Idoneità di collocazione dei parcheggi pertinenti ai fini della loro effettiva fruibilità
 - o Efficienza della connessione fra la rete viaria pubblica ed i parcheggi pertinenti;
 - o Descrizione dello stato di fatto: rete infrastrutturale preesistente, flussi di traffico e livello di congestione in essere nei momenti di punta, servizi di trasporto collettivi in essere.

Qualora, pur dichiarando il totale soddisfacimento degli standard, dalla relazione ciò non risultasse dimostrato, l'amministrazione potrà comunque richiedere l'integrazione della relazione con gli elementi integrativi di cui ai punti precedenti.

Prescrizioni particolari di sostenibilità ambientale e morfologica:

- Superficie permeabile drenante pari o superiore al 30% della Sf;
- messa a dimora di alberi d'alto fusto di essenze autoctone in ragione di 1 albero ogni 10 mq di superficie

filtrante;

- raccolta differenziata e riciclaggio delle acque piovane;
- rispetto dei parametri di inquinamento acustico prescritti per le zone a destinazione commerciale;
- riduzione dei consumi energetici in fase di esecuzione e di gestione privilegiando l'utilizzo di energie alternative e rinnovabili;
- uso di materiali ecocompatibili, privilegiando quelli realizzati con materiali rinnovabili e a basso impatto energetico nelle fasi di produzione, installazione e gestione;
- in sede di piano attuativo o di altro titolo abilitativo dovranno essere previste opere di sistemazione a margine della viabilità ordinaria e dei parcheggi; in particolare i parcheggi a raso dovranno essere dotati di almeno un albero, da distribuirsi in modo omogeneo su tutta la superficie del parcheggio, ogni 4 posti auto;
- le nuove attività commerciali di vicinato (VIC) potranno essere collocate all'interno di ambiti edilizi di interesse storico e culturale a condizione che non vengano alterati i caratteri morfologici e le relazioni tra i diversi elementi urbani e che il cambio di destinazione d'uso a commerciale in fabbricati esistenti risulti coerente con i caratteri tipologici ed architettonici dell'edificio.

Comparti polifunzionali a prevalente destinazione residenziale:

- negli elaborati del piano delle regole sono evidenziati i comparti e/o edifici nei quali è obbligatorio il mantenimento delle funzioni esistenti alla data di adozione degli elaborati di PGT, relative a esercizi di vicinato e alle medie strutture di primo livello, a carattere commerciale e terziario posti al piano terra.

Indici riferiti all'ambito terziario, commerciale, direzionale consolidato del Piano delle Regole:

$U_f \leq 1,0 \text{ mq/mq}$

$R_c \leq 60\%$

$Sp_d \geq 30\%$

$H \leq m. 10.00$

$D_c \geq 5.00$

$D_f \geq m. 10.00$

$D_s \geq 1/2 H$ edificio e comunque minimo m. 7.00

Insedimento delle attività commerciali:

Ove le norme dei singoli ambiti ammettano l'attività commerciale, è ammesso l'insediamento delle seguenti attività:

- esercizi di vicinato (VIC);
- medie strutture di vendita di primo livello (MS1): solo per trasferimento e ampliamento di attività ricomprese nei limiti dimensionali delle MS1 già in possesso di autorizzazione amministrativa al momento dell'adozione del P.G.T. e limitatamente al settore o ai settori merceologici già autorizzati;

- medie strutture di vendita di secondo livello (MS2): solo per trasferimento e ampliamento di attività ricomprese nei limiti dimensionali delle MS2 già in possesso di autorizzazione amministrativa al momento dell'adozione del P.G.,.T. e limitatamente al settore o ai settori merceologici già autorizzati.

Devono in ogni caso essere fatte salve eventuali limitazioni dimensionali previste dalla specifica normativa di zona, il rispetto dei rapporti funzionali, nonché il rispetto della dotazione di aree a standard di cui al successivo art. 18.8.4.

Le strutture di vendita operanti alla data di adozione del P.G.T. vengono confermate nella loro effettiva consistenza e limitatamente al mantenimento dell'attività in essere alla medesima data.

Nell'ambito delle zone sottoposte a tutela, ove é ammessa l'attività commerciale, è consentito unicamente l'insediamento di attività di vicinato (VIC).

Negli altri ambiti, diversi dall'Ambito Terziario, Commerciale, Direzionale individuato nelle tavole del Piano delle Regole, la realizzazione di insediamenti commerciali appartenenti a tipologie dimensionali superiori agli esercizi di vicinato è assoggettata a formazione di Piano attuativo.

18.8.4 Dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale

Per le attività commerciali/direzionali/alberghieri/terziari la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, è fissata nella misura del 100% della SLP. Negli ambiti di tutela dei valori storico-ambientali tale dotazione è fissata nella misura del 75% della SLP. Di norma, almeno la metà di tali aree deve essere destinata a parcheggi di uso pubblico.

Per la quota relativa alle aree a parcheggio di uso pubblico è obbligatorio reperire nell'area di pertinenza detta quota che potrà essere regolata da convenzione o atto unilaterale d'obbligo anche con eventuale asservimento ad uso pubblico di aree private. La monetizzazione delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale è ammessa secondo le disposizioni di legge; non è comunque ammissibile la monetizzazione delle aree da destinare a parcheggio.

Negli ambiti di tutela dei valori storico-ambientali qualora non sia possibile il reperimento in loco degli spazi da destinare a standard, l'insediamento di medie strutture di vendita dovrà essere oggetto di valutazione circa la sua compatibilità infrastrutturale e se ne dovrà valutare l'ammissibilità considerando:

- il livello di accessibilità garantito dal trasporto pubblico;
- l'apporto alla riqualificazione del tessuto urbano anche mediante misure di pedonalizzazione;
- la disponibilità di spazi di sosta attrezzati, esistenti o in fase di realizzazione, in aree limitrofe all'insediamento commerciale.

18.8.5 Disposizioni relative a compatibilità viabilistica

In caso di realizzazione di edifici destinati ad ospitare strutture di vendita superiori a 150 mq, è obbligatorio garantire che i nuovi insediamenti commerciali abbiano accesso e uscita dalla viabilità ordinaria, senza intralcio per la viabilità stessa. Dovranno essere pertanto garantite opportune opere di raccordo con la viabilità ordinaria al fine di facilitare il flusso di traffico, anche in relazione all'accessibilità della clientela e dei fornitori; tali opere

dovranno insistere sul lotto di intervento.

Lo studio, parte integrante degli elaborati progettuali, deve dimostrare l'efficacia della soluzione proposta ed è condizione imprescindibile per l'insediamento dell'attività.

18.8.6 Contestualità delle procedure urbanistiche ed edilizie con quelle amministrative e commerciali

Il procedimento di autorizzazione alla apertura di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita è contestuale a quello abilitativo di carattere urbanistico-edilizio.

La conclusione del procedimento di natura urbanistico-edilizia non può in nessun caso precedere le determinazioni sulla domande di cui all'art. 8 del D.Lgs. N° 114/1998.

Nei casi in cui, all'interno di un ambito assoggettato a piano attuativo, sia previsto l'insediamento di struttura di vendita con oltre 150 mq di superficie di vendita, la verifica di ammissibilità urbanistica è subordinata all'accertamento della fattibilità per il successivo rilascio dell'autorizzazione amministrativa commerciale.

I termini per l'inizio dell'attività di vendita fissati all'art. 22, comma 4, del D.Lgs 114/98, ai fini della revoca delle autorizzazioni amministrative commerciali decorreranno dalla data di stipula della convenzione urbanistica del piano attuativo. In ogni caso l'attivazione dell'esercizio commerciale può avvenire solamente all'ottenimento dell'agibilità dell'edificio realizzato a seguito dell'approvazione del piano attuativo al quale è subordinato l'intervento.

Nel caso di rilascio di permesso di costruire per la realizzazione di opere dirette all'apertura di attività di vendita al minuto in sede fissa deve essere rilasciato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione amministrativa commerciale. In tal caso l'autorizzazione commerciale ed il permesso di costruire sono contenute in un unico atto emesso dallo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Nel caso di opere dirette all'apertura di esercizi di vendita al dettaglio siano soggette a D.I.A., S.C.I.A, questa deve essere presentata contestualmente alla domanda di autorizzazione amministrativa commerciale o alla comunicazione di apertura, allegando copia della domanda o della comunicazione stessa. I lavori possono essere iniziati dopo avere ottenuto l'autorizzazione commerciale o, per i soli esercizi di vicinato, decorsi 30 giorni dalla comunicazione di apertura.

18.8.7 Centri di telefonia in sede fissa

Gli ambiti territoriali nei quali è ammessa la localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa limitatamente ai piani terra sono:

- Ambito – Tessuto urbano consolidato ad alta densità residenziale;
- Ambito – Tessuto urbano consolidato ad media densità residenziale;
- Ambito – Terziario, commerciale e direzionale;

L'attività di centro di telefonia in sede fissa è equiparata all'attività commerciale nel gruppo funzionale Af 5.1.1. e come tale regolamentata.

La localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa, sono subordinati all'obbligo di reperimento di spazi a parcheggi nella misura di 1 posto auto ogni 2 postazioni abilitate a stretto servizio dell'attività. Non è ammessa

in nessun caso la monetizzazione della quota di aree da destinare a parcheggio.

Considerate le risultanze del quadro conoscitivo in ambito commerciale e le valutazioni relative al posizionamento e dimensionamento di queste attività in rapporto all'esigenza di assicurare un equilibrato e razionale assetto del tessuto urbano e del raggiungimento di obiettivi generali di qualificazione di parti di città, non è previsto l'insediamento di altri Centri di telefonia in sede fissa rispetto ai centri già esistenti sul territorio.

Non è ammissibile la localizzazione di altri Centri nei seguenti ambiti territoriali:

- Ambito di tutela dei valori storico/ambientali;
- Ambito – tessuto urbano consolidato da pianificazione attuativa;
- Ambito – tessuto urbano consolidato bassa densità;
- Ambito – verde privato tutelato;
- Ambito - Turistico ricettivo;
- Ambiti esterni al tessuto consolidato di matrice agricola.

18.9 AMBITO – Turistico e ricettivo del tessuto consolidato (Loc. Gerette)

18.9.1 Definizione

E' la zona destinata ad essere occupata da insediamenti a carattere turistico e ricettivo così come definite dalla L.R. n. 15 del 16 luglio 2007. L'area corrisponde all'area di pertinenza del complesso termale esistente delle Fonti Minerali Gerette ed alle aree al suo contorno funzionali al complesso stesso.

18.9.2 Destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso principali di questo ambito sono le attività turistiche e ricettive (alberghi, pensioni, ecc.) descritte ai gruppi Af 5.3, con le specificazioni ivi contenute. In particolare si intendono ricomprese nella destinazione turistico e ricettiva, in quanto pertinenze della stessa e da computarsi agli effetti della verifica dell'indice:

- residenza per esigenze di custodia e servizio nella misura di un alloggio non superiore di mq. 130 di SLP;
- le attività di ristorazione ed altre attività strettamente connesse all'attività principale;

Il vincolo di pertinenza delle residenze dovrà essere costituito con atto pubblico, trascritto nei registri immobiliari (o specifico atto registrato, da esibire in sede di procedura abilitativi).

Sono escluse dal presente ambito le seguenti destinazioni d'uso:

- la residenza Af 1
- le attività agricole descritte ai gruppi Af 2
- le attività produttive descritte ai gruppi Af 3 e Af 4
- le attività commerciali descritte ai gruppi Af 5.1.2, Af 5.1.3, Af 5.1.4, Af 5.1.5, Af 5.4 e Af 5.5.

18.9.3 Parametri di edificabilità e modalità di attuazione

In tali ambiti non è ammessa alcuna nuova edificazione o ampliamento al di fuori della pianificazione attuativa. E' ammessa la ristrutturazione e la ricostruzione a parità di SLP esistente e nel rispetto dei limiti di distanza come preesistenti. In caso di ricostruzione tuttavia deve essere rispettato il limite di distanza minima dal confine e dalle strade stabilito di seguito nonché il reperimento dello standard (servizi) a parcheggio di uso pubblico prescritto dalla normativa vigente oltre ai parcheggi pertinenziali di cui all'art. 14 delle presenti norme.

La ristrutturazione e la ricostruzione è sempre subordinata a Permesso di costruire convenzionato.

E' prescritto l'obbligo del mantenimento della piantumazione del parco storico ubicato all'interno della recinzione esistente del complesso termale delle Fonti Minerali Gerette nell'ambito del quale è quindi vietato l'abbattimento degli alberi d'alto fusto esistenti e ne imposta la sostituzione con altri di uguale essenza in caso di essiccamento. L'area compresa tra il complesso termale delle Fonti Minerali Gerette ed il fiume Lambro, ricadente in ambito PAI, è destinata alla formazione di impianti sportivo-ricreativi e a verde tutelato coerente con le norme stesse.

Su tale area è consentita la realizzazione di attrezzature sportive, ricreative, culturali, di ristoro e le eventuali strutture di custodia.

Prescrizioni particolari di sostenibilità ambientale:

- Superficie permeabile drenante pari o superiore al 30% della Sf;
- messa a dimora di alberi d'alto fusto di essenze autoctone in ragione di 1 albero ogni 10 mq di superficie filtrante;
- raccolta differenziata e riciclaggio delle acque piovane;
- riduzione dei consumi energetici in fase di esecuzione e di gestione privilegiando l'utilizzo di energie alternative e rinnovabili;
- uso di materiali ecocompatibili, privilegiando quelli realizzati con materiali rinnovabili e a basso impatto energetico nelle fasi di produzione, installazione e gestione;

If ≤ esistente

Rc ≤ 60%

Spd ≥ 30%

H ≤ m. 11.00

Dc ≥ 1/2 H edificio e comunque minimo m. 5.00

Df ≥ m. 10.00

Ds ≥ 1/2 H edificio e comunque minimo m. 7.50

18.10 **AMBITO – Impianti tecnologici**

18.10.1 Definizione

A questo ambito appartengono gli impianti e le strutture destinate ad impianti tecnologici di pubblica utilità quali: impianti per la trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica, impianti di depurazione e sollevamento

acqua, impianti di laminazione fognaria, cabine di decompressione del gas, ecc., con i relativi edifici di supporto a tali attività.

18.10.2 Modalità d'intervento

La realizzazione delle linee elettriche e dei relativi sostegni, nonché la realizzazione delle cabine di trasformazione e distribuzione degli impianti di pubblica utilità é soggetta a titolo abilitativo gratuito.

18.10.3 Indici e parametri

I parametri urbanistico-edilizi sono quelli risultanti dalle esigenze funzionali e dalle norme specifiche di cui alle leggi e regolamenti in vigore per i singoli usi.

Quando le cabine degli impianti di pubblica utilità vengono realizzate all'interno di ambiti edificabili il loro volume e la superficie coperta relativa non rientrano nel computo degli indici relativi agli ambiti. Le cabine potranno essere costruite sul confine dei lotti edificabili in deroga alle distanze Dc, Df, Ds, fissate per ciascun ambito; la loro altezza non potrà superare i 3 ml, fatte salve necessità di altezze maggiori imposte da comprovati motivi tecnici, da esporre in sede di procedura abilitativa.

Le cabine di trasformazione, le sottostazioni e le linee elettriche, che rientrino nel campo di applicazione del DPCM 23.4.1992 pubblicato nella G.U. n. 104 del 06/05/1992, dovranno rispettare quanto stabilito dallo stesso decreto e sue successive modifiche ed integrazioni in merito alle distanze di rispetto e ai limiti di esposizione.

18.10.4 Impianti ripetitori per telecomunicazioni

I criteri e le aree per la possibile localizzazione di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione sono regolamentati dalla L.R. 11/2001 e s.m.i. e relativi criteri applicativi, nonché alle leggi e regolamenti vigenti in materia, a cui si rimanda.

Tutte le installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale e di tutela dei valori paesaggistici, storici ed ambientali individuati dal Piano oltre che conformi alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. I relativi provvedimenti autorizzativi dovranno quindi essere integrati dai Nulla Osta degli Enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli sovraordinati e pareri sanitari.

Tutti gli interventi devono essere preceduti nei modi e nelle forme previste dalla legislazione vigente da esame di impatto paesistico del progetto, di cui alla D.G.R. n. VII/11045 del 8/11/2002.

La localizzazione e la progettazione delle installazioni dovrà assicurare, per quanto possibile, il contenimento dell'impatto visivo, salvaguardando in particolare la fruizione visiva di immobili e contesti di valore storico e delle aree di particolare pregio paesistico-ambientale, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesistici e architettonici.

Saranno preferite le installazioni di antenne ed apparecchiature che utilizzino costruzioni, impianti o strutture già in essere (impianti tecnologici, torri faro per la pubblica illuminazione, cabine, impianti di depurazione, stazioni di pompaggio, torri piezometriche, ecc.), abbinandosi a tali funzioni – purché compatibili – con lo scopo di limitare l'aggravio degli impatti visivi sull'ambiente circostante.

18.10.5 Impianti di distribuzione carburanti

Le norme del presente articolo fanno riferimento alle disposizioni e prescrizioni di cui:

- al Decreto Legislativo 11/02/1998, N°32 e successive modificazioni ed integrazioni;
- alla Deliberazione di Giunta Regionale N°6/48714 del 29/02/2000;
- al Regolamento Regionale 13/05/2002, N°2;
- alla Legge Regionale 2 febbraio 2010 n°6 e s.m. e i.;
- alla Deliberazione del Consiglio Regionale N°7/11 37 del 15/12/2004;
- alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 8/834 del 12-5-2009
- alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/9590 del 11/05/2009

che comunque integrano le presenti norme per tutte le disposizioni non riportate nelle stesse e riguardano gli impianti per la distribuzione del carburante su strada e la prima assistenza agli autoveicoli, compresi i distributori di gas metano e di G.P.L. nel rispetto delle prescrizioni speciali di cui al D.P.R. 12/01/1971 e successive modificazioni ed integrazioni D.M. 24 maggio 2002.

L'installazione di nuovi impianti e l'ammodernamento di impianti esistenti è consentita:

nelle aree adiacenti o ricadenti all'interno delle fasce di rispetto stradale (anche se non esplicitamente previsto nelle norme dei tessuti interessati dalla fascia di arretramento) nei tratti di rettilineo, che abbiano una profondità di almeno 30 m dal confine della proprietà stradale, secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo 30/04/1992, N°285 e successive modifiche e integrazioni).

L'installazione di nuovi impianti sono subordinati alla stipula di una convenzione con l'Amministrazione comunale che disciplini la realizzazione delle opere di mitigazione.

L'installazione di nuovi impianti e l'ammodernamento di impianti esistenti è vietata:

- 1) all'interno del centro abitato, come definito dal Nuovo Codice della Strada:
 - per gli impianti situati nelle zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente;
 - per gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, alle autovetture e/o all'impianto, avviene occupando la sede stradale.
- 2) fuori dal centro abitato, come definito dal Nuovo Codice della Strada
 - per gli impianti situati in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad "Y") e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche;
 - per gli impianti situati all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a 100 m;
 - per gli impianti privi di sede propria nei quali il rifornimento, alle autovetture e/o all'impianto, avviene occupando la sede stradale;
 - per gli impianti situati a distanza inferiore a quella regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza (fissata in 100 m, salvo distanza diversa stabilita dall'ente gestore della strada stessa); è ammessa una riduzione del 50% della suddetta distanza per gli impianti esistenti per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabilistici a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali.

- 3) Negli "Ambiti di tutela dei valori storico ambientali" del Piano delle Regole, salvo le operazioni di manutenzione degli impianti esistenti e nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico e monumentale, salvo autorizzazione dell'autorità competente alla tutela del vincolo, confermata dalla Soprintendenza ai sensi della vigente legislazione.

Nella progettazione di nuovi impianti o nella ristrutturazione di quelli esistenti ricadenti in ambiti di interesse storico, ambientale e paesaggistico, al fine di mitigarne l'impatto visivo, si dovrà porre particolare attenzione a:

- l'utilizzo di materiali e colori, nelle finiture adeguate all'inserimento nell'ambiente circostante, sia costruito che naturale;
- il contenimento, nel numero e nelle dimensioni, di pali, cartelli, insegne luminose e non, ed altra segnaletica;
- la dotazione di aiuole e spartitraffico coltivati a verde, nonché di alberature adeguate ad ombreggiare le zone di parcheggio ed a mascherare l'impianto verso le aree contermini.

- 4) Nelle Zone pubbliche e di interesse generale.

- 5) Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico.

- 6) Nelle aree ricadenti nella fasce di rispetto stradale di cui all'art. 16, commi 2) e 3) e art. 18 del Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo N° 285/1992 e successive modifiche e integrazioni), concernenti rispettivamente le aree di visibilità nelle intersezioni stradali fuori dai centri abitati (art. 16, comma 2), le aree di rispetto in corrispondenza ed all'interno degli svincoli (art. 16, comma 3) e le aree di visibilità nei centri abitati (art. 18), nelle curve fuori dai centri abitati (art. 17), salvo nei casi in cui, su strade ANAS o Provinciali, il raggio di tali curve risulti superiore a 300 m tenuto conto delle eventuali limitazioni di cui alla circolare ANAS 56/99 del 10/11/1999 relativa alla localizzazione degli impianti di distribuzione carburanti in presenza di curve stradali.

Modalità di attuazione e parametri urbanistici ed edilizi

L'edificazione è consentita con intervento edilizio diretto.

I Permessi di costruire e le D.I.A. sono subordinati al rispetto dei seguenti indici:

If max per gli "Ambiti esterni al tessuto urbano consolidato" = 1,50 mc/mq

If max per Ambiti all'interno o in fregio alle fasce di rispetto = If relativo alla zona interessata o a quella immediatamente adiacente.

Rc max = 20%

H max = 6,00 m

Ds min = 5,00 m dal limite esterno del marciapiede e, in sua assenza, del ciglio stradale. Tale distanza deve essere rispettata da ogni apparecchiatura infissa al suolo e da tutti i manufatti edilizi, compresi i lembi esterni delle pensiline, tunnel di lavaggio.

Dc min = 5,00 m

De min = 10,00 m

Dal calcolo dell' "If max" e del "Rc max" vengono escluse le pensiline a protezione delle colonne di distribuzione sostenute da uno o più pilastri e le apparecchiature tecnologiche (depuratori, compressori, tunnel di lavaggio, cabine elettriche, centrali termiche e simili).

Premialità volumetriche, agevolazioni e deroghe di tipo urbanistico (art. 8 D.G.R. 9590/2009)

Sono previste specifiche premialità volumetriche o deroghe di tipo urbanistico a favore di impianti, ad uso pubblico, di distribuzione di carburanti per autotrazione già in esercizio che aggiungano le seguenti tipologie di servizi:

- a) carburanti a basso impatto ambientale;
- b) servizi accessori all'utente, con particolare riguardo a somministrazione di alimenti e bevande, manutenzione veicoli e officina;
- c) alimentazione energetica dell'impianto tramite sistemi che utilizzino fonti di energia rinnovabile, quali gli impianti fotovoltaici;

Per gli impianti in esercizio che aggiungono le tipologie di servizi di cui sopra, fatti salvi i limiti massimi stabiliti dalle norme urbanistiche generali, gli indici volumetrici ordinariamente previsti, sono incrementabili, in ragione delle seguenti fattispecie fra loro cumulabili fino al limite massimo del 50%:

- a) installazione di distributori di gas metano per autotrazione (+ 50%);
- b) installazione di distributori di GPL per autotrazione (30%);
- c) realizzazione di parcheggi ad uso pubblico nel centro abitato, fino al raggiungimento dello standard richiesto per gli impianti di uguali dimensioni e caratteristiche secondo l'attuale normativa;
- d) adozione di misure ed impianti di risparmio energetico (10% qualora si assicuri almeno il 50% del fabbisogno energetico attraverso fonti di energia rinnovabile; 20% qualora si assicuri almeno l'80% del fabbisogno); nel computo del fabbisogno energetico non deve essere calcolato l'apporto energetico richiesto dai sistemi di pompaggio o compressione dei carburanti;
- e) realizzazione di attività di somministrazione di alimenti e bevande (15%);
- f) realizzazione di officina per gli auto e i moto-veicoli (15% se priva di attrezzature per l'installazione e l'assistenza per impianti a metano o GPL; 30% se dotata di attrezzature per l'installazione e l'assistenza per impianti a metano o GPL);
- g) realizzazione di almeno 2 piazzole attrezzate, collegate alle reti idriche, elettriche e fognarie, per lo stazionamento temporaneo di camper e roulotte (30%);
- h) realizzazione di un impianto di video-sorveglianza collegato con la centrale operativa delle Forze dell'Ordine (5%).

Nel calcolo degli indici di edificabilità sono esclusi le superfici e i volumi destinati al ricovero del gestore, comprendenti locali spogliatoio e servizio igienico ad uso esclusivo, nella misura massima di 15 mq di slp.

Superfici minime degli impianti

La superficie fondiaria minima da destinare alla realizzazione degli impianti dovrà essere pari a:

- all'interno del centro abitato, come definito dal Nuovo Codice della Strada = 1.000 mq
- fuori dal centro abitato, come definito dal Nuovo Codice della Strada = 2.000 mq

Le superfici devono essere effettivamente agibili e praticabili dall'utente, ad esclusiva disposizione del punto vendita e misurate al netto di eventuali aree destinate a parcheggio.

Distanze minime

Installazione di nuovi impianti a benzine e/o gasolio:

- 1) All'interno del centro abitato, come definito dal Nuovo Codice della Strada:
 - a) 500 m di effettiva percorrenza da altri impianti ubicati nel medesimo centro abitato.
 - b) 1.500 m di effettiva percorrenza da altri impianti ubicati fuori dal centro abitato.

- 2) Fuori dal centro abitato, come definito dal Nuovo Codice della Strada:
 - a) 1.500 m di effettiva percorrenza sia da impianti ubicati nel centro abitato che da impianti ubicati fuori dal centro abitato non compresi nei casi seguenti.
 - b) 4.000 m di effettiva percorrenza da impianti situati sulla strada statale o provinciale e sul medesimo lato di marcia, ovvero 2000 m da impianti situati sulla strada statale o provinciale ubicati sul lato di marcia opposto.

Installazione di nuovi impianti e/o potenziamento di impianti esistenti a metano:

2.000 m di effettiva percorrenza da altri impianti di metano anche se ubicati nel centro abitato.

Installazione di nuovi impianti e/o potenziamento di impianti esistenti a GPL:

6.000 m di effettiva percorrenza da altri impianti GPL ubicati sulla medesima direttrice di marcia della stessa strada statale o provinciale.

Modifiche e ammodernamento degli impianti esistenti

Si rimanda ai criteri ed alle indicazioni del Regolamento Regionale 13/05/2002, N° 2 e della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n° 6 e s.m. e i.;

Impianti ad uso privato

Sono consentiti solo negli Ambiti destinati alle attività produttive/artigianali e commerciali, nonché nelle Zone agricole, per i soli impianti ad uso dell'attività aziendale.

Prescrizioni di carattere ambientale e generale

In ogni impianto deve essere prevista la raccolta delle acque di prima pioggia da tutto il piazzale (D.Lgs 152/2006 e Regolamento regionale n. 4 del 24 marzo 2006 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne"): le acque di prima pioggia e nere devono essere convogliate ad un depuratore pubblico e/o ad un idoneo impianto privato Negli impianti situati al di fuori del Centro abitato, si

prescrive la formazione di una cortina alberata posta sui confini dell'impianto, eccetto che sul lato della strada, costituita da alberi di alto fusto scelti fra le essenze locali posti a distanza ravvicinata, nonché da essenze arbustive interposte.

La realizzazione all'interno del Centro abitato, di impianti di auto lavaggio nelle aree per distributori di carburanti, è assoggettato a valutazione di impatto paesistico e dovrà essere realizzato con strutture che minimizzino l'impatto acustico e gli aerosoli prodotti nell'area di lavaggio e prelavaggio. Preliminarmente al rilascio del relativo titolo abilitativo deve essere prodotta la valutazione di impatto acustico.

La cessazione dell'attività di distribuzione di carburante comporta l'obbligo di cessazione delle funzioni complementari. E' fatto altresì obbligo, al titolare dell'attività, di rimuovere tutte le attrezzature ed impianti sopra e sotto il suolo, di provvedere al loro smaltimento ed alla bonifica dei siti eventualmente inquinati, nei casi previsti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, modificato ed integrato dal D.Lgs n.152/2006 e relativi regolamenti di attuazione, nonché di riportare i suoli allo stato originario.

18.10.6 Campo fotovoltaico loc. S. Bruno

Obiettivi e normative

La Direttiva europea 2009/28/CE, al fine di favorire lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, ha richiesto agli Stati Membri di far sì che le procedure autorizzative siano proporzionate e necessarie, nonché semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato. La recente approvazione delle Linee Guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del Decreto Legislativo 28/2011 di recepimento della Direttiva europea 28, nel rispondere a tale intento, ha ridefinito l'intero quadro delle autorizzazioni per gli impianti a fonti rinnovabili in Italia.

Le Linee Guida approvate con il D.M. 10 settembre 2010, pur nel rispetto delle autonomie e delle competenze delle amministrazioni locali, sono state emanate allo scopo di armonizzare gli iter procedurali regionali per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER).

Il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011 ha introdotto misure di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi per la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili, sia per la produzione di energia elettrica che per la produzione di energia termica.

Gli iter procedurali previsti dalla normativa vigente per la realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili sono tre:

Autorizzazione Unica (AU) - è il provvedimento introdotto dall'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER, al di sopra di prefissate soglie di potenza. L'AU, rilasciata al termine di un procedimento unico svolto nell'ambito della Conferenza dei Servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, costituisce titolo a costruire e a esercire l'impianto e, ove necessario, diventa variante allo strumento urbanistico. Il procedimento unico ha durata massima pari a 90 giorni al netto dei tempi previsti per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), laddove necessaria. La competenza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica è in capo alle Regioni o alle Province da esse delegate.

Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) - è la procedura introdotta dal D.Lgs. 28/2011 in sostituzione della Denuncia di Inizio Attività (DIA). La PAS è utilizzabile per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER al di sotto di prefissate soglie di potenza (oltre le quali si ricorre alla AU) e per alcune tipologie di impianti di produzione di caldo e freddo da FER. La PAS deve essere presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio lavori, accompagnata da una dettagliata relazione, a firma di un progettista abilitato, e dagli opportuni elaborati progettuali, attestanti anche la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Per la PAS vale il meccanismo del silenzio assenso: trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della PAS senza riscontri o notifiche da parte del Comune è possibile iniziare i lavori.

Comunicazione al Comune - è l'adempimento previsto per semplificare l'iter autorizzativo di alcune tipologie di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica, calore e freddo da FER, assimilabili ad attività edilizia libera. La comunicazione di inizio lavori deve essere accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato. Non è necessario attendere 30 giorni prima di iniziare i lavori.

Relativamente agli impianti fotovoltaici, sono soggetti ad Autorizzazione Unica quelli ubicati a terra se di potenza superiore a 20 Kw.

Impianti a terra esistenti sul territorio:

In località San Bruno, su aree agricole di pertinenza della omonima cascina, sono presenti impianti fotovoltaici a terra di Società private diverse, oltre ad un impianto di proprietà comunale.

La realizzazione di tali impianti fotovoltaici e delle attrezzature connesse, qualificati di pubblica utilità, è stata autorizzata dalla Provincia di Milano con le procedure previste dalle norme di settore.

Parametri urbanistico-edilizi:

I parametri urbanistico-edilizi sono quelli previsti dalle norme specifiche di settore di cui alle leggi e regolamenti in vigore per i singoli usi.

Le cabine di trasformazione, le sottostazioni e le linee elettriche, che rientrino nel campo di applicazione del DPCM 23.4.1992 pubblicato nella G.U. n. 104 del 06/05/1992, dovranno rispettare quanto stabilito dallo stesso decreto e sue successive modifiche ed integrazioni in merito alle distanze di rispetto e ai limiti di esposizione.

18.11 Ambito – per il Deposito materiale esplosivo

18.11.1 Definizione

Tale ambito è destinato all'insediamento di strutture adibite a deposito di materiale esplosivo, nel rispetto della normativa vigente di settore.

Le fabbriche, i depositi, gli esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti sono soggetti al controllo del C.N.VV.F. Tali stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti

classificati come tali dal regolamento di esecuzione del TULPS approvato con R.D. 6.5.1940 n. 635 e s.m. e i. nonché perossidi organici.

Possono, qualora sussista il caso, insediarsi esercizi di minuta vendita di sostanze esplosive di cui al capitolo VI dell'All.to B al Regolamento di esecuzione del TULPS approvato con R.D. 635/40 e succ. mod. e integraz.

Normativa di riferimento:

- R.D. 18.6.1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" Capo V – Della prevenzione di infortuni e disastri
- R.D. 6.5.1940, n. 635 "Regolamento di attuazione del TULPS"
 - o Allegato A Classificazione dei prodotti esplosivi
 - o Allegato B, Capitolo II (Norme per l'impianto di fabbriche di esplosivi della 4ª categoria - Artifici)
 - o Allegato B, Capitolo IV (Condizioni da soddisfarsi nell'impianto, o adattamento, di un fabbricato ad uso di deposito di materie esplosive)
 - o Allegato B, Capitolo X (Sicurezza contro gli incendi)
 - o Allegato B, Capitolo XI (lavoro notturno)
 - o Allegato C, Capitolo II (Norme per il trasporto degli esplosivi)
 - o Allegato D (Norme contro le scariche elettriche atmosferiche depositi sostanze esplosive)
- D.P.R. 19.3.1956. n. 302 "Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con D.P.R. 547/55"
- D.M. 18.10.1973 (Modifiche all'allegato B al regolamento per l'esecuzione del T.U. delle leggi di P.S., approvato con R.D. 6.5.1940, n. 635)
- L. 18.4.1975 n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi)
- L. 8.8. 1977, n. 533 (Disposizioni in materia di ordine pubblico)

18.11.2 Destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso principali di questo ambito sono il deposito di materiale esplosivo e delle attività ad esso congruenti.

Sono escluse dal presente ambito le seguenti destinazioni d'uso:

- la residenza Af 1
- le attività agricole descritte ai gruppi Af 2
- le attività produttive descritte ai gruppi Af 3;
- le attività terziarie descritte ai gruppi Af 4,
- le attività commerciali descritte ai gruppi Af 5 con esclusione delle Af 5.1.1

18.11.3 Parametri di edificabilità e modalità di attuazione

La realizzazione di nuove strutture é soggetta a Permesso di Costruire D.I.A. S.C.I.A..

Sono prescritti i seguenti indici:

$U_f \leq 0,15 \text{ mq/mq}$

$R_c \leq 15\%$

$Sp_d \geq 70\%$

$H \leq \text{m. } 4.00$

$D_c \geq 1/2 H$ edificio e comunque minimo m. 10.00

$D_f \geq \text{m. } 30.00$

$D_s \geq 1/2 H$ edificio e comunque minimo m. 10.00

18.11.4 Prescrizioni di carattere generale

Per le nuove costruzioni e le modifiche in strutture esistenti si prescrive la valutazione tecnica dei siti d'interesse (fabbriche, depositi, esercizi di minuta vendita) da parte della locale Prefettura che si avvale della Commissione Tecnica Provinciale per gli Esplosivi, istituita ai sensi dell'art. 49 del TULPS e costituita come da art. 89 del relativo Regolamento di attuazione.

Il C.P.I. costituisce un atto il cui rilascio è propedeutico all'ottenimento della Licenza prefettizia.

TITOLO IV. DEFINIZIONE DEGLI AMBITI ESTERNI AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO DI MATRICE AGRICOLA E DI VALENZA PAESISTICA

Le aree agricole sono individuate, d'intesa con la Provincia, considerando il *valore strategico* dell'attività agricola, agro-forestale dei suoli e i caratteri fisiografici, paesaggistici ed ambientali che caratterizzano il territorio. In ogni caso, l'individuazione delle aree agricole è orientata a:

- individuazione delle aree con presenza di aziende agricole significative per estensione o per intensità dell'ordinamento colturale;
- individuazione di aree agricole finalizzata alla loro tutela e valorizzazione dell'attività agricola produttiva nell'ottica della produzione multifunzionale biologica e di prodotti agroalimentari tipici della produzione locale;
- individuazione di aree agricole esterne agli *ambiti agricoli strategici* definiti da PTCP effettivamente destinati ad attività colturale o inclusi in progetti valorizzazione agro-silvo-pastorale

Nell'individuazione delle aree destinate all'agricoltura, il Piano delle Regole, sempre nell'ottica di un coerente disegno pianificatorio anche dal punto di vista della programmazione territoriale comunale, si allinea agli ambiti destinati all'attività agricola così come definiti nel PTCP e tiene conto dei criteri e delle modalità esplicitati nel PTCP stesso. In ogni caso il processo di individuazione delle aree agricole all'interno del Piano delle Regole si è rapportato secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 8/1681 del 29/12/2005, riguardante le **Modalità per la pianificazione comunale**, in attuazione dell'art. 7 della legge regionale 11 marzo 2005, n.12, nonché la D.G.R. n. 8/8059 del 19/09/2008 – *criteri per la definizione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico* (comma 4 dell'art. 15 della L.R. n. 12/2005).

Il Piano di Governo del Territorio identifica con tali ambiti le aree agricole di cui al Titolo III della LR 12/2005 e s.m.i. Gli ambiti agricoli sono suddivisi, in relazione alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche e alle attività assentite.

Nella gestione del territorio rurale sono sempre ammessi gli interventi atti a salvaguardare e ripristinare i coltivi e la funzionalità del sistema drenante e irriguo, nonché la struttura tradizionale dei filari e delle siepi.

Le essenze arboree ed arbustive sempre ammesse per piantumazioni di filari e siepi in ambito agricolo sono le seguenti:

Nome italiano (Nome scientifico)
carpino nero (<i>Ostrya carpinifolia</i>)
orniello (<i>Fraxinus ornus</i>)
roverella (<i>Quercus pubescens</i>)
nocciolo (<i>Corylus avellana</i>)
sorbo (<i>Sorbus aria</i>)

Nome italiano (Nome scientifico)
biancospino (<i>Crataegus monogyna</i>)
ligustro (<i>Ligustrum vulgare</i>)
evonimo (<i>Euonymus europaeus</i>)
tasso (<i>Taxus bacata</i>)
faggio (<i>Fagus sylvatica</i>)
frassino maggiore (<i>Fraxinus excelsior</i>)
acero di monte (<i>Acer pseudplatanus</i>)
betulla (<i>Betula alba</i>)

La piantumazione di essenze differenti deve essere di volta in volta autorizzata dagli uffici competenti.

19 AMBITI ESTERNI AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO DI MATRICE AGRICOLA

Per tali ambiti vengono ripresi e individuati con maggiore dettaglio gli ambiti destinati ad attività agricola di interesse strategico operata dal PTCP di Milano.

Gli ambiti agricoli sono suddivisi, in relazione alle caratteristiche e alle finalità determinate dal valore agricolo del suolo, dal valore paesaggistico e dalla valenza ambientale, nei seguenti sottoambiti:

- Ambito a destinazione prevalentemente agricola;
- Ambiti agricolo di sviluppo e di tutela ambientale;

Relativamente alla progettazione di opere di edilizia rurale (nuove costruzioni, ristrutturazioni, ampliamenti e adeguamenti) ed alla prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività agricole, si rimanda al Decreto del Direttore Generale della Sanità della Regione Lombardia n. 20109 del 29.12.2005 "Linee guida regionali: criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale" (pubblicato sul B.U.R.L. - 3^a S.S. al n. 6 - del 10 febbraio 2006).

Per la disciplina degli scarichi degli insediamenti isolati si rimanda al Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione all'art. 52, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26" (pubblicato sul B.U.R.L. - 1^a S.S. al n. 13 - del 28 marzo 2006).

Le eventuali cascine / aziende agricole dismesse o in procinto di essere dismesse devono osservare i seguenti obblighi:

- a) per i serbatoi fuori terra o interrati adibiti allo stoccaggio di combustibili liquidi:
 - obbligo di pulizia della zona di carico / scarico;
 - nel caso di serbatoi adibiti allo stoccaggio di gasolio da autotrazione, obbligo di presentazione al Comune e all'Arpa di un piano di rimozione;
 - nel caso di riscontrata presenza di contaminazioni evidenti del terreno circostante i serbatoi, obbligo di comunicazione e di attivazione delle procedure di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006

(bonifiche);

- b) per le vasche dei liquami interrate o fuori terra, condutture di rilancio liquami, stalle, pozzi disperdenti o strutture di subirrigazione di acque reflue domestiche o assimilate:
- ove si riscontrassero alterazioni organolettiche del terreno, obbligo, all'atto della dismissione e rimozione, di idonee verifiche di tipo analitico ed eventuale successiva comunicazione e attivazione delle procedure di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 (bonifiche);

19.1 **AMBITO a destinazione prevalentemente agricola**

Questo ambito, per il suo carattere di estensione e continuità ed il livello di infrastrutturazione agraria, costituisce la parte fondamentale del potenziale produttivo agricolo del territorio comunale.

In esso sono sottoposte a tutela le zone boscate, ad eccezione dei pioppeti di tipo industriale; per le zone boscate è ammesso il taglio della vegetazione arborea esistente secondo la normativa prevista dalla vigente Legislazione Forestale Regionale e dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per la Provincia di Milano; è comunque vietata la messa a coltura dei terreni boscati.

In questo ambito è consentita solo la realizzazione di opere in funzione della conduzione dei fondi, ovvero destinate alla residenza dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda oppure ad attrezzature ed infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile quali stalle, silos, serre, magazzini locali per la lavorazione, conservazione e vendita dei prodotti dell'azienda agricola secondo i criteri e le modalità previste dall'art. 60 della l.r. 12/2005. La realizzazione di edifici o manufatti per la lavorazione dei prodotti agricoli è sempre subordinata alla realizzazione di appositi impianti di depurazione delle acque e dei reflui organici, preferibilmente mediante tecniche di tipo biologico ed agronomico, atte a garantire i limiti di accettabilità per le acque di scarico di cui alla vigente normativa in materia e secondo quanto stabilito dal Regolamento Locale di Igiene vigente.

E' consentito unicamente lo sviluppo di aziende agricole comprendendo con questo la costruzione e il mantenimento dei manufatti indispensabili alla conduzione del fondo, ivi compresi i locali di abitazione per gli addetti all'azienda agricola. E' ammesso l'insediamento di nuove aziende agricole, ai sensi del Titolo III della L.R. n. 12/2005, compatibilmente con la disponibilità edificatoria di aree destinate ad attività agricola e qualora i terreni componenti l'azienda agricola non siano già stati computati ai fini edificatori e costituiscono i nuclei delle **aree destinate all'agricoltura con efficacia prevalente** ai sensi dell'art. 15 della L.R. 12/2005.

In tali aree, per l'edificazione ai fini agricoli, si applicano le disposizioni della L.R. 12/2005, anche concentrando volumetrie derivanti da altri terreni agricoli, comunque non oltre il 60% di superficie coperta relativa ad ogni singola area di pertinenza.

Negli insediamenti agricoli esistenti alla data di adozione del presente Piano delle Regole, sia i bisogni abitativi che produttivi dovranno essere soddisfatti prioritariamente mediante il recupero degli edifici residenziali e delle attrezzature e infrastrutture produttive esistenti con interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia così come definiti al primo comma, lettere a), b), c), d) dell'art. 27 della Legge Regionale 11/03/2005 N°12.

Solo in subordine all'avvenuto recupero di tutti i manufatti esistenti e per ulteriori ed eventuali capacità edificatorie residue, si potrà procedere mediante interventi di nuova costruzione da eseguire nelle aree immediatamente adiacenti agli insediamenti preesistenti, entro i limiti complessivi di densità fondiaria e nel rispetto dei parametri edilizi ed urbanistici di seguito descritti.

Tutti gli interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione e ampliamento dei manufatti esistenti dovranno relazionarsi con il contesto paesistico, confrontandosi con i caratteri tipologici, i materiali e le tecniche costruttive dell'esistente.

Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di "non edificazione" debitamente trascritto presso i Registri Immobiliari, modificabile in relazione alla variazione della normativa urbanistica.

19.1.1 Obiettivi

Le finalità perseguite dal presente Piano per questo ambito sono:

- il risanamento delle unità edilizie e dei manufatti che costituiscono elementi distintivi del paesaggio agricolo tradizionale di valore storico con interventi sulle tipologie architettoniche e interventi di riqualificazione coerenti con i caratteri morfologici ed architettonici dei luoghi;
- valorizzazione del territorio agricolo e dell'attività produttiva agricola per il mantenimento del presidio economico, sociale e culturale;
- diversificazione e riqualificazione del paesaggio attraverso la valorizzazione delle funzioni produttive mirate al mantenimento del presidio ambientale, alla mitigazione e compensazione degli effetti ambientali negativi indotti dalla presenza dell'urbanizzato esistente;
- mantenimento di spazi aperti ad uso agricolo che costituiscono continuità nel sistema del verde;
- la salvaguardia dell'attività agricola nelle aree di frangia periurbana che possono svolgere funzioni di presidio a fenomeni di conurbazione..

19.1.2 Destinazioni d'uso

La destinazione principale è l'attività del settore primario (Af 2).

Tutti gli interventi ammissibili sono esclusivamente riferibili all'art. 59 comma 1 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.

Sono escluse dal presente ambito le seguenti destinazioni d'uso:

- l'attività residenziale Af 1
- attività relative a insediamenti di tipo agro-industriale e ad allevamenti zootecnici di tipo intensivo Af 2.3
- tutte le attività produttive del settore secondario descritte ai gruppi Af 3;
- tutte le attività terziarie descritte al gruppo Af 4;
- le attività commerciali descritte ai gruppi Af 5

Non sono ammessi cambi di destinazione d'uso fino ad eventuale variazione urbanistica riguardante le aree interessate dalla destinazione agricola, operata dal PGT.

Non sono ammessi nuovi insediamenti di imprese agricole dedite all'allevamento zootecnico a distanza inferiore a m 200 dai perimetri degli ambiti destinati agli insediamenti extraagricoli, dai perimetri delle Aree per

attrezzature pubbliche e di uso pubblico e comunque di interesse generale, nonché dai perimetri degli ambiti sottoposti a tutela, per come individuati nelle tavole del P.G.T..

E' ammesso l'ampliamento degli allevamenti zootecnici esistenti, attivi alla data di adozione del presente P.G.T., a distanza inferiore rispetto a quanto stabilito dal comma precedente, alla condizione che essi vengano realizzati in modo da non diminuire le distanze esistenti rispetto alle zone edificate a destinazione extraagricola, fatto salvo il rispetto del regolamento locale di igiene.

Per i nuovi insediamenti di imprese agricole dedite all'allevamento zootecnico le distanze sopra stabilite sono raddoppiate nel caso di allevamenti suinicoli e avicoli.

Sono inoltre vietati in questo ambito:

- allevamenti intensivi di animali, cosiddetti "senza terra";
- discariche e accatastamento di materiali di rifiuto all'aperto e ogni altro tipo di deposito estraneo all'attività agricola;
- tagli di piante se non autorizzati dagli Enti competenti;
- interventi che possano modificare il regime delle acque se non autorizzati dagli e/o autorità preposti;
- interventi di smaltimento e trattamento dei rifiuti.

Gli edifici esistenti e non adibiti ad usi agricoli alla data di adozione del P.G.T. potranno mantenere la loro destinazione attuale ed essere recuperati mediante interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia senza aumento di volume, nell'assoluto rispetto dei caratteri ambientali, architettonici e tipologici del patrimonio rurale esistente e circostante.

19.1.3 Parametri di edificabilità e modalità di attuazione

Tutti gli interventi sono attuabili coerentemente con quanto prescritto agli artt. 60 e 62 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. Sui fabbricati esistenti sono ammissibili gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e ampliamento, nonché modifiche interne e la realizzazione dei volumi tecnici, comunque finalizzati alla tutela e alla conservazione degli elementi tipologici e architettonici significativi e di valore storico e ambientale, considerati anche nel loro valore d'insieme, sono assentibili mediante Denuncia di Inizio Attività o equipollente titolo abilitativo.

Tutti gli interventi devono essere preceduti nei modi e nelle forme previste dalla legislazione vigente da esame di impatto paesistico del progetto, di cui alla D.G.R. n. VII/11045 del 8/11/2002; inoltre, gli interventi relativi agli edifici ed ai manufatti elencati al presente comma devono essere progettati ed eseguiti in applicazione dei seguenti criteri:

- rispetto dei caratteri stilistici unitari, delle tipologie e delle altezze;
- mitigazione dei manufatti e delle facciate con opere a verde.

L'edificazione dei nuovi edifici destinati alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda di cui sia dimostrata la necessità di insediamento in loco, è subordinata a Permesso di Costruire nel rispetto dei

seguenti indici:

$I_f \leq 0.06$ mc/mq su terreni a coltura orto-florovivaistica specializzata;

$I_f \leq 0.01$ mc/mq, con un massimo di 500 mc per azienda, su terreni a bosco, a coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-pascolo permanente;

$I_f \leq 0.03$ mc/mq su altri terreni agricoli.

$R_c \leq 10\%$

$H \leq 7.50$ ml.

$D_c \geq 10.00$ ml

$D_f \geq 10.00$ ml

$D_s \geq 20.00$ ml

I nuovi edifici destinati a residenza dovranno avere una distanza minima di 20,00 m. nei confronti delle stalle o di altre costruzioni adibite al ricovero di animali in genere.

Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture produttive (ivi compresi i rustici al servizio dell'azienda agricola), le quali non sono sottoposte a limiti volumetrici.

Esse comunque devono rispettare i seguenti indici:

- **$R_c \leq 10\%$** dell'intera superficie aziendale, salvo che per le serre per le quali tale rapporto non può superare il 40% della predetta superficie.
- $H \leq 7.50$ ml. esclusi eventuali impianti tecnologici e volumi tecnici (silos, serbatoi ecc.)

Ai fini del computo degli indici è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti su terreni di Comuni contermini.

I limiti di cui sopra non si applicano nel caso di opere richieste per l'adeguamento a normative sopravvenute che non comportino aumento della capacità produttiva.

Non è subordinata a Permesso di costruire la realizzazione di coperture stagionali destinate a proteggere le colture.

E' ammesso l'insediamento di attrezzature atte all'esercizio di attività di pensionamento di animali domestici, che consenta la custodia di animali non di proprietà. Per l'esercizio di tale attività di pensionamento dovranno essere utilizzate strutture esistenti dove potranno essere collocati i locali di servizio e supporto all'attività stessa (es. ambulatorio veterinario, uffici, servizi igienici, cucina, ecc.). Nel caso non si disponga di strutture esistenti potranno essere realizzati manufatti nella misura massima di 35 mq di SLP.

Per l'accoglienza degli animali domestici potranno essere installate recinzioni e strutture prefabbricate in legno temporaneamente ancorate al suolo fino ad un massimo di 10 box la cui superficie minima deve fare riferimento alle norme vigenti in materia igienico sanitaria con particolare riferimento ai requisiti costruttivi, tipologici e igienico sanitari contenuti nella normativa vigente per la costruzione di canili e simili. Il progetto dell'intervento dovrà essere corredato da uno studio di impatto acustico, da redigersi ai sensi della normativa vigente, che

dovrà prevedere eventuali misure di mitigazione rispetto ai ricettori sensibili (quali abitazioni e luoghi che prevedano la presenza continuativa di persone).

Tutte le strutture insediate per l'esercizio dell'attività di pensionamento dovranno essere rimosse al cessare dell'attività stessa con ripristino dei luoghi alla condizione originaria.

E' ammessa su un fondo, la cui superficie minima non può essere inferiore a un ettaro, la realizzazione di maneggi per attività di equitazione e di escursionismo ippico. Per tali attività dovranno essere prioritariamente utilizzati strutture e fabbricati esistenti ove mantenendone la destinazione agricola potranno essere realizzati:

- locali ad uso ufficio;
- un servizio di ristoro;
- servizi igienici;
- ambulatorio veterinario e locali mascaia;
- stalle fienili e locali per ricovero delle attrezzature;
- locali per la pratica didattico-sportiva.

Ove i fabbricati esistenti non siano ritenuti sufficienti o idonei all'attività di maneggio, è ammessa la realizzazione di box in legno, anche permanentemente ancorate al suolo, della superficie massima di 15 mq per cavallo fino a un massimo di 15 animali, nonché di un fabbricato, sempre in legno, da adibirsi a servizi.

Sono inoltre ammessi:

- pozzi, vasche e cisterne per l'approvvigionamento idrico;
- recinzioni in legno a delimitazione dell'area del maneggio nonché di recinti interni abbeveratoi e tettoie in legno per lo stazionamento dei cavalli.

Le strutture di cui al presente non potranno superare l'altezza di un piano fuori terra. La costruzione di tali manufatti è subordinata alla sottoscrizione di unilaterale d'obbligo con cui il soggetto proponente si impegna:

alla rimozione di tutte le strutture una volta cessata l'attività e l'utilizzazione delle stesse;

a mantenere in produzione colture sul fondo di pertinenza della struttura stessa;

a promuovere attività di escursionismo ippico e di maneggio prevedendo, qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno, idonee garanzie fidejussorie.

Le tipologie edilizie dovranno essere congruenti con il paesaggio rurale.

I permessi di costruire relativi a nuovi allevamenti zootecnici o per edifici destinati alla lavorazione dei prodotti agricoli saranno subordinati alla assunzione da parte del richiedente dell'impegno di realizzare appositi impianti di depurazione degli scarichi o di adottare eventualmente particolari tecniche, anche di tipo agronomico, atte a garantire i limiti di accettabilità determinati per le acque di scarico dalle Leggi vigenti in materia.

Il Comune, sentito l'A.S.L., potrà, limitatamente a specifiche parti del presente ambito, disporre eventuali limitazioni del carico di peso vivo per ettaro per i nuovi allevamenti zootecnici o per gli ampliamenti degli allevamenti esistenti che provvedessero allo smaltimento dei liquami sul terreno.

Tale limitazione dovrà essere stabilita a seguito di adeguata indagine sulle attitudini dei suoli agricoli locali allo spandimento di tali liquami.

Per lo spandimento dei liquami sul terreno dovranno osservarsi le specifiche norme in materia ed al piano di spandimento deve essere allegato un atto unilaterale di obbligo con il quale i titolari dell'azienda sui cui terreni vengano sparsi i liquami ad uso agronomico asservono tali terreni allo spandimento agronomico dei liquami prodotti dall'azienda zootecnica che inoltra la richiesta di spandimento.

Si rimanda inoltre alle prescrizioni contenute nel Codice di buona pratica agricola riportate nel Decreto del 19/04/1999.

19.2 AMBITO agricolo di sviluppo e di tutela ambientale;

Per tali ambiti destinati all'attività agricola a prevalente valenza ambientale è prevista la conservazione degli spazi aperti ovvero aree coltivate, terrazzate e a prato, le aree iscritte al Sistema Agricolo Informativo Regione Lombardia (SIARL) e del paesaggio agrario mediante la valorizzazione e tutela delle colture in atto nell'ottica della multifunzionalità e della produzione biologica per il rilancio dei prodotti agroalimentari tipici della produzione locale.

Le aree sono localizzate per lo più nelle aree limitrofe al corso del fiume Lambro con funzione di presidio a fenomeni di esondazione.

Tale ambito si riferisce ad aree agricole le quali, pur presentando aspetti analoghi a quello di cui al precedente art. 19.1, sono interessate da caratteristiche morfologiche e geologiche particolari, quali avvallamenti o rilevati, dalla presenza di corsi d'acqua di origine naturale e artificiale o di zone umide, dalla presenza di vegetazione di particolare valore ambientale.

A questo ambito si applicano le stesse prescrizioni di cui al precedente art. 19.1 salvo quanto disposto nei seguenti commi.

Non sono ammessi interventi che modifichino la morfologia del terreno, quali movimenti di terra, anche ai fini agricoli, nuovi impianti di cave o discariche fatti salvi i casi in cui si debbano recuperare tali zone a seguito di escavazioni o dissesti originati da precedenti interventi.

E' consentito unicamente lo sviluppo di aziende agricole già presenti sul territorio comprendendo con questo il solo recupero di edifici e manufatti esistenti da destinarsi unicamente alla conduzione del fondo e comunque sempre subordinata alla realizzazione di appositi impianti di depurazione delle acque e dei reflui organici, preferibilmente mediante tecniche di tipo biologico ed agronomico, atte a garantire i limiti di accettabilità per le acque di scarico di cui alla vigente normativa in materia e secondo quanto stabilito dal Regolamento Locale di Igiene vigente.

Queste aree possono costituire complemento alle aree destinate all'agricoltura con efficacia prevalente ai sensi dell'art. 15 della L.R. 12/2005. In questo caso le aree rientrano nella definizione di aree agricole ma non prevale la valutazione dell'aspetto economico-produttivo.

Non è ammesso pertanto l'insediamento di nuove aziende agricole, non sono pertanto consentite nuove

edificazioni ai sensi del Titolo III della L.R. n. 12/2005. A questo scopo le aree così definite sviluppano una capacità volumetrica commisurata agli indici determinati di seguito che potrà essere localizzata in altri ambiti comunque destinati ad attività agricola.

19.2.1 Obiettivi

Le finalità perseguite dal presente Piano per questo ambito sono:

- il risanamento delle unità edilizie e dei manufatti che costituiscono elementi distintivi del paesaggio agricolo tradizionale di valore storico-paesaggistico con interventi di recupero delle tipologie architettoniche e interventi di riqualificazione coerenti con i caratteri morfologici ed architettonici dei luoghi anche con interventi di correzione e sostituzione di eventuali manomissioni dovute a interventi recenti e/o superfetativi;
- valorizzazione del territorio agricolo e dell'attività produttiva agricola per il mantenimento del presidio economico, sociale e culturale;
- mantenimento di spazi aperti ad uso agricolo che costituiscono continuità nel sistema del verde e diversificazione delle colture in atto;
- la salvaguardia dell'attività agricola nelle aree di frangia periurbana che possono svolgere funzioni di presidio a fenomeni di conurbazione.

19.2.2 Destinazioni d'uso

La destinazione principale è l'attività del settore primario (Af 2).

Non sono ammesse nuove costruzioni ai sensi dell'art. 59 comma 1 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.

Sono escluse dal presente ambito le seguenti destinazioni d'uso:

- l'attività residenziale Af 1
- attrezzature per la coltivazione e l'allevamento Af 2.1
- attività relative a insediamenti di tipo agro-industriale e ad allevamenti zootecnici di tipo intensivo Af 2.3
- tutte le attività produttive del settore secondario descritte ai gruppi Af 3;
- tutte le attività terziarie descritte al gruppo Af 4;
- le attività commerciali descritte ai gruppi Af 5

Non sono ammessi cambi di destinazione d'uso fino ad eventuale variazione urbanistica riguardante le aree interessate dalla destinazione agricola, operata dal PGT.

Sono inoltre vietati in questo ambito:

- nuove edificazioni a qualsiasi titolo
- allevamenti intensivi di animali, cosiddetti "senza terra";
- discariche e accatastamento di materiali di rifiuto all'aperto e ogni altro tipo di deposito estraneo all'attività agricola;
- tagli di piante se non autorizzati dagli Enti competenti;
- scavi e movimenti di terra che possano modificare l'assetto orografico dell'area se non preventivamente

- autorizzati dagli Enti preposti;
- interventi che possano modificare il regime delle acque se non autorizzati dagli e/o autorità preposti;
 - interventi di smaltimento e trattamento dei rifiuti;
 - costruzioni di recinzioni e delimitazione di qualsiasi materiale e genere.

19.2.3 Parametri di edificabilità e modalità di attuazione

Tutti gli interventi sono attuabili coerentemente con quanto prescritto agli artt. 60 e 62 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. Sui fabbricati esistenti sono ammissibili gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, nonché modifiche interne e la realizzazione dei volumi tecnici, comunque finalizzati alla tutela e alla conservazione degli elementi tipologici e architettonici significativi e di valore storico e ambientale, considerati anche nel loro valore d'insieme, sono assentibili mediante Denuncia di Inizio Attività o titolo abilitativo equipollente.

Tutti gli interventi devono essere preceduti nei modi e nelle forme previste dalla legislazione vigente da esame di impatto paesistico del progetto, di cui alla D.G.R. n. VII/11045 del 8/11/2002; inoltre, gli interventi relativi agli edifici ed ai manufatti elencati al presente comma devono essere progettati ed eseguiti in applicazione dei seguenti criteri:

- rispetto dei caratteri stilistici unitari, delle tipologie e delle altezze esistenti;

Non è ammessa la trasformazione di zone boscate di qualsiasi essenza in altre colture.

Il taglio dei boschi cedui è soggetto alla normativa prevista dalla vigente legislazione forestale regionale e dalle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale della Provincia di Milano.

Per il bosco posto lungo le sponde di corsi d'acqua è consentito il taglio alla fine del ciclo naturale, con obbligo di reimpianto.

L'edificazione è ammessa solo per il recupero e l'ampliamento di strutture produttive agricole esistenti nel rispetto delle vigenti leggi.

Il computo del volume edificabile è ammesso sulla base di indici coincidenti con i valori massimi previsti previste dall'art. 59 della Legge Regionale 11/03/2005 n° 12 con l'eventuale trasposizione di tale volume su zone agricole ove sia ammessa l'edificazione ai sensi del presente Piano delle Regole e della citata legge.

TITOLO V. DEFINIZIONE DEGLI AMBITI DI VALORE PAESAGGISTICO AMBIENTALE ED ECOLOGICO

20 AMBITI DEL PLIS DELLA COLLINA DI SAN COLOMBANO DI VALORE PAESAGGISTICO/AMBIENTALE ED ECOLOGICO

Il Parco della Collina di San Colombano è un Parco Locale di Interesse Sovracomunale ai sensi dell'art. 34 della L.r. 30 novembre 1983, n. 86, e successive modifiche (legge quadro sulle aree regionali protette), così come riconosciuto dalla Giunta Provinciale con la deliberazione del 03 luglio 2002 – n. 423/02, atti n. 117339/1560/02, Riconoscimento del Parco Locale di Interesse Sovracomunale – Parco della Collina di San Colombano. Il riconoscimento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Lombardia (BURL serie Ins. n. 34 del 21/08/2002). Tra le strategie di sviluppo delle azioni per la realizzazione di interventi di conservazione e valorizzazione del parco si elencano:

- Azioni per la conservazione e la valorizzazione dell'attività vitivinicola;
- Vendita a km 0 dei prodotti delle aziende agricole locali;
- Fruizione ricreativa, didattica, culturale;
- Sistema dei percorsi pedonali e ciclabili, da realizzarsi privilegiando l'uso di materiali a basso impatto ambientale e con particolare riguardo alle categorie dei disabili;
- Promozione dell'attività agrituristica;
- Recupero delle aree soggette a micro cedimenti, in particolare del versante nord;
- Conservazione e/o recupero delle aree boscate, utilizzando specie vegetali e faunistiche autoctone.

Il Piano Particolareggiato del Parco è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 26 maggio 2006. Il Piano definisce e disciplina altresì l'uso del territorio collinare e le sue trasformazioni urbanistiche, edilizie e naturalistiche nel Parco della Collina, nel rispetto del quadro legislativo di riferimento e delle regole degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti. Gli interventi individuati dal Piano, per tipologia e dettami di attuazione, muovono, oltre che dagli obiettivi di tutela delle riconosciute ed indiscusse valenze naturalistiche, dalla volontà di voler salvaguardare l'insediamento dell'ambito collinare, in termini di attività umane in esso consolidate e storicamente condotte. Attività pregiate di un'agricoltura il cui paesaggio, costruitosi sulle regole e l'orditura della trama dei vigneti, rischia di essere messo in crisi da usi ed alterazioni non compatibili con il sistema ambientale; un paesaggio agricolo che necessita di salvaguardia affinché le potenzialità che esso esprime possano continuare a rinnovarsi in termini di risorsa.

Si rimanda pertanto alle norme tecniche del Piano Particolareggiato del Parco della Collina di San Colombano per tutte le attività di trasformazione del territorio annesso al parco.

21 VINCOLI PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

I vincoli che riguardano la tutela di beni culturali e paesaggistici quali gli immobili e le aree definite come beni culturali e paesaggistici sulla base del D.Lgs. 42/04 sono individuati con apposita simbologia nella Tavola dei Vincoli del presente Piano delle Regole e risultano i seguenti:

- Il DM 25 agosto 1965 ai sensi dell'ex Legge 1497/1939 ora art. 136 del D.lgs 42/04 dichiara di notevole interesse pubblico la zona panoramica collinare per la presenza del Castello e il verde circostante, costituito dal parco e dalle colline e dalla visuale sulla campagna del lodigiano. La delimitazione avviene attraverso le seguenti strade: strada comunale della Madonna dei Monti, Via Collada, strada comunale delle Serafina, strada provinciale Chignolo Po, Via Valsasino, Via Gallotta, Via Belgioioso, Via Azzi, Via Visconti, Via Garibaldi, strada provinciale della Piantada, strada comunale Capra.

Per i beni storico-culturali si rimanda all'individuazione cartografica nell'apposito elaborato del Piano delle Regole così come disposto dal PTCP. Per l'attività riguardanti tali beni si rimanda all'art. 15.5 – Ambito – Emergenze architettoniche di interesse storico/monumentale.

Con riferimento agli immobili individuati ai sensi dell'art. 136 e seguenti del D.Lgs 42/04, le disposizioni dello stesso D.Lgs, risultano cogenti e non derogabili e sono prevalenti su eventuali disposizioni difformi del presente Piano delle Regole. Per i progetti riguardanti i beni immobili sopra descritti che si intendono intraprendere valgono le disposizioni di cui al Capo IV – Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela – del D.Lgs 42/04, pertanto l'emissione dei titoli autorizzativi preventivi all'esercizio dell'attività edilizia inerenti i beni culturali è subordinata al preventivo ottenimento, a cura del richiedente, dell'approvazione del progetto da parte della ente istituzionalmente competente.

22 ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

Negli elaborati del Piano delle Regole (TAV. PR01_2 – Tavola dei Vincoli) sono stati segnalate e riportate le informazioni sulla localizzazione di aree interessate da ritrovamenti archeologici o da tracce di centuriazione,. Possono essere reperite, presso la, ulteriori informazioni su tali ritrovamenti e sulla loro attribuzione a determinati periodi storici.

Per tali zone si prescrive che qualsiasi movimentazione di terra superiore a 50 cm di profondità, debba essere preventivamente segnalata al comune e alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia. Per tutte le operazioni di scavo si dovrà operare limitando le asportazioni di terra a strati poco profondi (non superiori a 50 cm). Ulteriori prescrizioni nelle operazioni di scavo potranno essere disposte dalla stessa Soprintendenza

TITOLO VI. DEFINIZIONE DEGLI AMBITI NON SOGGETTI A INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE EDILIZIA

Per aree non soggette a trasformazione urbanistica si intendono tutte quelle parti del territorio comunale esterne al tessuto urbano consolidato ed alle aree destinate all'agricoltura che, per ragioni oggettive e/o per scelta di piano, sono sottratte a qualunque forma di utilizzazione che comporti uno scostamento significativo in termini urbanistici rispetto allo stato di fatto.

Queste aree non devono essere considerate residuali o di scarso interesse in quanto alla loro corretta gestione è legata la sicurezza e la vivibilità del territorio comunale. La non trasformabilità urbanistica non deve pertanto tradursi in assenza di interventi e di valorizzazione ambientale e paesaggistica, privilegiando in tali aree la localizzazione di misure compensative.

Rientrano nella definizione di aree non soggette a trasformazione urbanistica:

- tutte quelle aree che, in base ad oggettive condizioni di fatto, non siano idonee agli usi urbanistici, quali quelle preordinate alla coltivazione delle sostanze minerarie di cava o gravate da usi civici;
- le aree che per ragioni geologiche, morfologiche, di acclività e simili non sono tecnicamente idonee ad essere urbanizzate;
- le aree soggette a rischio geologico ed idraulico elevato e molto elevato;
- le aree opportunamente localizzate in prossimità dei beni socio-culturali e paesaggistici che caratterizzano l'immagine consolidata dei luoghi al fine di salvaguardarli da inadeguate sovrapposizioni che ne comprometterebbero l'identità e per migliorarne la fruizione visiva;
- tutte le altre aree non funzionali ad un'attività agricola produttiva e di scarso valore paesaggistico, ambientale ed ecosistemico, spesso caratterizzate da un elevato livello di naturalità che richiede comunque un impegno manutentivo anche significativo per evitare fenomeni di dissesto idrogeologico e di progressivo degrado ambientale e paesaggistico.

TITOLO VII. LA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT

23 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A PERICOLOSITA'/VULNERABILITA' GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA

23.1 Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano

Per quanto riguarda gli aspetti relativi al rischio, il Comune di San Colombano al Lambro dispone dello studio che ha portato alla realizzazione della Carta di fattibilità geologica. Tale studio geologico, svolto dal dott. geol. Alberto Maccabruni a supporto del vigente P.R.G., è stato successivamente integrato dalla società VIGER SRL, nelle persone dei Dr. Geol. Vittorio Bruno e Dr. Geol. Marco Cattaneo, e sottoposto al prescritto parere preventivo della Regione Lombardia, la quale con nota prot. Z1.2011.0013502 del 13.05.2011, seguita con nota del 06.03.2012, lo ha ritenuto conforme alle vigenti disposizioni e ne ha autorizzato l'inserimento nel P.G.T.

Lo Studio è stato articolato in tre distinte fasi di lavoro: una prima fase di analisi documentale e di rilievo diretto, una successiva fase di sintesi delle informazioni reperite che ha portato alla perimetrazione dei settori pericolosi e vulnerabili del territorio distinti in funzione della tipologia che può generare lo specifico fenomeno ed infine la fase di proposta con la definizione, per ciascun settore del territorio comunale, delle classi di fattibilità geologica delle azioni di piano. Osservando le informazioni riportate sulla cartografia si evince che le limitazioni si concentrano nelle aree adiacenti al fiume Lambro, e in altre parti del territorio (in particolare negli ambiti soggetti a forte acclività o contraddistinte da terreni superficiali aventi limitata capacità portante), mentre l'ambito insediativo presenta alcune situazioni che richiedono qualche attenzione dovute in particolare alla tutela degli acquiferi superficiali.

Nel dettaglio, sulla base delle indicazioni formulate dalla D.G. Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia, è proposta una classificazione costituita da quattro differenti classi e sottoclassi in ordine alle possibili destinazioni d'uso del territorio.

Sono zone per le quali sono indicate sia informazioni e cautele generali da adottare per gli interventi, sia gli studi e le indagini eventuali, nel caso di necessità di approfondimento dell'indagine geologica.

Si è provveduto quindi ad individuare le seguenti classi:

- Classe 1: Fattibilità
- Classe 2: Fattibilità con modeste limitazioni
- Classe 3: Fattibilità con consistenti limitazioni
- Classe 4: Fattibilità con gravi limitazioni

Nel territorio comunale di San Colombano al Lambro, in ragione principalmente della variabilità litologica determinata da differenti tipologie di depositi quaternari, spesso con orizzonti coesivi e vista anche la presenza

di settori debolmente acclivi **non sono state identificate zone 1**, ovvero zone dove non esistono, a priori, limitazioni di carattere geologico.

Al di fuori della Classe 4, ove le caratteristiche di fattibilità con gravi limitazioni escludono trasformazioni territoriali, si indicano le prescrizioni alle quali dovrà sottostare ogni progetto ed ogni realizzazione in merito alle indagini preventive da svolgere ed alle precauzioni da assumere.

Resta inteso che il tipo di intervento consentito dipende dalle dimensioni e dall'accuratezza delle indagini svolte oltre che dalle precauzioni adottate per ovviare ad ogni eventuale dissesto dell'area edificabile e di quelle limitrofe.

In tutte le aree valgono comunque le disposizioni del D.M. 14.01.08 "Approvazione delle Norme tecniche sulle costruzioni". In base a tali norme la modellazione geologica, nonché la definizione della pericolosità dei siti, basata su indagini specifiche, in coerenza con la definizione dei contenuti della relazione geologica di cui all'art. 27 del DPR 554/1999, è propedeutica a tutte le attività di progettazione delle opere incidenti sul territorio.

Si deve pertanto condizionare l'approvazione dei Piani Attuativi o il rilascio dei permessi di costruire alla consegna all'Ufficio Tecnico dei risultati delle indagini e delle relazioni geologiche e geotecniche.

Nel caso in cui un'area omogenea si riscontri la presenza contemporanea di più fenomeni deve essere attribuito il valore più alto di classe di fattibilità e gli interventi sono subordinati alla realizzazione dell'insieme delle indicazioni descritte in calce a ogni singola classe.

In particolare sono state individuate le sottoclassi elencate di seguito.

- **CLASSE 2: FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI**
 - Sottoclasse 2a: Aree del Colle a debole inclinazione e aree ribassate rispetto al ripiano würmiano
- **CLASSE 3: FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI**
 - Sottoclasse 3a: Aree potenzialmente instabili, caratterizzate da una certa acclività e dalla presenza di una coltre di copertura facilmente impregnabile d'acqua; sono inoltre comprese aree interessate dalla presenza di scarpate morfologiche potenzialmente soggette a fenomeni di dissesto
 - Sottoclasse 3b - Aree ad elevata vulnerabilità dell'acquifero sfruttato ad uso idropotabile e/o del primo acquifero
 - Sottoclasse 3c - fasce B e C del PAI esterne ai centri abitati
 - Sottoclasse 3d - Aree prevalentemente limo-argillose con limitata capacità portante e possibile ristagno di acqua
 - Sottoclasse 3e – Aree compresa in settori interessati da ex discarica

L'utilizzo di queste aree è subordinato all'esecuzione di indagini preliminari ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 242, nonché ad indagini geotecniche finalizzate alla verifica della stabilità dell'ammasso ed alla portanza.

Ai sensi dell'art. 48 comma 3 delle NdA del PTCP gli eventuali interventi urbanistici dovranno essere realizzati previa verifica della compatibilità ambientale. Relativamente alle aree soggette a bonifica dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche previste nel progetto di bonifica redatto ai sensi della normativa vigente, quelle contenute nel provvedimento di approvazione del progetto e le prescrizioni contenute nella certificazione provinciale di completamento degli interventi di bonifica ed in particolare quella che impone, nel caso di un eventuale mutamento di destinazione d'uso dell'area rispetto a quella prevista dallo strumento urbanistico vigente, che comporti valori di concentrazione limite accettabili più restrittivi.

- CLASSE 4: FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI
 - Sottoclasse 4a –Aree delimitate dalla fascia A del PAI esterna ai centri edificati
 - Sottoclasse 4b - Aree adiacenti a corsi d'acqua da mantenere a disposizione per consentire l'accessibilità per interventi di manutenzione e per la realizzazione di interventi di difesa

Per quanto concerne le prescrizioni e i contenuti minimi delle relazioni geologiche richiesti per ciascuna sottoclasse si deve fare riferimento allo specifico documento "Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE" facente parte integrante degli elaborati che definiscono la *Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio* redatta ai sensi dell'art. 57 della LR 12/2005.

23.2 Classi di pericolosità sismica

L'esame intrecciato fra riferimenti litologici e di dinamica geomorfologica consente di definire l'elaborato in esame allegato allo studio, con 1° livello di approfondimento.

Il comune di San Colombano al Lambro è interamente classificato in zona sismica 4 (DGR 14964 del 7 novembre 2003).

In tale zona sismica l'effettuazione del secondo o terzo livello di approfondimento è obbligatoria nelle aree PSL, identificate con il primo livello, solo nel caso di costruzioni o infrastrutture strategiche e rilevanti (elenco tipologico di cui al DDUO 19904/2003). E' comunque facoltà del Comune estendere tale obbligo anche alle altre categorie di edifici.

Qualora l'approfondimento di secondo livello dimostri l'inadeguatezza della normativa sismica nazionale (Fattore di amplificazione $F_a >$ valore di soglia comunale) è obbligatorio effettuare lo studio con il 3° livello di approfondimento.

Tali prescrizioni valgono quindi per tutte le aree delimitate nella carta di fattibilità con retinature specifiche (zonazione sismica).

Il terzo livello di approfondimento è obbligatorio in ogni caso nella fase progettuale di costruzioni che prevedano un affollamento significativo di persone, o industrie con attività pericolose per l'ambiente, reti viarie o ferroviarie

la cui interruzione provochi situazioni di emergenza e costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, sociali essenziali.

Nel territorio comunale sono state individuate sia elementi lineari soggetti ad amplificazioni di tipo topografico (zona Z3a e Z3b in corrispondenza rispettivamente di cigli e di creste) sia aree in cui le amplificazioni sono correlate alla natura litologica dei luoghi dovute alla presenza di depositi alluvionali o fluvioglaciali (zone Z4a).

23.3 Carta PAI Norme di Attuazione

La pianificazione di bacino è stata effettuata sulla base della Legge n.183 del 18 maggio 1989, dall'Autorità di Bacino del Fiume Po. Il Piano si compone di vari e complessi documenti; quello rilevante per il territorio in esame è il Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) ed in particolare le Tavole di delimitazione delle fasce fluviali (elaborato 8 del PAI).

In particolare ricadono nel territorio comunale le seguenti tavole a scala 1:10000:

- Tavola 140140 – Lambro 03 – II
- Tavola 161020 – Lambro 02 – I
- Tavola 161030 – Lambro 01 – IV

In tale tavola sono riportati i seguenti elementi, ricadenti nel territorio comunale di San Colombano al Lambro:

- Limite tra la fascia A e la fascia B
- Limite tra la fascia B e la fascia C
- Limite esterno della fascia C

Per l'attuazione dei vincoli derivanti da carta PAI, si fa esplicitamente riferimento alle vigenti norme di attuazione del Pai, art. 9, di cui si riportano di seguito gli articoli di riferimento.

Le prescrizioni, ove più restrittive, prevalgono su quelle delle classi di fattibilità.

Gli articoli di riferimento sono i seguenti:

- ✓ per le aree ricadenti all'interno delle fasce fluviali
 - Art. 1 (Finalità e contenuti), commi 5 e 6
 - Art. 32. Demanio fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, commi 3 e 4
 - Art. 38. Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico
 - Art. 38bis. Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile
 - Art. 38ter. Impianti a rischio di incidenti rilevanti e impianti con materiali radioattivi
 - Art. 39. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica
 - Art. 41. Compatibilità delle attività estrattive
- ✓ per le aree comprese nel limite della Fascia A
 - Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A)
- ✓ per le aree comprese tra i limiti delle fasce A e B

- Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B)
- ✓ per le aree comprese tra i limiti delle fasce B e C
- Art. 31. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)

23.4 L'individuazione del reticolo principale, minore e consortile

Il Comune di San Colombano al Lambro dispone altresì di una relazione tecnica, redatta nell'ottobre 2008 dal dr. geol. Maccabruni che descrive le modalità di individuazione del reticolo idrico principale (di competenza regionale), minore (di competenza comunale) e consortile, delle fasce di rispetto e della relativa normativa.

- RETICOLO PRINCIPALE – Nel territorio di San Colombano al Lambro, il reticolo principale è costituito dal fiume Lambro. La relativa fascia di rispetto presenta un'ampiezza di 10 metri.
- RETICOLI DI COMPETENZA DI CONSORZI DI BONIFICA ED IRRIGAZIONE – Nel territorio di San Colombano al Lambro sono presenti corsi d'acqua gestiti da Consorzi di bonifica ed irrigazione compresi nell'Allegato D della DGR 25/01/2002 n. 7/7868 e successive modifiche.
- RETICOLO MINORE – Nel territorio di San Colombano al Lambro, i corsi d'acqua ascritti al reticolo minore di competenza comunale, sono:
 - il colatore a cielo aperto situato a nord del centro storico tra la S.P. 19 e il fiume Lambro (lambente verso est la zona delle fonti minerali Gerette), affluente di destra del F. Lambro, denominato "S. Colomb. 01";
 - il corso d'acqua individuato come "roggia Reale" sulle carte catastali, denominato "S.Colomb. 02".

A differenza di quanto indicato nello studio del reticolo idrico approvato dai competenti uffici dello STER con protocollo U1.2008.17762 del 26 novembre 2008, si ritiene opportuno, (in applicazione del R.D.523/1904) prolungare la delimitazione di tali fasce (con estensione pari a 10 m) sino alla confluenza nel fiume Lambro, comprendendo anche il tratto tombinato del San Colombano 01. Per quanto riguarda le fasce di rispetto, è stata mantenuta l'ampiezza di 10 metri per il reticolo principale (come sopra già detto) ma anche per il reticolo minore è prevista la stessa ampiezza. La distanza dal corso d'acqua è misurata dal piede arginale all'esterno o, in assenza di argini rilevati, dalla sommità della sponda incisa.

Si rimanda allo "Studio per la definizione del "reticolo idrico minore" per la cartografia, i dettagli normativi e per le relative autorizzazioni.

Gli elaborati sono stati approvati dai competenti uffici dello STER con protocollo U1.2008.17762 del 26 novembre 2008 e sono costituiti da:

- Relazione;
- Tav. 1 (scala 1:5.000) – Individuazione dei corsi d'acqua;
- Tav. 2 (scala 1:5.000) – Individuazione del reticolo minore e definizione delle fasce di rispetto.

23.5 Normativa zone di rispetto captazioni idropotabili

Le zone di rispetto dei pozzi ad uso acquedottistico che interessano il territorio comunale di San Colombano al Lambro sono riferiti ai pozzi pubblici posti nel territorio comunale di Borghetto Lodigiano, in località Casoni, e gestiti dalla Società AMIACQUE s.r.l. e sono delimitate mediante il criterio geometrico.

Attorno ad ogni pozzo sono dunque individuate una zona di tutela assoluta, con raggio pari a 10 m ed una più estesa zona di rispetto, con raggio pari a 200 m; in caso di sovrapposizione di due zone di rispetto l'area di salvaguardia assume la forma dell'involuppo delle singole circonferenze.

Si applicano le seguenti normative:

- Zona di tutela assoluta delle captazioni ad uso idropotabile (raggio=10 m):
 - la zona è riservata alle opere di presa e infrastrutture di servizio ai sensi del comma 3, Art. 94 D.lgs 152/2006 e ss.mm.
- Zona di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile la zona è delimitata in corrispondenza delle diverse opere di captazione secondo il criterio geometrico (raggio = 200 m)
 - In essa valgono i divieti e prescrizioni dell'art. 94, comma 4, D.lgs 152/2006 e ss.mm e della DGR 10-04-2003 n.7/12693.

24 VINCOLO IDROGEOLOGICO E FASCIA DI RISPETTO DEL RETICOLO MINORE

La prima tipologia racchiude i vincoli di difesa del suolo di carattere sovracomunale quali:

- il vincolo idrogeologico, ai sensi del RDL n. 3267 art. 1 del 30 dicembre 1923 e LUR n. 51 art. 40 e 42 del 1975 sostituiti dalla l.r. 12/2005 (Titolo II);
- la fascia di rispetto del reticolo idrico minore, vincolo stabilito sulla base della d.g.r. 25 gennaio 2002 n. 7/7868, D.Lgs. 42/04; si rimanda allo studio specifico.

25 SCARPATA MORFOLOGICA

Nell'elaborato del Piano delle Regole (TAV. PR01_2 – Tavola dei Vincoli) è individuata la Scarpata Morfologica principale lungo il fiume Lambro tali orli di terrazzo sono individuati nella Tav. 2m del P.T.C.P. e definiti in dettaglio dallo Studio Geologico.

Gli interventi su tali elementi dovranno avvenire nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- non è consentito alcun intervento strutturale o di nuova edificazione a partire dall'orlo della scarpata dei terrazzi per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza della stessa; in presenza di terreni incoerenti o di roccia intensamente fratturata tale fascia dovrà essere raddoppiata;

- deve essere tutelata la struttura morfologica dei luoghi con particolare attenzione al mantenimento dell'andamento altimetrico dei terreni, individuando gli elementi di maggior rilievo quali solchi vallivi, paleovalvi, scarpate morfologiche.

Il taglio della vegetazione arborea esistente è soggetto alla normativa prevista dalla vigente legislazione Forestale Regionale e dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per la Provincia di Milano.

E' comunque vietata la trasformazione delle aree boschive in coltivi. Non è ammessa l'edificazione salvo la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti e la realizzazione di opere di consolidamento del terreno.

26 GEOSITO del Colle di San Colombano

L' interesse del geosito del Colle di San Colombano è dovuto alla rilevanza stratigrafica.

Il sito è censito nell'archivio dei geositi del database ISPRA con codice identificativo ID 1080, inserito nel dicembre 2010 dalla Regione Lombardia - D.G. Territorio ed Urbanistica.

Il perimetro del geosito è individuato nella tavola 2 sezione 2 del PTCP della Provincia di Milano adottato in data 07.06.2012 e riportato nella tavola 3 – Carta dei vincoli; tale perimetrazione coincide di fatto con l'area vincolata come "Bellezze d'insieme" ex D.Lgs. 42/04, art. 136, comma 1, lettere c) e d), definita con DM 25 agosto 1965.

Il geosito è assoggettato a quanto disposto dall'art. 52 delle NdA del PTCP e valgono, ai sensi dell'art. 4 del PTCP le seguenti prescrizioni dirette:

- art. 52 comma 3 lettera a): è vietata ogni alterazione o manomissione dei geositi e delle aree su cui essi insistono;
- art. 52 comma 3 lettera b): è vietato deturpare la superficie con scritte o incisioni;
- art. 52 comma 3 lettera c): è da favorire una fruizione compatibile con le caratteristiche del sito".

Nel caso specifico, trattandosi di geosito di prevalente interesse, in base a quanto previsto dall'art.22 del PPR regionale devono essere salvaguardati nelle loro potenzialità scientifiche e didattiche, garantendo l'accessibilità e la visibilità delle esposizioni esistenti; sono pertanto da escludersi gli interventi sullo stato dei luoghi che possano nascondere alla vista le esposizioni o impedirne di fatto la possibilità di accedervi e visitarli; le province o i parchi individuano le eventuali azioni di valorizzazione museale e/o didattica dei siti suddetti anche in sinergia con la definizione delle reti di percorsi degli itinerari di fruizione paesaggistica del proprio territorio".

27 ELENCO DELLE TAVOLE DEL PIANO DELLE REGOLE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

- PdR 01 - Piano delle Regole, Relazione – Norme attuative
- Tav. PR01_1a Ambiti omogenei. Scala 1:5.000;
- Tav. PR01_1b Ambiti omogenei. Scala 1:2.000;
- Tav. PR01_2 Tavola dei vincoli. Scala 1:5.000;
- Tav. PR01_3a Valore degli edifici in ambito di centro storico. Scala 1:2.000;
- Tav. PR01_3b Interventi ammissibili in ambito di centro storico. Scala 1:2.000;
- Tav PR01_4 Classi di sensibilità. Scala 1:5.000;
- Tav. PR01_5 Confronto tra le aree agricole allo stato di fatto (art.43 LR 12/2005) e le aree agricole del PGT. Scala 1:5.000.

Fanno parte integrante tutti gli elaborati relativi a componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio con particolare riferimento alle “Norme Tecniche di attuazione” e alla “Tavola 5 Carta di Fattibilità delle azioni di piano”.